

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

C 283

66° anno

11 agosto 2023

Comunicazioni e informazioni

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 13 al 16 febbraio 2023

TESTI APPROVATI

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 15 febbraio 2023

2023/C 283/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla situazione dell'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili (2023/2543(RSP))	2
---------------	--	---

2023/C 283/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulle priorità dell'UE in vista della 67 ^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2022/2839(RSP))	5
---------------	--	---

Giovedì 16 febbraio 2023

2023/C 283/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla situazione dei difensori dei diritti umani nell'Eswatini, segnatamente l'assassinio di Thulani Maseko (2023/2551(RSP))	12
---------------	--	----

2023/C 283/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla violenza contro gli attivisti dell'opposizione nella Guina equatoriale, segnatamente il caso di Julio Obama Mefuman (2023/2552(RSP))	14
---------------	--	----

2023/C 283/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulle condizioni di detenzione disumane di Aleksej Naval'nyj (2023/2553(RSP))	16
---------------	---	----

2023/C 283/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 su una strategia dell'UE per stimolare la competitività industriale, gli scambi e posti di lavoro di qualità (2023/2513(RSP))	18
---------------	---	----

IT

2023/C 283/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee (2023/2571(RSP))	27
2023/C 283/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sull'istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica (2023/2555(RSP))	31
2023/C 283/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sul tema «Un anno dopo l'invasione e l'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina» (2023/2558(RSP))	34
2023/C 283/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sul rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2022 (2022/2037(INI))	40
2023/C 283/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sull'elaborazione di una strategia dell'UE per la mobilità ciclabile (2022/2909(RSP))	48
2023/C 283/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla comunicazione della Commissione relativa alla garanzia della disponibilità e dell'accessibilità economica dei concimi (2022/2982(RSP))	51

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 14 febbraio 2023

2023/C 283/13	Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 che modifica la decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), e adegua la sua denominazione e le sue attribuzioni (2023/2566(RSO))	60
2023/C 283/14	Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla costituzione di una sottocommissione per la sanità pubblica (2023/2565(RSO))	64
2023/C 283/15	P9_TA(2023)0032 Diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089 — C9-0059/2022 — 2022/0068(COD))	65
	P9_TC1-COD(2022)0068 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra . . .	65

2023/C 283/16

P9_TA(2023)0033

Programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (COM(2022)0057 — C9-0045/2022 — 2022/0039(COD))

P9_TC1-COD(2022)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

66

2023/C 283/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09272/2022 — C9-0432/2022 — 2022/0142(NLE))

68

2023/C 283/18

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09272/2022 — C9-0432/2022 — 2022/0142M(NLE))

69

2023/C 283/19

P9_TA(2023)0036

Capitoli dedicati a REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD))

P9_TC1-COD(2022)0164

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

74

2023/C 283/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (COM(2021)0732 — C9-0021/2022 — 2021/0372(CNS))

76

2023/C 283/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (COM(2021)0733 — C9-0022/2022 — 2021/0373(CNS))

100

2023/C 283/22

P9_TA(2023)0039

Emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD))

P9_TC1-COD(2021)0197

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima 127

Mercoledì 15 febbraio 2023

2023/C 283/23

P9_TA(2023)0040

Modifica del regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda il novero delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi e per quanto riguarda gli obblighi relativi all'autorizzazione, alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2021)0722 — C9-0435/2021 — 2021/0377(COD))

P9_TC1-COD(2021)0377

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi 128

2023/C 283/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord (12895/2022 — C9-0369/2022 — 2022/0301(NLE)) 129

2023/C 283/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering (10918/2022 — C9-0293/2022 — 2022/0177(NLE)) 130

2023/C 283/26

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea (06739/2019 — C9-0366/2022 — 2018/0429(NLE)) 131

2023/C 283/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip» (COM(2022)0047 — C9-0113/2022 — 2022/0033(NLE)) 132

2023/C 283/28	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sul progetto di disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo (N9-0065/2022 — C9-0338/2022 — 2022/0903(NLE))	142
2023/C 283/29	Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109 — 2016/0062R(NLE))	149
Giovedì 16 febbraio 2023		
2023/C 283/30	P9_TA(2023)0052 Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2023)0010 — C9-0003/2023 — 2023/0005(COD))	163
	P9_TC1-COD(2023)0005 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro	

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2022-2023

Sedute dal 13 al 16 febbraio 2023

TESTI APPROVATI

Mercoledì 15 febbraio 2023

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2023)0046

Situazione dell'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla situazione dell'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili (2023/2543(RSP))

(2023/C 283/01)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia, in particolare quella del 9 giugno 2022 sulle violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia⁽¹⁾ e quella del 14 dicembre 2022 sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia⁽²⁾,
- visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra⁽³⁾, e la sezione 1.4 delle priorità a breve e medio termine stabilite nella raccomandazione n. 1/2022 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 16 agosto 2022, sull'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027⁽⁴⁾,
- viste la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2022, dal titolo «Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Georgia» (COM(2022)0405) e le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 sulle domande di adesione dell'Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia,
- visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 45/111 sui principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 70/175 sulle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole di Nelson Mandela),
- vista la risoluzione 2463 (2022) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 13 ottobre 2022, dal titolo «Further escalation in the Russian Federation's aggression against Ukraine» (Ulteriore escalation dell'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina),
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che l'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili è stato arrestato nell'ottobre 2021 al suo ritorno in Georgia dopo otto anni di esilio;

⁽¹⁾ GU C 493 del 27.12.2022, pag. 104.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0442.

⁽³⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 23.8.2022, pag. 40.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- B. considerando che nel 2018 Mikheil Saakashvili è stato condannato in contumacia da un tribunale georgiano a una pena detentiva di sei anni sulla base di accuse di abuso di potere durante il suo mandato, accuse che Mikheil Saakashvili ha negato, ritenendole motivate da ragioni politiche; che attualmente è sotto processo sulla base di ulteriori accuse;
- C. considerando che nel novembre 2021 Mikheil Saakashvili è stato trasferito in un ospedale penitenziario a seguito di uno sciopero della fame e a segnalazioni in merito a un deterioramento del suo stato di salute; che nel maggio 2022 è stato trasferito in un ospedale civile convenzionato con il servizio penitenziario, a seguito dei pareri di medici indipendenti secondo cui le sue condizioni di salute non sarebbero altrimenti migliorate; che da allora la sua salute ha continuato a peggiorare, ha perso moltissimo peso e che, secondo recenti relazioni mediche, non sta ancora ricevendo cure mediche adeguate, il che fa temere per la sua salute;
- D. considerando che un esame tossicologico condotto dal dott. David E. Smith, M.D. & Associates, ha concluso, il 28 novembre 2022, che l'esame di campioni di capelli e unghie di Mikheil Saakashvili ha rivelato la presenza di metalli pesanti e altre sostanze e che molti dei sintomi patologici manifestati da Mikheil Saakashvili sono compatibili con un avvelenamento da metalli pesanti durante la sua detenzione, il che sta contribuendo al rapido deterioramento del suo stato di salute; che, nel dicembre 2022, «Empathy Centre», un'organizzazione non governativa georgiana contro la tortura, ha pubblicato una relazione medica sullo stato di salute di Mikheil Saakashvili basata su un esame medico condotto da una commissione composta da dieci esperti georgiani e da sei esperti internazionali; che tale relazione indica che a Mikheil Saakashvili sono state diagnosticate oltre venti patologie, di cui dieci gravi, e afferma che le sue condizioni sono incompatibili con la detenzione; che, secondo la relazione, alcune patologie potrebbero provocare un peggioramento irreversibile della salute di Mikheil Saakashvili, ridurre la sua aspettativa di vita e causare perfino il suo decesso, se non riceverà cure mediche adeguate;
- E. considerando che, secondo il parere presentato dal difensore civico della Georgia al tribunale della città di Tbilisi, la salute di Mikheil Saakashvili è peggiorata drasticamente negli ultimi mesi, la sua condizione è considerata grave e che, di conseguenza, dovrebbe essere rilasciato per sottopersi a cure mediche a norma dell'articolo 283 del codice di procedura penale della Georgia; che il 6 febbraio 2023 il giudice del tribunale della città di Tbilisi si è pronunciato contro il rilascio di Mikheil Saakashvili o il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute;
- F. considerando che Mikheil Saakashvili ha chiesto più volte di essere trasferito all'estero per ricevere cure mediche adeguate;
- G. considerando che il capo delegazione dell'UE e i capi delle missioni degli Stati membri dell'UE presenti in Georgia hanno espresso le loro preoccupazioni per il deterioramento della salute di Mikheil Saakashvili e hanno sottolineato la responsabilità della autorità georgiane di tutelare i suoi diritti in diversi incontri con i rappresentanti del governo georgiano;
- H. considerando che numerose organizzazioni chiave della società civile georgiana hanno firmato dichiarazioni che invitano il governo ad assumersi la responsabilità di salvaguardare la vita e la salute di Mikheil Saakashvili, come la dichiarazione del 14 dicembre 2022 dal titolo «The government should bear responsibility for Mikheil Saakashvili's health condition» (Il governo dovrebbe assumersi la responsabilità per lo stato di salute di Mikheil Saakashvili) e del 2 febbraio 2023 dal titolo «Statement regarding the trial of Mikheil Saakashvili» (Dichiarazione riguardante il processo di Mikheil Saakashvili);
- I. considerando che molti rappresentanti della comunità internazionale hanno chiesto l'immediato rilascio di Mikheil Saakashvili, compresa l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sua risoluzione 2463 (2022);
- J. considerando che le autorità georgiane hanno finora respinto i numerosi appelli pubblici per la liberazione di Mikheil Saakashvili e la sua autorizzazione a ricevere cure mediche all'estero; che le autorità georgiane hanno respinto le richieste di deputati al Parlamento europeo, esperti internazionali e persino del difensore civico della Georgia di visitare Mikheil Saakashvili in carcere; che, in varie occasioni, alti funzionari del partito al governo in Georgia hanno rilasciato dichiarazioni inaccettabili sulle condizioni di salute e la situazione dell'ex presidente Mikheil Saakashvili;
1. esprime profonda preoccupazione per il peggioramento dello stato di salute dell'ex presidente Mikheil Saakashvili e per la risposta inadeguata finora fornita dalle autorità georgiane; ritiene che il trattamento dei detenuti, come l'ex presidente Mikheil Saakashvili, rappresenti un banco di prova dell'impegno del governo georgiano nei confronti dei valori europei e delle sue aspirazioni europee dichiarate, compreso lo status di paese candidato all'UE;

Mercoledì 15 febbraio 2023

2. invita nuovamente le autorità georgiane a rilasciare l'ex presidente Mikheil Saakashvili e a consentirgli di ricevere adeguate cure mediche all'estero per motivi umanitari e in un'ottica di riduzione della polarizzazione politica; prende atto della recente dichiarazione della presidente della Georgia in cui sollecita tutte le parti a risolvere la situazione di Mikheil Saakashvili al fine di riportare al centro della scena politica i progressi del paese in materia di riforme europee e la invita ad avvalersi del suo diritto costituzionale di concedere la grazia a Mikheil Saakashvili;
3. ricorda alle autorità georgiane la loro responsabilità di garantire la salute e il benessere dell'ex presidente, di offrirgli cure mediche adeguate e di rispettare i suoi diritti fondamentali e la sua dignità personale, in linea con la costituzione e con gli impegni internazionali della Georgia;
4. invita il Consiglio europeo e la Commissione ad impegnarsi più attivamente per assicurare la liberazione dell'ex presidente Mikheil Saakashvili e consentirgli di ricevere adeguate cure mediche all'estero;
5. sottolinea che il persistente mancato miglioramento della situazione dell'ex presidente Mikheil Saakashvili continuerà a danneggiare la reputazione della Georgia e ostacolerà le sue prospettive di paese candidato all'Unione europea; è del parere che il decesso di Mikheil Saakashvili in carcere rappresenterebbe un duro colpo per la democrazia in Georgia e per la reputazione internazionale del paese;
6. sottolinea che, nel clima politico già estremamente polarizzato della Georgia, il protrarsi della detenzione di Mikheil Saakashvili non fa che aggravare la frattura tra il governo e l'opposizione e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche;
7. sottolinea che il caso di Mikheil Saakashvili mette ulteriormente in luce l'importanza di attuare una reale riforma del sistema giudiziario;
8. invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a continuare a monitorare sistematicamente le udienze in tribunale di Mikheil Saakashvili, sia quelle riguardanti le accuse mosse nei suoi confronti sia quelle riguardanti la sua richiesta di essere trasferito all'estero;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché alla presidente, al governo e al parlamento della Georgia.

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0048

Priorità dell'UE in vista della 67^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulle priorità dell'UE in vista della 67^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2022/2839(RSP))**

(2023/C 283/02)

Il Parlamento europeo,

- visti la 67^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile e il suo tema prioritario «Innovazione e cambiamento tecnologico e istruzione nell'era digitale per conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze»,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, del 15 settembre 1995, e gli esiti delle relative conferenze di revisione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
- visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il principio del «non lasciare indietro nessuno» e, in particolare, l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 4, che mira a conseguire un'istruzione inclusiva e di qualità, l'OSS 5, che mira a conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, l'OSS 8, che mira a realizzare una crescita economica sostenibile, l'OSS 9, che mira ad aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie dell'informazione, l'OSS 10, che mira a garantire pari opportunità e a ridurre le diseguaglianze, e l'OSS 13 sui cambiamenti climatici, che prevede la possibilità di contrastare le cause profonde delle diseguaglianze di genere e di rafforzare così la resilienza delle donne ai cambiamenti climatici,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2020 sull'intensificazione degli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (A/RES/75/161) e sul diritto alla tutela della vita privata nell'era digitale (A/RES/75/176),
- vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2018 sull'accelerazione degli sforzi per eliminare la violenza nei confronti di donne e ragazze: prevenire e contrastare la violenza nei confronti di donne e ragazze nei contesti digitali (A/HRC/RES/38/5),
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione di Istanbul»), dell'11 maggio 2011,
- viste le conclusioni del Consiglio sul tema «Donne, pace e sicurezza», del 10 dicembre 2018,
- vista l'iniziativa Spotlight dell'UE e delle Nazioni Unite volta a eliminare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze,
- visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),
- visto il piano d'azione dell'UE per l'istruzione digitale 2021-2027,
- visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna 2021-2025 (GAP III),
- vista la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, del 5 marzo 2020,

Mercoledì 15 febbraio 2023

- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza basata sul genere: violenza online ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sul raggiungimento dell'indipendenza economica delle donne attraverso l'imprenditorialità e il lavoro autonomo ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista l'interrogazione al Consiglio sulle priorità dell'UE in vista della 67^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (O-000004/2023 — B9-0011/2023),
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulle priorità dell'UE in vista della 67^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (O-000005/2023 — B9-0012/2023),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
- A. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'UE sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 23 della Carta; che l'integrazione della dimensione di genere costituisce pertanto uno strumento importante per l'inclusione di tale principio in tutte le politiche, le misure e le azioni dell'UE, ivi incluso nella sua azione esterna;
- B. considerando che 189 paesi di tutto il mondo, tra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri, si sono impegnati ad adoperarsi a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze in occasione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995; che l'OSS 5 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015 fissa al 2030 il termine per conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze; che il traguardo 5.b di tale OSS fa riferimento in modo specifico al rafforzamento dell'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), per promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze;
- C. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 ha sottolineato che è essenziale che le donne non solo beneficino della tecnologia, ma che partecipino anche alla fase di progettazione, applicazione, monitoraggio e valutazione della tecnologia, e ha posto in evidenza il legame tra un'istruzione faziosa e il fatto che le ragazze spesso sono scoraggiate dal ricevere un'istruzione di base in matematica e scienze e una formazione tecnica, o sono private di tale possibilità; che un'istruzione attenta alla dimensione di genere apporta vantaggi a intere società, contribuendo in generale al benessere sociale, alla crescita economica e all'innovazione; che gli stereotipi di genere incidono negativamente sulla fiducia delle ragazze nelle proprie capacità di poter proseguire gli studi in ambito STEM e TIC, pregiudicando le loro possibilità di lavorare in settori meglio retribuiti e ad alta crescita; che l'istruzione e la formazione attente al genere sono strumenti cruciali per contrastare gli stereotipi di genere dannosi; che il 2023 è l'Anno europeo delle competenze e dovrebbe incentrarsi sulla carenza di donne nelle carriere e negli studi in ambito STEM;

⁽¹⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28.

⁽²⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 232.

⁽³⁾ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 137.

⁽⁴⁾ GU C 251 del 30.6.2022, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 465 del 6.12.2022, pag. 54.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- D. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha descritto la digitalizzazione come uno dei due grandi cambiamenti che plasmeranno il XXI secolo, insieme ai cambiamenti climatici; che un accesso significativo ai servizi digitali è divenuto essenziale ai fini di una partecipazione socioeconomica inclusiva;
- E. considerando che il 62 % degli uomini usa Internet, mentre le donne sono solo il 57 %; che, mentre il divario digitale di genere va assottigliandosi in tutte le regioni, le donne continuano a essere emarginate sotto il profilo digitale in molti dei paesi più poveri del mondo, soprattutto nelle zone remote e rurali, e che sono almeno 1,7 miliardi le donne nel Sud del mondo che non sono ancora connesse⁽⁶⁾; che tale divario esiste indipendentemente dai livelli generali di accesso alle TIC, dalle prestazioni economiche, dai livelli di reddito o dall'ubicazione geografica di un paese e si amplia con il progressivo aumento della sofisticatezza e del costo della tecnologia⁽⁷⁾; che, se 600 milioni di donne e ragazze in più avessero accesso a Internet, il prodotto interno lordo (PIL) globale potrebbe crescere anche di 18 miliardi di USD⁽⁸⁾;
- F. considerando che solo una trasformazione digitale attenta alle problematiche di genere può offrire le opportunità necessarie per cambiare i modelli di occupazione negativi basati sul genere; che la partecipazione delle donne a tutti gli aspetti della transizione digitale continua a essere osteggiata da ostacoli di natura strutturale e culturale, il che può avere un effetto negativo sul loro accesso al mercato del lavoro e sulla loro posizione al suo interno; che attualmente le donne sono sottorappresentate nei settori meglio retribuiti e ad alta crescita, come le professioni in ambito TIC e STEM, mentre sono sovrarappresentate nelle occupazioni non retribuite e precarie⁽⁹⁾; che lo scarso numero di donne impiegate nei settori delle tecnologie innovative e di rottura può avere un impatto negativo sulla progettazione, sullo sviluppo e sull'applicazione di nuove tecnologie, portando così alla riproduzione delle pratiche discriminatorie e degli stereotipi esistenti, incluso lo sviluppo di algoritmi basati sul genere; che è importante che le donne e le ragazze siano una parte integrante del processo di trasformazione digitale, in modo che possano avere un ruolo chiave nell'innovazione e nel cambiamento tecnologico, sfruttandone appieno i vantaggi;
- G. considerando che, a livello globale, il numero di studentesse è al momento superiore al numero di studenti e che il 54 % dei laureati nel 2019 era costituito da donne⁽¹⁰⁾, mentre solo il 18 % delle donne nell'istruzione terziaria persegue studi in ambito STEM, contro il 35 % degli uomini⁽¹¹⁾; che un numero elevato di donne abbandona gli studi e le carriere in ambito STEM o non persegue opportunità accademiche nel settore a causa di ruoli di genere iniqui nel contesto familiare, tra cui la condivisione iniqua delle responsabilità di assistenza a titolo gratuito tra gli uomini e le donne del nucleo familiare, un precario equilibrio tra vita professionale e vita privata, limiti organizzativi, molestie e pregiudizi sul luogo di lavoro nonché la mancanza di opportunità di avanzamento di carriera; che la mancanza di diversità nei settori e nelle professioni in ambito STEM inciderà sulla redditività delle imprese e sulla prosperità economica, con una possibile perdita di 16 miliardi di EUR di PIL per l'economia europea a causa del mancato incoraggiamento delle donne a partecipare al settore digitale;
- H. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), a livello globale le donne sono pagate il 20 % in meno rispetto agli uomini; che il divario retributivo di genere nei settori a prevalenza maschile, come le TIC e le imprese tecnologiche, è ancora più ampio; che le donne guadagnano circa il 28 % in meno rispetto ai colleghi uomini che ricoprono le stesse posizioni in ambito tecnologico⁽¹²⁾;
- I. considerando che l'indipendenza e l'emancipazione economiche delle donne sono fondamentali per conseguire l'uguaglianza di genere e garantire i diritti delle donne; che ciò include la capacità di partecipare appieno alla società, segnatamente attraverso il controllo del proprio tempo, della propria vita e dell'autonomia fisica, l'ottenimento della soddisfazione personale e la parità di accesso ai mercati del lavoro, alla partecipazione civica e al processo decisionale economico a tutti i livelli; che la promozione dell'indipendenza economica richiede il riconoscimento e la

⁽⁶⁾ <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/The-digital-revolution-Implications-for-gender-equality-and-womens-rights-25-years-after-Beijing-en.pdf>

⁽⁷⁾ <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/CSW67%20EGM%20Draft%20Concept%20Note.pdf>

⁽⁸⁾ <https://www.itu.int/women-and-girls/women-in-ict/>

⁽⁹⁾ Briefing dell'EPRS, «Beijing Platform for Action: 25-year review and future priorities» (La piattaforma d'azione di Pechino: riesame dei 25 anni e priorità future), 27 febbraio 2020, disponibile in inglese all'indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI\(2020\)646194](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2020)646194).

⁽¹⁰⁾ UNESCO-IESALC e Times Higher Education, «Gender Equality: How global universities are performing», 2022.

⁽¹¹⁾ UNICEF e Unione internazionale delle telecomunicazioni, «Towards an equal future: Reimagining girls' education through STEM», UNICEF, New York, ottobre 2020.

⁽¹²⁾ <https://www.womenintech.co.uk/women-technology-survey-2019>

Mercoledì 15 febbraio 2023

compensazione dei settori lavorativi ad alta prevalenza femminile, che sono sistematicamente sottopagati e sottovalutati, nonché l'attuazione di misure adeguate per garantire la parità di partecipazione delle donne ai mercati del lavoro, la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, l'accesso a opportunità lavorative dignitose e la condivisione e il riconoscimento delle responsabilità domestiche e assistenziali;

- J. considerando che le donne soggette a molteplici forme intersezionali di discriminazione riscontrano particolari difficoltà nell'accedere al settore STEM; che le donne che vivono in condizioni di povertà o in aree dotate di infrastrutture limitate, in particolare nelle zone rurali, sono esposte a discriminazioni e ostacoli digitali, di genere e rurali per quanto riguarda l'accesso alle tecnologie digitali e l'uso delle stesse, a causa dell'inaccessibilità economica, della scarsa alfabetizzazione digitale e delle norme sociali negative;
- K. considerando che solo una percentuale marginale degli investitori, degli investitori di capitali di rischio e degli investitori informali è formata da donne; che è significativamente più ridotto il numero di donne che lavorano in tali ruoli e che sono fondatrici e proprietarie di società private e start-up;
- L. considerando che la dimensione di genere della trasformazione digitale è riconosciuta nella strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 e nel piano d'azione sulla parità di genere III; che la promozione della parità di accesso delle donne al potenziale non sfruttato delle tecnologie digitali è essenziale per la strategia digitale dell'UE e la crescita sostenibile;
- M. considerando che la violenza di genere non si limita alla violenza fisica, ma include anche la violenza di genere online; che, secondo le stime, nell'UE una donna su dieci è già stata vittima di una forma di violenza online dall'età di 15 anni⁽¹³⁾; che durante la pandemia di COVID-19 la violenza di genere è aumentata in misura esponenziale, segnatamente la violenza online e la violenza facilitata dalle TIC; che l'indagine condotta dalla World Wide Web Foundation nel 2020 con la partecipazione di intervistati di 180 paesi ha rivelato che il 52 % delle giovani donne e delle ragazze ha subito abusi online e il 64 % degli intervistati ha dichiarato di conoscere qualcuno che ha subito abusi di questo genere;
- N. considerando che una ragazza su cinque (19 %) ha abbandonato o ridotto in modo significativo l'uso di una piattaforma di social media dopo aver subito molestie, mentre una ragazza su dieci (12 %) ha cambiato il modo di esprimersi⁽¹⁴⁾; che più di un terzo (37 %) delle ragazze appartenenti a una minoranza etnica che sono state vittima di abusi afferma di essere stata presa di mira per motivi di razza o etnia, mentre più della metà (56 %) di quante si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intsessuali o queer (LGBTIQ+) dichiara di essere molestata a causa dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale;
- O. considerando che la diffusione di nuovi dispositivi intelligenti e dell'Internet delle cose offre ulteriori opportunità per commettere abusi agevolati dalla tecnologia;
- P. considerando che l'istruzione è fondamentale per prevenire la violenza di genere online, anche attraverso l'alfabetizzazione e le competenze digitali, come l'igiene informatica e la «netiquette», nonché per creare un ambiente educativo inclusivo sotto il profilo del genere che affronti gli stereotipi di genere, il che dovrebbe costituire un elemento chiave di qualsiasi politica pubblica volta ad affrontare la violenza di genere online; che la tecnologia può svolgere un ruolo importante nella prevenzione della violenza online;
- Q. considerando che lo sviluppo di nuove modalità di lavoro e le possibilità di telelavoro comportano una serie di sfide e opportunità per le donne e il loro equilibrio tra vita professionale e vita privata; che lo sviluppo di nuove opzioni di apprendimento a distanza offre alle donne e alle ragazze nuove possibilità per colmare il divario digitale e di istruzione;

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

- a) riconfermare il fermo impegno dell'Unione nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino e delle successive conferenze di revisione, come pure della serie di azioni a favore dell'uguaglianza di genere ivi contemplate;

⁽¹³⁾ <https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls>

⁽¹⁴⁾ <https://plan-international.org/news/2020/10/05/abuse-and-harassment-driving-girls-off-facebook-instagram-and-twitter/>

Mercoledì 15 febbraio 2023

- b) assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale riguardante la posizione dell'Unione in occasione della 67^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile e garantire che il Parlamento disponga adeguatamente di informazioni e dell'accesso al documento sulla posizione dell'Unione prima dei negoziati;
- c) garantire che l'Unione mostri una forte leadership e adotti una posizione unitaria riguardo all'importanza di emancipare le donne e le ragazze in tutta la loro diversità, nonché di conseguire la parità di genere nel contesto della trasformazione digitale; agire con decisione per denunciare in modo univoco l'attuale regressione ai danni della parità di genere, fra cui le politiche e i tentativi volti a compromettere i diritti, l'autonomia e l'emancipazione delle donne in ogni settore; sostenere le richieste di normazione dei diritti delle donne;
- d) condannare con la massima fermezza il ricorso allo stupro e alla violenza sessuale come arma di guerra nei conflitti armati, in particolare il loro attuale uso nel contesto dell'attacco ingiustificato all'Ucraina da parte della Russia, nonché in altri conflitti, come ad esempio nella regione del Tigray in Etiopia; condannare tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza online, nonché tutte le forme di discriminazione di genere, in quanto violazioni dei diritti umani che impediscono il conseguimento della parità di genere e quindi di società veramente eque;
- e) impegnarsi a sostenere fermamente le attività dell'organismo delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN Women), che svolge un ruolo centrale nel sistema delle Nazioni Unite nel promuovere i diritti delle donne in tutta la loro diversità e nel riunire tutte le pertinenti parti interessate al fine di consentire un cambiamento delle politiche e il coordinamento delle azioni; invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, unitamente all'UE, ad assicurare finanziamenti adeguati a UN Women;
- f) ribadire gli impegni assunti a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze in occasione dei vertici e delle conferenze pertinenti delle Nazioni Unite, fra cui la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e il relativo programma d'azione, nonché i documenti finali delle sue revisioni;
- g) evidenziare la necessità di agevolare e aumentare, in tutto il mondo, l'accesso delle donne all'informazione e all'istruzione, anche nei settori della scienza, della tecnologia e dell'economia, migliorando in tal modo le loro conoscenze, competenze e opportunità; sottolineare l'importanza di garantire l'integrazione della dimensione di genere nell'istruzione digitale a tutti i livelli, come pure la necessità di abolire il divario digitale di genere, unitamente a qualsiasi discriminazione di genere nell'accesso all'istruzione a tutti i livelli, dalla prima infanzia all'istruzione superiore, in contesti formali, non formali e informali e dalla pianificazione delle infrastrutture alla formazione degli insegnanti; sottolineare che è necessario uno sviluppo umano ed economico più ampio per superare la diseguaglianza digitale e realizzare appieno il potenziale delle donne e delle ragazze in tutto il mondo;
- h) adoperarsi per migliorare l'accesso delle ragazze, delle donne e delle persone con diverse identità di genere a una connettività digitale universalmente accessibile, sicura e protetta, che raggiunga le zone rurali e remote;
- i) evidenziare la necessità di garantire un accesso universale e completo alle informazioni online sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, compreso il diritto all'aborto sicuro e legale, e di garantire solidi processi che impediscano l'utilizzo di qualsiasi dato personale contro le persone che cercano di abortire;
- j) ribadire la necessità di rafforzare la partecipazione delle donne e delle ragazze alla società e la loro inclusione al suo interno; ribadire la necessità di accelerare i progressi in materia di parità di genere, anche attraverso la promozione di leggi, politiche, bilanci e istituzioni atte a far progredire la parità di genere; ribadire, inoltre, la necessità di maggiori investimenti nelle statistiche di genere, dato che attualmente è disponibile meno della metà dei dati necessari per monitorare l'OSS 5;
- k) prendere atto che la ripresa post-pandemia deve avvenire in linea con le transizioni verde e digitale e che le competenze STEM sono destinate a svolgere un ruolo sempre più essenziale nell'economia futura;

Mercoledì 15 febbraio 2023

- l) tenere conto del fatto che le risposte alla pandemia di COVID-19 hanno accelerato la transizione digitale e che il futuro del lavoro sarà caratterizzato da un aumento della domanda di professionisti delle tecnologie; rilevare, in tale contesto, che continua a esistere una segregazione di genere nell'istruzione e nelle professioni nel settore delle TIC e che, pertanto, il divario digitale potrebbe diventare ancora più profondo, se non viene adeguatamente affrontato;
- m) assicurarsi che le politiche connesse alla transizione digitale tengano conto delle esigenze specifiche di genere e non incidano negativamente sulle donne, le ragazze e le persone con diverse identità di genere; dimostrare un maggiore impegno a favore della raccolta e dell'analisi di dati disaggregati per genere, compresi, tra gli altri, il genere, il reddito, l'istruzione, l'occupazione e l'età, al fine di consentire politiche informate e innovative, necessarie per comprendere e regolamentare meglio lo spazio digitale in modo da ottenere risultati più equi, nonché a favore della raccolta e dell'analisi di dati relativi ai gruppi emarginati, per poter cogliere la situazione delle persone che subiscono discriminazioni multiple;
- n) ribadire che l'indipendenza e l'emancipazione economiche delle donne sono fondamentali per conseguire l'uguaglianza di genere e garantire i diritti delle donne; sottolineare l'importanza dell'accesso delle donne, in tutta la loro diversità, alle opportunità di lavoro emergenti nella transizione verde, al fine di garantire che i posti di lavoro nelle discipline STEM siano ugualmente vantaggiosi e accessibili per tutti; evidenziare la necessità di sostenere l'imprenditorialità femminile affrontando, nel contemporaneo, il problema dei ruoli e degli stereotipi di genere che allontanano le donne e le ragazze dalla tecnologia; sottolineare la necessità di sostenere le donne innovatrici nel settore digitale in molteplici ecosistemi industriali, per costruire un'economia digitale inclusiva; lottare contro gli stereotipi di genere e promuovere un maggior numero di modelli femminili, i quali incidono profondamente sulle opportunità delle ragazze e delle donne di trovare una carriera nei settori STEM e in altre funzioni connesse al digitale, e favorire un aumento del numero di donne che occupano posizioni dirigenziali nel settore digitale;
- o) sottolineare l'importanza di affrontare la questione della diversa rappresentanza delle donne nelle piattaforme online e nei social media attraverso una migliore comprensione delle tecnologie e delle competenze digitali correlate, nonché l'accesso ai mezzi digitali; sottolineare l'importanza di questo aspetto, in quanto contribuisce alla partecipazione delle donne alle questioni concernenti la pace e la sicurezza;
- p) collaborare con le Nazioni Unite per garantire che il patto digitale globale, che sarà adottato nel 2024 e che mira a delineare principi condivisi per un futuro digitale aperto, libero e sicuro per tutti, sia sensibile alla dimensione di genere e tenga conto delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze nella trasformazione digitale, senza lasciare indietro nessuno;
- q) sottolineare che la violenza di genere online è spesso una prosecuzione della violenza di genere offline e che qualsiasi considerazione politica efficace deve tenere conto di questa realtà; ribadire la necessità di politiche e misure efficaci per prevenire, combattere e criminalizzare tutte le forme di violenza di genere, comprese quelle online; riconoscere l'importanza di tenere conto della sovrapposizione tra la violenza di genere online e la tratta di esseri umani basata sullo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze; sostenere gli appelli a porre fine allo sfruttamento sessuale online, comprese la tratta di esseri umani a fini sessuali e altre forme di aggressione e di abuso nei confronti delle donne e dei minori;
- r) promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi di formazione e istruzione, anche in materia di istruzione, alfabetizzazione e competenze digitali, che dovrebbero essere rivolti anche alle giovani generazioni, per combattere la violenza di genere online;
- s) intensificare gli sforzi internazionali volti a combattere l'impunità di chi commette violenze di genere online; evidenziare la necessità di cercare soluzioni giuridiche e sociologiche per tutti i casi di violenza di genere online e agevolata dalla tecnologia, tenendo in considerazione questioni come la diffusione non consensuale e la manipolazione di immagini e informazioni intime, l'uso di tecnologie deepfake per creare immagini dannose, l'incitamento all'odio online, le molestie online, il cyberstalking, il cyberbullismo, la pirateria informatica, il furto di identità e la condivisione di contenuti senza il consenso della persona interessata; promuovere l'accesso alle TIC e il loro utilizzo come strumenti per combattere la discriminazione di genere e la violenza di genere, nonché per conseguire un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata;
- t) segnalare la necessità di proteggere la democrazia e i diritti umani nello spazio digitale, come la libertà di espressione, il diritto alla vita privata e la protezione dei dati; sottolineare i pericoli che si presentano online per le donne che sono difensori dei diritti umani, politiche e giornaliste, nonché per le altre donne e attiviste per i diritti delle persone LGBTIQ +, dato che la violenza e le molestie online sono spesso usate in modo strumentale per cercare di ridurre le donne al silenzio; promuovere gli sforzi volti a proteggerle;

Mercoledì 15 febbraio 2023

- u) sostenere una regolamentazione più rigorosa delle piattaforme online, con un'attenzione particolare alla tutela dei diritti delle donne e all'eliminazione della violenza di genere online;
- v) porre l'accento sulla necessità di tutelare e promuovere i diritti dei gruppi che subiscono forme multiple e intersezionali di discriminazione, fra cui le donne con disabilità, le donne che sono vittima di discriminazione razziale, comprese le donne nere e di colore, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane, le donne con un basso livello di istruzione, le donne con problemi di salute, le madri sole e le donne LGBTQ+ in zone rurali e spopolate; lavorare per promuovere il concetto di lotta contro la discriminazione multipla e integrare l'analisi intersezionale in tutti gli organismi delle Nazioni Unite, come pure nell'Unione e nei suoi Stati membri;
- w) assicurarsi che le politiche connesse alla transizione digitale tengano conto delle esigenze specifiche di genere e non incidano negativamente sulle donne, le ragazze e le persone con diverse identità di genere;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0049

Situazione dei difensori dei diritti umani nell'Eswatini, segnatamente l'assassinio di Thulani Maseko

Risuzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla situazione dei difensori dei diritti umani nell'Eswatini, segnatamente l'assassinio di Thulani Maseko (2023/2551(RSP))

(2023/C 283/03)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che nell'Eswatini, l'ultima monarchia assoluta presente in Africa, i diritti umani e le libertà fondamentali sono limitati e i partiti politici sono vietati;

B. considerando che il 21 gennaio 2023 Thulani Maseko, avvocato esperto di diritti umani e diritto sindacale, nonché presidente dell'organizzazione filodemocratica dell'Eswatini «Multi-Stakeholder Forum», noto per i suoi sforzi volti a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e i diritti umani, è stato ucciso nella sua abitazione poche ore dopo che il re Mswati III aveva minacciato i membri del movimento filodemocratico dell'Eswatini;

C. considerando che nel 2021 sono iniziate proteste che invocavano riforme democratiche e che il governo del re ha avviato una brutale repressione degli attivisti per i diritti umani ricorrendo, come forma di ritorsione, a detenzioni arbitrarie, vessazioni, minacce e rapimenti, chiusure di Internet e divieti di protesta; che diverse decine di persone sono state uccise dalle forze di sicurezza; che sarebbero stati assunti mercenari per reprimere il crescente dissenso;

D. considerando che i deputati al parlamento dell'Eswatini Mthandeni Dube e Mduduza Bacede Mabuza sono in carcere dal luglio 2021;

E. considerando che le forze di sicurezza intimidiscono sistematicamente i sindacalisti e violano i diritti fondamentali dei lavoratori; che le autorità hanno arrestato e presumibilmente torturato leader delle associazioni studentesche; che tra gli altri problemi in materia di diritti umani esistenti nell'Eswatini figurano l'impunità delle forze di sicurezza e la discriminazione nei confronti delle donne e delle minoranze;

1. condanna fermamente l'uccisione di Thulani Maseko;

2. chiede un'indagine rapida, indipendente, imparziale, trasparente e approfondita, sotto l'egida della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e delle Nazioni Unite, sugli attacchi condotti contro altri attivisti per la democrazia e i diritti umani, come pure sul presunto reclutamento di mercenari per aiutare le forze di sicurezza a reprimere l'opposizione;

3. condanna le diffuse violazioni dei diritti umani nell'Eswatini e chiede il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici, in particolare dei deputati Mthandeni Dube e Mduduza Bacede Mabuza, nonché l'immediata cessazione delle vessazioni, delle violenze e delle pressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani, dei sindacalisti, degli attivisti per la democrazia e dei politici;

4. esorta le autorità dell'Eswatini a rispettare, promuovere e proteggere i diritti umani, compresa la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, e a consentire al popolo dell'Eswatini di esercitare i propri diritti civili e politici;

5. ritiene che la reclusione di politici e difensori dei diritti umani e la messa al bando dei sindacati violino palesemente gli impegni assunti dall'Eswatini nel quadro dell'accordo di Cotonou; sottolinea che le autorità del paese devono rispettare i principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Giovedì 16 febbraio 2023

6. esorta le autorità dell'Eswatini a rispettare i loro impegni e ad avviare senza indugio un dialogo globale con tutte le parti interessate al fine di adoperarsi per la riconciliazione nazionale e la tutela dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia, con lo scopo ultimo di conseguire una pace duratura, mediata e sostenuta dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe;

7. invita l'UE a riesaminare i programmi di sostegno all'Eswatini e, se del caso, a sospenderli laddove i fondi rischino di essere utilizzati per attività che violano i diritti umani;

8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno di Eswatini.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0050

Violenza contro gli attivisti dell'opposizione nella Guinea equatoriale, segnatamente il caso di Julio Obama Mefuman

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla violenza contro gli attivisti dell'opposizione nella Guinea equatoriale, segnatamente il caso di Julio Obama Mefuman (2023/2552(RSP))

(2023/C 283/04)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

- A. considerando che, dal 1979, la Guinea equatoriale è governata dal regime di Teodoro Obiang Nguema, la cui tendenza di lunga data a ignorare e violare i diritti umani ha portato ad atti barbarici come la persecuzione di centinaia di oppositori politici, persone critiche nei confronti del governo e difensori dei diritti umani;
- B. considerando che quattro membri del movimento nazionale di opposizione «Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República» (MLGE3R), segnatamente due cittadini con doppia cittadinanza spagnola e della Guinea equatoriale, Julio Obama Mefuman e Feliciano Efa Mangue, e due cittadini della Guinea equatoriale residenti in Spagna, Martín Obiang Ondo Mbasogo e Bienvenido Ndong Ono, sono stati rapiti in Sud Sudan alla fine del 2019 e trasferiti in Guinea equatoriale a bordo dell'aereo presidenziale di Teodoro Obiang;
- C. considerando che Obama Mefuman ed Efa Mangue sono stati privati dell'assistenza consolare, processati senza garanzie di un processo equo e condannati nel marzo 2020 in Guinea equatoriale rispettivamente a 60 e 90 anni di carcere con l'accusa di terrorismo e di partecipazione a un presunto tentativo di colpo di Stato contro il presidente Obiang nel 2017; che entrambi sarebbero stati ripetutamente torturati;
- D. considerando che Obama Mefuman è deceduto il 15 gennaio 2023 a Mongomo;
 - 1. condanna fermamente il decesso del cittadino spagnolo Obama Mefuman, avvenuto mentre si trovava in stato di detenzione, e ne attribuisce la responsabilità al regime dittoriale della Guinea equatoriale; chiede il rimpatrio della salma e il rilascio dei tre membri rimanenti dell'MLGE3R; esorta la Guinea equatoriale a cooperare pienamente con le autorità giudiziarie spagnole;
 - 2. deploра la strategia sistematica e organizzata del regime dittoriale di Obiang che consiste nella persecuzione politica e nella repressione degli oppositori politici nel paese e all'estero; condanna fermamente la barbara repressione dei difensori dei diritti umani nel paese e la mancanza di spazio democratico per gli oppositori politici e coloro che criticano il governo, il che si traduce in detenzioni arbitrarie, vessazioni, rapimenti, trasferimenti forzati, tortura, omicidi e condanne a morte;
 - 3. chiede la cessazione immediata e incondizionata della persecuzione dei membri dell'opposizione democratica e il rilascio dei prigionieri politici;
 - 4. invita le autorità della Guinea equatoriale a rispettare con urgenza il diritto internazionale in materia di diritti umani e a garantire che tutti i detenuti siano protetti dalla tortura e dai maltrattamenti, siano tenuti in condizioni umane, siano giudicati nell'ambito di processi equi e abbiano accesso alle loro famiglie e ai loro avvocati;
 - 5. esorta gli Stati membri e la Commissione, nelle loro relazioni con il governo della Guinea equatoriale, a chiedere con la massima fermezza la fine di tutte le persecuzioni politiche e le repressioni e un'indagine internazionale indipendente sulla morte di Obama Mefuman e più in generale sulla situazione dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani; chiede inoltre la sospensione di ogni tipo di cooperazione in ambito militare, di polizia e di sicurezza e sottolinea che qualsiasi cooperazione con il regime deve essere subordinata al rispetto dei diritti umani e all'apertura democratica;
 - 6. invita l'UE a comminare sanzioni nei confronti dei membri del regime responsabili di violazioni dei diritti umani;

Giovedì 16 febbraio 2023

7. esprime profonda preoccupazione per le azioni extraterritoriali del governo della Guinea equatoriale, compresi gli attacchi e i rapimenti ai danni di dissidenti politici che possiedono la cittadinanza o risiedono in paesi terzi, anche all'interno dell'UE; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna, EUROPOL, EUROJUST e la Commissione a collaborare strettamente con le autorità investigative e giudiziarie degli Stati membri per rafforzare la protezione dei cittadini dell'UE e di coloro che risiedono nell'UE;

8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, a EUROPOL, a EUROJUST, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Unione africana, alla Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Comunità dei paesi di lingua portoghese), al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo della Guinea equatoriale.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0051

Il recente deterioramento delle condizioni di detenzione disumane di Aleksej Naval'nyj e di altri prigionieri politici in Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulle condizioni di detenzione disumane di Aleksej Naval'nyj (2023/2553(RSP))

(2023/C 283/05)

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,

— visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che Aleksej Naval'nyj, figura politica di spicco in Russia e vincitore del premio Sacharov 2021, avvelenato dal regime del Cremlino con un agente nervino Novichok, è detenuto dal 17 gennaio 2021 e si trova attualmente in carcere in una colonia penale;

B. considerando che, dal suo arresto, Naval'nyj ha subito maltrattamenti, tra cui torture, punizioni arbitrarie e pressioni psicologiche; che negli ultimi otto mesi Naval'nyj non ha ricevuto visite;

C. considerando che Naval'nyj dovrebbe essere processato in marzo o in aprile 2023 sulla base di nuove accuse e rischia un'ulteriore pena detentiva fino a 35 anni;

D. considerando che, dall'inizio della guerra di aggressione contro l'Ucraina, le autorità russe hanno intensificato la loro repressione nei confronti dell'opposizione politica e della società civile;

E. considerando che il comportamento del Cremlino nei confronti degli oppositori e dei prigionieri politici, tra cui Naval'nyj, rivela la brutale natura del regime, al pari della guerra mossa sia contro l'Ucraina sia contro i russi che credono nella democrazia;

1. è al fianco di Aleksej Naval'nyj e di tutti gli altri coraggiosi prigionieri politici russi nella loro lotta per la democrazia in Russia;

2. chiede il rilascio di Naval'nyj e di tutti gli altri prigionieri politici in Russia, compresi Dmitry Ivanov, Vladimir Kara-Murza, Ioann Kurmoyarov, Viktoria Petrova, Maria Ponomarenko, Aleksandra Skochilenko, Dmitry Talantov, Aleksei Gorinov, Ilya Yashin e altri che sono perseguiti unicamente per la loro associazione con Naval'nyj, per essersi opposti alla guerra di aggressione contro l'Ucraina o ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del codice penale russo;

3. chiede che, in attesa del loro rilascio, le condizioni di detenzione di Naval'nyj e di tutti gli altri prigionieri siano rese conformi agli obblighi internazionali della Russia, in particolare per quanto riguarda l'accesso di Naval'nyj a medici di sua scelta e a cure mediche in un ospedale civile, il suo diritto di spostarsi in una struttura di custodia cautelare che gli consenta di vedere i suoi avvocati e la comunicazione con la sua famiglia;

4. ribadisce il suo invito alle istituzioni dell'UE perché continuino a monitorare la situazione dei diritti umani in Russia; sollecita l'UE a sostenere la società civile russa; esorta gli Stati membri a fornire assistenza ai difensori dei diritti umani, agli attivisti a favore della democrazia e ai giornalisti indipendenti russi, all'interno e all'esterno della Russia;

5. sottolinea che sia l'Ucraina sia la democrazia in Russia devono vincere e che entrambe le vittorie saranno vittorie anche per Aleksej Naval'nyj; chiede che l'UE e l'intera comunità democratica dispongano di una strategia chiara per fornire assistenza in entrambe le vittorie, essendo ciò la migliore dimostrazione della nostra solidarietà con Aleksej Naval'nyj e tutti coloro che lottano per il futuro democratico della Russia;

Giovedì 16 febbraio 2023

6. sottolinea che Putin deve essere processato per crimini contro i suoi stessi cittadini;
 7. esorta il Consiglio ad adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili di persecuzioni arbitrarie e di torture contro chi manifesta contro la guerra;
 8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle autorità russe.
-

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0053

Una strategia dell'UE per stimolare la competitività industriale, gli scambi e posti di lavoro di qualità

Risuzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 su una strategia dell'UE per stimolare la competitività industriale, gli scambi e posti di lavoro di qualità (2023/2513(RSP))

(2023/C 283/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020, dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020, dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020, dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» (COM(2020)0301),
- vista la comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020, dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» (COM(2020)0590),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021, dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (COM(2021)0350),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021, dal titolo «Strategic dependencies and capacities» (Dipendenze e capacità strategiche) (SWD(2021)0352),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021, dal titolo «Annual Single Market Report 2021» (Relazione annuale sul mercato unico 2021) (SWD(2021)0351),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 maggio 2021 intitolato «Towards competitive and clean European steel» (Verso un acciaio europeo competitivo e pulito) (SWD(2021)0353),
- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sull'attuazione della nuova strategia industriale aggiornata per l'Europa: allineare le spese alle politiche⁽¹⁾,
- vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 1º febbraio 2023, dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette» (COM(2023)0062),

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0329.

⁽²⁾ GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4.

Giovedì 16 febbraio 2023

- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2022 sulla risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa⁽⁵⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2018 relative a «Una futura strategia di politica industriale dell'UE»,
- viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 relative a «Una strategia di politica industriale dell'UE: una visione per il 2030»,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2020, dal titolo «Una ripresa che fa progredire la transizione verso un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva»,
- viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020, dal titolo «Per una ripresa circolare e verde»,
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la strategia industriale dell'UE dovrebbe consentire all'industria europea di promuovere le transizioni verde e digitale e, nel contempo, difendere la sua autonomia strategica aperta, preservare la sua competitività sul mercato globale, mantenere un elevato livello di occupazione e posti di lavoro di qualità in Europa e rafforzare la sua capacità di innovare e produrre in Europa;
- B. considerando che, in un mondo geopolitico in evoluzione, è essenziale rafforzare la competitività industriale dell'Europa, ridurre la dipendenza europea dai paesi terzi per quanto riguarda i materiali, le tecnologie e i prodotti critici e strategici, nonché fornire un'energia sicura, pulita e a prezzi accessibili per le sue industrie;
- C. considerando che la corsa mondiale a plasmare il futuro della produzione di tecnologie energetiche pulite sta accelerando, alimentata da massicci interventi pubblici da parte delle potenze globali, come la normativa statunitense per la riduzione dell'inflazione (*Inflation Reduction Act — IRA*);
- D. considerando che il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta dell'UE richiede una combinazione di diverse soluzioni, tra cui la riduzione dell'uso di energia e materiali, il potenziamento delle capacità di fabbricazione e produzione dell'UE, gli investimenti nei settori strategici e nella ricerca e sviluppo e la diversificazione dei fornitori attraverso partenariati e alleanze settoriali, nonché i consigli per il commercio e la tecnologia con i paesi partner;
- E. considerando che la strategia industriale dell'Unione dovrebbe anche garantire il corretto funzionamento del mercato unico, evitare distorsioni del mercato e creare condizioni di parità all'interno e all'estero dell'UE; che sono altresì necessarie una vigilanza e un'applicazione solide del mercato unico al fine di conferire un vantaggio competitivo alle imprese dell'UE e guidare la transizione globale verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare;
- F. considerando che non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso margine di bilancio per gli aiuti di Stato; che una risposta non coordinata dell'Unione europea e degli Stati membri, che dispongono di un margine di bilancio variabile per gli aiuti di Stato, potrebbe creare un rischio di frammentazione del mercato unico; che la stragrande maggioranza degli aiuti di Stato approvati nell'ambito del quadro temporaneo di crisi è stata notificata solo da due Stati membri;
- G. considerando che il piano della Commissione riconosce che, al fine di rispondere alle sfide attuali, l'UE dovrebbe fornire un accesso più rapido a finanziamenti sufficienti, utilizzando finanziamenti privati, aiuti di Stato, fondi dell'UE e un nuovo Fondo europeo di sovranità che potrebbe sostenere la strategia industriale europea;

(³) Testi approvati, P9_TA(2022)0219.

(⁴) Testi approvati, P9_TA(2022)0347.

(⁵) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 43.

Giovedì 16 febbraio 2023

- H. considerando che il Parlamento dovrebbe sempre svolgere il ruolo di autorità di bilancio in qualsiasi contesto di bilancio, al fine di garantire la responsabilità democratica e la trasparenza per il resto dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP);
- I. considerando che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ci ha dimostrato che la pace in Europa non può essere data per scontata; che le sue conseguenze, compresi l'aumento dei prezzi dell'energia e l'inflazione, hanno provocato turbolenze economiche senza precedenti e una crisi del costo della vita in Europa, la cui evoluzione è altamente incerta;
- J. considerando che l'industria ad alta intensità energetica, che impiega otto milioni di lavoratori in Europa, deve far fronte a prezzi dell'energia elevati, con prezzi del gas circa sei volte superiori alla media degli ultimi 10 anni e oltre quattro volte superiori a quelli degli Stati Uniti;
- K. considerando che l'istruzione, la formazione professionale e l'istruzione superiore hanno un impatto globale e rilevante sulla qualità dei posti di lavoro e sul futuro dell'industria europea nel contesto dell'autonomia strategica aperta e delle transizioni verde e digitale; che la comunità universitaria svolge un ruolo chiave in termini di innovazione e ricerca nell'industria;
- L. considerando che l'Unione ha l'obiettivo di raggiungere una copertura minima dell'80 % della contrattazione collettiva negli Stati membri, in linea con la direttiva relativa a salari minimi adeguati⁽⁶⁾;
- M. considerando che l'industria necessita di norme stabili e prevedibili per garantire condizioni di parità e combattere le pratiche sleali dei paesi terzi e dell'Unione; che l'UE dovrebbe continuare a promuovere un'economia aperta basata su una concorrenza leale all'interno dell'Europa e nelle sue relazioni con i partner internazionali;
- N. considerando che ciò include il consolidamento dei partenariati dell'UE con l'America latina e la ratifica dei suoi accordi con il Cile, la Nuova Zelanda e il Messico; che ciò include altresì la ratifica dell'accordo bilaterale in sospeso con il Mercosur, a condizione che gli impegni assunti prima della ratifica in materia di cambiamenti climatici, deforestazione e altre preoccupazioni siano soddisfacenti; che ciò significa anche monitorare gli ulteriori negoziati e l'eventuale conclusione dell'accordo con l'Australia, sollecitare l'avvio di negoziati su un accordo bilaterale con Taiwan in materia di investimenti e far progredire il nostro partenariato tra pari con l'Africa a seguito del vertice Unione europea-Unione africana del 2022; che la politica commerciale dell'UE dovrebbe mirare a garantire che i nostri accordi di libero scambio includano capitoli solidi sullo sviluppo sostenibile, tra cui sanzioni applicabili in ultima istanza, norme del lavoro rigorose in linea con le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e impegni in materia di ambiente e cambiamenti climatici;
- O. considerando che l'UE, grazie alle sue istituzioni di fama mondiale, alle sue imprese ingegneristiche e alla sua forza lavoro altamente qualificata, è leader mondiale nella ricerca e nell'innovazione, compresa l'innovazione industriale;
1. apprezza la comunicazione della Commissione del 1° febbraio 2023 dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette»; ritiene che la strategia industriale europea debba essere concepita sia per garantire la leadership europea nelle tecnologie energetiche pulite sia per migliorare la base industriale esistente e sostenerne la trasformazione in futuro, nell'ottica di creare posti di lavoro di qualità e una crescita economica per tutti gli europei ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal;
 2. sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità di produzione dell'UE nelle tecnologie strategiche fondamentali, quali l'energia solare ed eolica, le pompe di calore, le reti elettriche, le batterie, lo stoccaggio di energia a lungo termine, la produzione di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e i materiali da costruzione sostenibili prefabbricati;
 3. sottolinea l'importanza che la Commissione sviluppi pienamente i percorsi di transizione, definendo le azioni e le misure di sostegno necessarie per mantenere la competitività di tutti i settori e al contempo decarbonizzarli, al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e Green Deal;

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

Giovedì 16 febbraio 2023

4. chiede alla Commissione e al Consiglio di tenere conto delle seguenti considerazioni al fine di garantire che il piano consegua gli obiettivi dell'autonomia strategica aperta e delle transizioni verde e digitale, sia veramente europeo, garantisca la competitività dell'Europa, miri a sviluppare la capacità industriale in tutta l'Unione e tuteli l'integrità del mercato unico, assicurando nel contempo che i posti di lavoro rimangano in Europa e che gli europei siano in possesso di competenze adeguate per far fronte alle sfide attuali;

Un contesto normativo prevedibile e semplificato

5. sottolinea che i percorsi di transizione devono aumentare la certezza degli investitori e la prevedibilità normativa a lungo termine e fungere da linee guida per azioni strategiche future che, a loro volta, devono orientare le decisioni industriali e di investimento future;

6. invita la Commissione a elaborare una strategia efficace per ridistribuire, trasferire e delocalizzare le industrie in Europa, diversificando le catene di approvvigionamento e riducendo le emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto dei positivi effetti di ricaduta in tutti gli Stati membri;

7. osserva che le norme europee saranno utilizzate per promuovere la diffusione delle tecnologie strategiche; ritiene che le norme europee svolgano un ruolo molto importante nel funzionamento del mercato unico e possano rafforzare la competitività dell'industria europea, ridurre i costi e migliorare la sicurezza, nonché aumentare l'efficienza produttiva e innovativa; sottolinea l'importanza di una forte presenza europea negli organismi internazionali di normazione;

8. invita la Commissione ad adeguare la sua strategia industriale per la competitività all'espansione e alla commercializzazione di tecnologie strategiche nell'Unione, per colmare il divario fra innovazione e diffusione sul mercato, fornendo il finanziamento del rischio per le tecnologie e i progetti dimostrativi in fase iniziale e sviluppando catene del valore in fase precoce, in modo da sostenere le tecnologie su scala commerciale a zero emissioni e gli altri prodotti ecosostenibili rispetto ad altri;

9. sottolinea la necessità di garantire procedure di autorizzazione rapide e una certa prevedibilità al fine di porre in atto nuovi progetti volti a utilizzare fonti di energia pulita e rinnovabile, e a migliorare la sostenibilità di quelli esistenti il più rapidamente possibile, nel contempo riducendo al minimo gli oneri amministrativi e nel pieno rispetto del quadro normativo; incoraggia, in tale contesto, la Commissione e gli Stati membri a trattare quanto prima le richieste di misure di sostegno relative alla pianificazione, alla costruzione e al funzionamento di tali progetti;

10. prende atto della proposta della Commissione relativa a una legge sulle materie prime critiche; ricorda l'importanza di un accesso sicuro alle materie prime critiche come requisito essenziale per la trasformazione ecologica e digitale, per il conseguimento dei nostri obiettivi climatici, per catene del valore competitive in Europa e per il rafforzamento dell'indipendenza strategica; ricorda inoltre la necessità di sviluppare mercati secondari stabili e di riciclaggio, nonché di effettuare ricerche sulla sostituzione delle materie prime critiche; insiste sulla necessità di sfruttare appieno le potenzialità delle risorse nazionali nel rispetto di standard adeguati; è fermamente convinto che i progetti strategici europei necessitino di autorizzazioni più rapide e trasparenti, di accesso a nuovi finanziamenti e di un quadro politico coerente;

11. sottolinea l'importanza di una transizione giusta volta a mantenere posti di lavoro e occupazione di qualità in Europa attraverso una maggiore competitività industriale; chiede misure adeguate per sostenere la reindustrializzazione e prevenire la deindustrializzazione delle regioni europee attraverso progetti strategici di investimento interregionale e piani di sviluppo per le regioni vulnerabili, in particolare nelle regioni in transizione, nelle zone rurali e remote;

12. insiste sul fatto che la Commissione, nella sua valutazione d'impatto, dovrebbe effettuare un test di sovranità al fine di valutare il potenziale impatto della legislazione e dei fondi europei sulla creazione di nuove dipendenze indesiderate, in particolare le dipendenze da economie non di mercato e da partner inaffidabili; chiede inoltre alla Commissione di esaminare, a tale riguardo, la legislazione fondamentale esistente nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione;

Energia e dipendenze

13. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'approvvigionamento energetico per il prossimo inverno e a presentare piani supplementari e ambiziosi, ad adottare tutte le misure necessarie per accelerare le capacità di produzione di energia sicura, pulita e a prezzi accessibili da mettere a disposizione delle nostre industrie e per aumentare il risparmio energetico e le misure di efficienza energetica; accoglie favorevolmente, in tale contesto, l'intenzione della Commissione di riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica;

Giovedì 16 febbraio 2023

14. sottolinea l'importanza di rilanciare il mercato dell'idrogeno, lavorando nel contempo a favore dell'idrogeno pulito, valutando il ruolo delle sue varie tipologie, rendendo la sua produzione più rapida e meno burocratica e sviluppando con urgenza un piano per la creazione delle infrastrutture necessarie;

15. insiste sull'importanza della prevedibilità, della certezza e dei segnali a lungo termine per gli investitori e gli altri operatori economici al fine di agevolare e promuovere i cambiamenti vitali in tutta l'economia;

16. sottolinea l'importanza di rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE potenziando le sue capacità nelle tecnologie strategiche fondamentali individuate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un piano industriale Green Deal per l'era zero delle reti», nonché in altre tecnologie fondamentali per la competitività industriale europea, come le tecnologie abilitanti fondamentali; accoglie con favore il lancio alla fine del 2022 dell'Alleanza europea per l'industria fotovoltaica solare e della piattaforma europea per le tecnologie pulite;

Onere normativo

17. ribadisce la necessità di ridurre gli oneri amministrativi superflui a carico delle imprese, in particolare delle PMI e delle start-up, mantenendo nel contempo gli standard più elevati in materia di protezione dei consumatori, dei lavoratori, della salute e dell'ambiente; continua a sostenere il principio «one in, one out» per raggiungere tale obiettivo;

18. sostiene l'introduzione, da parte della Commissione, di un test di competitività nell'ambito dell'elaborazione di una nuova legislazione, tenendo presente che qualsiasi valutazione dovrebbe considerare anche la protezione e le garanzie dei lavoratori e dei diritti sociali; considera che, per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, le misure proposte nel contesto del presente piano dovranno, se del caso, sfruttare e ispirare una normativa favorevole all'innovazione, in linea con il principio di innovazione, che fornisca sostegno affinché il cospicuo capitale di conoscenze dell'Unione si trasformi più rapidamente e più intensamente in innovazione;

Accesso più rapido a finanziamenti sufficienti e al Fondo europeo per la sovranità

19. sottolinea che le nuove iniziative politiche, i nuovi obiettivi e i nuovi compiti finanziati dal bilancio dell'UE, compresi i progetti transfrontalieri e a livello dell'UE, devono essere finanziati con fondi supplementari nuovi; sottolinea che la revisione intermedia del QFP rappresenta un'opportunità tempestiva e unica per integrare eventuali nuovi fondi nel bilancio dell'UE;

20. invita la Commissione a effettuare una chiara valutazione dei costi e delle carenze di investimenti, tenendo conto altresì della legge per la riduzione dell'inflazione e del suo impatto sull'Unione nel suo complesso e nei singoli Stati membri;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a subordinare il finanziamento dell'UE a pertinenti requisiti connessi a obiettivi di politica pubblica, in particolare requisiti sociali, ambientali e finanziari, così come il rispetto dei diritti dell'UE in materia di lavoro, delle norme e delle migliori condizioni di lavoro, che dovrebbero essere soddisfatti dai beneficiari fintantoché ricevono sostegno pubblico, garantendo nel contempo una concorrenza leale e aperta, condizioni di parità tra le nostre imprese e il rispetto dei principi fondamentali su cui si basa il nostro mercato unico;

22. sottolinea che le recenti sfide geopolitiche che l'Unione si trova ad affrontare dimostrano che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la sua autonomia strategica aperta, anche nel settore della difesa;

23. sottolinea la necessità di rafforzare il programma InvestEU nella prossima revisione intermedia del QFP, in linea con gli obiettivi del Green Deal; ricorda l'importanza di rivedere il regolamento InvestEU⁽⁷⁾ al fine di ampliare la portata del sostegno al capitale e creare un'ulteriore finestra per gli investimenti nei settori strategici per aiutare le imprese, oltre alle PMI, e supportare quelle che hanno risentito degli effetti dell'invasione russa in Ucraina, della crisi energetica, dell'inflazione, e quelle su cui potrebbe avere un impatto la legge per la riduzione dell'inflazione; insiste sull'importanza di ridurre la burocrazia e semplificare le procedure di domanda per migliorare la capacità di assorbimento;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Giovedì 16 febbraio 2023

24. ritiene essenziale che la proposta relativa al nuovo Fondo europeo di sovranità sia basata su questa valutazione in modo da rispondere a esigenze reali, identifichi i fondi esistenti, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'attuale QFP, e faccia quanto più possibile ricorso ai fondi esistenti che non sono stati ancora utilizzati e fornисca nuovi fondi; insiste sul fatto che il Fondo non deve essere finanziato a spese dei fondi di coesione o dei fondi già impegnati;

25. pone l'accento sul fatto che le nuove risorse proprie sono un fattore chiave per consentire all'Unione di attuare le sue priorità politiche; sottolinea che l'introduzione di tali nuove risorse proprie garantirebbe un finanziamento sostenibile del bilancio dell'UE a lungo termine, al fine di evitare che le nuove priorità dell'UE siano finanziate a scapito dei programmi e delle politiche dell'UE esistenti; ritiene che l'introduzione di nuove risorse proprie, come concordato nell'accordo interistituzionale giuridicamente vincolante del 16 dicembre 2020, produrrà benefici duraturi; esorta, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri coinvolti nei negoziati sulla cooperazione rafforzata a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo sull'imposta sulle transazioni finanziarie entro la fine di giugno 2023; chiede inoltre alla Commissione di essere ancora più ambiziosa e di presentare proposte per nuove risorse proprie autentiche;

26. ritiene che il Fondo europeo per la sovranità dovrebbe rafforzare la nostra autonomia strategica aperta in modo globale, così come le transizioni verde e digitale in modo globale, che dovrebbe essere integrato nel QFP nell'ambito della revisione approfondita dell'attuale QFP e dovrebbe altresì mobilitare investimenti privati;

27. considera, inoltre, che il fondo dovrebbe finanziare infrastrutture energetiche transfrontaliere, evitando effetti «lock-in» sui combustibili fossili, e finanziando la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza energetica, rafforzando il percorso verso il Green Deal europeo, nonché la cibersicurezza, la competitività industriale, l'economia circolare, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile;

28. ritiene che il fondo dovrebbe altresì aumentare gli investimenti europei in tutta l'Unione in settori strategici chiave, tra cui la sanità, le materie prime e lo spazio; ritiene che tali investimenti siano fondamentali per aumentare la nostra autonomia strategica aperta e ridurre le nostre dipendenze nei settori strategici;

29. ritiene che uno degli obiettivi del fondo sia anche quello di evitare la frammentazione causata dai sistemi nazionali e garantire una risposta europea veramente coesa alla crisi attuale; evidenzia i molteplici vantaggi che comporta il fatto di operare attraverso il bilancio dell'UE anziché attraverso la fornitura di un aiuto di Stato nazionale non coordinata; si oppone fermamente a qualsiasi tentativo di allentare le norme in materia di aiuti di Stato senza fornire una soluzione europea a tutti gli Stati membri che non dispongono di ampie capacità di bilancio per fare affidamento su massicci aiuti di Stato;

30. insiste sul fatto che qualsiasi nuovo fondo dovrebbe essere istituito attraverso la procedura legislativa ordinaria ed essere integrato nel QFP, in modo da garantire il pieno controllo da parte del Parlamento; ritiene che i massimali del QFP dovrebbero essere adeguati per tenere conto di tutti i nuovi fondi, iniziative politiche e obiettivi o compiti finanziati dal bilancio dell'UE; osserva, in tale contesto, che il bilancio dell'UE è attualmente soggetto a pressioni inflazionistiche;

31. invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) al fine di sostenere i programmi di lavoro a tempo ridotto, il reddito dei lavoratori e i lavoratori che sarebbero messi in cassa integrazione a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia;

32. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sfruttare tutto il potenziale degli attuali strumenti per gli appalti pubblici verdi per consentire a tutti i livelli di governance di compiere scelte intelligenti e strategiche in materia di appalti e rafforzare la base industriale dell'UE; sollecita a questo proposito la Commissione a pubblicare quanto prima orientamenti strategici in materia di appalti pubblici; esorta la Commissione a sviluppare soluzioni politiche per incoraggiare appalti più sostenibili; ritiene, in questo contesto, che l'uso di criteri di aggiudicazione sociali e ambientali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici andrebbe esteso, in quanto contribuirebbe a stimolare la transizione sostenibile in modo armonizzato e coordinato in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad applicare rigorosamente la clausola sociale della vigente

Giovedì 16 febbraio 2023

direttiva UE sugli appalti pubblici⁽⁸⁾; ricorda che, secondo l'attuale diritto dell'UE, dovrebbe essere possibile includere anche clausole che garantiscano il rispetto dei contratti collettivi senza violare il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici;

33. è convinto che, ad oggi, il potenziale di integrazione delle considerazioni innovative, sociali e ambientali della direttiva sugli appalti pubblici sugli appalti pubblici sia stato sfruttato solo in parte nell'UE; invita gli Stati membri e la Commissione a fare il miglior uso possibile delle norme esistenti per promuovere la produzione e l'uso dei prodotti fabbricati nell'UE; chiede di utilizzare tale direttiva, compresi i partenariati per l'innovazione, per riconquistare la sovranità sui settori essenziali, contribuire a promuovere un'economia sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale e rafforzare le imprese locali, in particolare le PMI;

34. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai settori ad alta intensità energetica nei capitoli REPowerEU attualmente in fase di elaborazione; ritiene che il sostegno finanziario alla transizione di questo settore debba essere rafforzato, se necessario, al fine di assicurarne la competitività e la sostenibilità nel contesto dei prezzi elevati dell'energia;

Aiuti di Stato

35. è profondamente convinto che la forte regolamentazione degli aiuti di Stato nel mercato unico sia un elemento essenziale del benessere economico dell'Europa, in quanto facilita una solida concorrenza in condizioni di parità senza distorsioni;

36. sottolinea che le norme dell'UE sugli aiuti di Stato dovrebbero essere semplificate e consentire flessibilità al fine di conseguire gli obiettivi strategici dell'Europa; accoglie con favore, a questo proposito, il lavoro preparatorio della Commissione su un quadro temporaneo di crisi e transizione, anche per le imprese che producono articoli strategici, come le tecnologie trasformative e le tecnologie innovative pulite, e per scopi energetici; sottolinea che un'eventuale flessibilità dovrebbe essere mirata, temporanea, proporzionata e coerente con gli obiettivi politici dell'UE;

37. sostiene la Commissione nel proporre un quadro di incentivi fiscali che non siano distorsivi per il mercato unico;

38. sottolinea, tuttavia, che norme non coordinate sugli aiuti di Stato in tutta Europa ostacolerebbero la ripresa economica e metterebbero a rischio l'esistenza del mercato unico; ritiene che i controlli sugli aiuti di Stato siano destinati a migliorare il benessere dei consumatori e a preservare la parità di condizioni;

39. ritiene che la Commissione debba tenere conto del potenziale effetto di qualsiasi riforma delle norme sugli aiuti di Stato sul mercato unico;

40. esprime preoccupazione riguardo ai tempi necessari per la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, nonché riguardo ai lunghi tempi di attesa per le decisioni della Commissione sulle notifiche degli aiuti di Stato; invita la Commissione a riformare e razionalizzare il sistema di notifica di modo che qualsiasi notifica sia completata al massimo entro sei mesi;

41. riconosce il contributo del regolamento comunitario sulle concentrazioni⁽⁹⁾ al corretto funzionamento del mercato interno e invita la Commissione a continuare a promuoverne e applicarne i principi fondamentali; esorta nel contempo la Commissione ad accelerare gli sforzi per rispettare il suo impegno a rivedere la sua comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini del diritto UE in materia di concorrenza, al fine di adattarla all'accresciuta concorrenza globale in determinati settori strategici chiave;

Miglioramento della qualità dei posti di lavoro e delle competenze

42. sottolinea che la strategia industriale europea dovrebbe contribuire a rafforzare il modello europeo di economia sociale di mercato; sottolinea l'importanza di promuovere la parità di genere e le pari opportunità in tale contesto;

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Giovedì 16 febbraio 2023

43. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il piano industriale dell'UE possa contribuire al conseguimento di una transizione giusta e dei suoi obiettivi quali la creazione di posti di lavoro di qualità con condizioni di lavoro eque e una buona retribuzione, la promozione della contrattazione collettiva e il rispetto dei contratti collettivi;

44. sottolinea l'importanza dell'accesso alla formazione e alla riqualificazione per i lavoratori delle industrie e dei settori che devono essere sottoposti a cambiamenti radicali in vista della transizione verde e digitale; evidenzia che le qualifiche e le competenze certificate offrono un valore aggiunto ai lavoratori, migliorando la loro posizione nel mercato del lavoro, e possono essere trasferite nelle transizioni nel mercato del lavoro; chiede che la politica pubblica sulle competenze sia orientata alla certificazione e alla convalida delle qualifiche e delle competenze;

45. accoglie con favore il contributo del piano alla creazione di una forza lavoro altamente qualificata per l'industria europea, rafforzando la pertinenza delle competenze, utilizzando patti locali per le competenze, sostenendo nel contempo lo sviluppo di sportelli unici e poli locali per lo sviluppo delle competenze, e la sua ambizione di sfruttare i talenti all'interno dell'UE e di migliorare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché di attrarre manodopera qualificata da paesi terzi attraverso il bacino di talenti dell'UE; invita la Commissione a presentare un piano per migliorare l'attrattiva dell'Europa quale luogo di lavoro per ingegneri e accademici;

46. chiede che il piano industriale dell'UE crei sinergie e collegamenti con le politiche generali in materia di istruzione, dato l'elevato impatto di tale settore; sottolinea la necessità di coordinarsi con la strategia europea per le università al fine di promuovere la cooperazione con l'ecosistema industriale, in particolare attraverso azioni strategiche di ricerca e innovazione; evidenzia l'importanza della formazione professionale al fine di disporre di personale qualificato con competenze verdi e digitali nelle industrie;

47. sottolinea che è necessario che il piano contribuisca al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi per il 2030 quali stabiliti nel programma strategico «Percorso per il decennio digitale», anche attraverso la creazione di un accesso all'occupazione per i giovani non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), e per le persone con bassi livelli di competenze;

48. richiama l'attenzione sul fatto che, sebbene la formazione generale nell'UE sia aumentata costantemente, è ancora notevolmente al di sotto dell'obiettivo di far sì che entro il 2030 il 60 % della popolazione adulta partecipi ogni anno ad attività di formazione, e questo anche a causa della mancanza di interesse e della percezione della mancanza di necessità; sottolinea che i sistemi di compensazione basati sulle competenze sono uno strumento utile per aumentare la diffusione della formazione;

Commercio aperto ed equo per catene di approvvigionamento resilienti

49. ricorda che un posto di lavoro su cinque nell'Unione dipende dalle esportazioni; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a promuovere nuovi partenariati economici con paesi democratici, in modo che l'Unione e i suoi partner possano, tra l'altro, affrontare insieme i cambiamenti climatici e le conseguenze dell'aggressione russa;

50. invita la Commissione a valutare le attuali dipendenze e a trovare fonti alternative per diversificare le catene di approvvigionamento dell'Europa per le tecnologie e le materie prime critiche e sottolinea la necessità di coordinare meglio gli sforzi congiunti volti a creare catene di approvvigionamento resilienti per soddisfare le esigenze industriali dell'UE; prende atto dell'imminente proposta di normativa sulle materie prime critiche;

51. accoglie con favore gli strumenti adottati durante questo mandato per combattere le pratiche sleali dei partner commerciali, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e i sussidi esteri; invita la Commissione a fare pieno uso di tali strumenti; invita altresì la Commissione ad adottare una posizione più decisa nella lotta alla concorrenza globale sleale, come quella causata da aiuti di Stato ingiustificati;

52. invita inoltre la Commissione a proporre una «nuova generazione di partenariati nel mondo», che sfrutti appieno la leva economica e politica dell'UE con i suoi attuali partner commerciali per garantire che l'Unione ottenga il massimo per le sue esportazioni e importazioni industriali, promuovendo al contempo i suoi valori e standard, non da ultimi i diritti umani e il Green Deal europeo; invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti della politica commerciale di cui dispone l'Europa per accrescere la sua prosperità mediante la ricerca e l'instaurazione di nuovi partenariati commerciali, nonché per proteggere il mercato unico dalle distorsioni provenienti da paesi terzi;

Giovedì 16 febbraio 2023

53. esorta la Commissione a garantire che questi partenariati sostengano la transizione verso un'industria verde nell'UE e nei paesi partner;

54. sottolinea la necessità di una riforma urgente dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per garantirne l'efficacia, preservare il sistema commerciale globale basato su regole, evitare la corsa alle sovvenzioni e la concorrenza sleale e assicurarsi di avere un organo di risoluzione delle controversie funzionante per far rispettare le regole concordate a livello multilaterale;

55. sottolinea l'importanza di attuare più rapidamente le disposizioni del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti al fine di creare resilienza e rafforzare le catene di approvvigionamento strategiche;

Legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione (IRA)

56. esprime preoccupazione per le disposizioni dell'IRA, che discriminano le imprese dell'UE, ed esorta la Commissione a collaborare con il governo statunitense per trovare una soluzione compatibile con le regole dell'OMC in seno alla task force sull'IRA; riconosce, tuttavia, l'obiettivo dell'IRA di promuovere la produzione pulita e l'innovazione nelle tecnologie pulite e di accelerare gli sforzi in materia di clima;

57. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare rapidamente il potenziale impatto dell'IRA sull'industria europea e sulla sua competitività, tenendo conto delle attuali sfide per quanto riguarda le catene di approvvigionamento al limite delle loro capacità e gli elevati costi dell'energia, dei trasporti e delle materie prime;

58. constata che alcune componenti dell'IRA e gli ingenti finanziamenti mobilitati potrebbero comportare difficoltà per il commercio e gli investimenti transatlantici;

59. invita la Commissione a collaborare con gli Stati Uniti per rendere la attuazione dell'IRA il più possibile compatibile con gli interessi europei; chiede alla Commissione di garantire, in particolare, che l'UE rientri nelle eccezioni previste dall'IRA per i paesi che partecipano a una cooperazione di libero scambio e che i prodotti europei siano ammissibili ai crediti d'imposta allo stesso modo dei prodotti statunitensi;

60. invita la Commissione a collaborare con paesi che condividono gli stessi principi per influenzare l'attuazione dell'IRA, in particolare in settori strategici per l'economia europea; sottolinea che l'UE dovrebbe essere pronta a presentare, attraverso il sistema di risoluzione delle controversie, una denuncia contro l'IRA qualora dalla valutazione risulti che detta legge continua a essere discriminatoria nella sua attuazione;

o

o o

61. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, in vista della sua distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0054

Seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sul seguito da dare alle misure richieste dal Parlamento per rafforzare l'integrità delle istituzioni europee (2023/2571(RSP))**

(2023/C 283/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le misure per il rafforzamento dell'integrità, dell'indipendenza e della responsabilità quali adottate dalla Conferenza dei presidenti l'8 febbraio 2023,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica»⁽²⁾,
- visti il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato il 14 settembre 2022 dalla Presidente della Commissione e il programma di lavoro della Commissione per il 2023,
- vista la sua decisione del 27 aprile 2021 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio⁽³⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio⁽⁴⁾,
- vista la decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom)⁽⁵⁾,
- visti gli articoli 10 e 11 del suo regolamento e il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo,
- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che le indagini in corso da parte delle autorità belghe hanno portato alla luce sospetti fondati di corruzione, riciclaggio e partecipazione a un'organizzazione criminale che coinvolgono tre deputati in carica al Parlamento europeo e un ex deputato, così come altri membri del personale, in particolare da parte del Marocco e del Qatar, oltre ad altri Stati;

B. considerando che il 15 dicembre 2022 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la sua risoluzione sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee; che la risoluzione ha chiesto l'adozione di una serie di misure urgenti per rafforzare l'integrità, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni dell'UE;

C. considerando che la Presidente del Parlamento europeo ha presentato progetti di proposte sulla riforma delle norme etiche del Parlamento che sono state approvate in occasione di una riunione della Conferenza dei presidenti tenutasi a inizio gennaio 2023;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0448.

⁽²⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.

⁽³⁾ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 127.

⁽⁴⁾ GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

Giovedì 16 febbraio 2023

D. considerando che la trasparenza e la responsabilità sono una condizione preliminare per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE e che pertanto la corruzione costituisce un grave attacco alla democrazia europea; che le recenti rivelazioni hanno portato a un maggiore interesse pubblico verso le misure messe in atto per garantire la trasparenza, l'indipendenza e la responsabilità dei deputati al Parlamento europeo, così come verso le misure delle altre istituzioni in quest'ambito; che la fiducia dell'opinione pubblica nel Parlamento europeo è stata scossa dalle accuse di corruzione da parte di attori stranieri;

E. considerando che è essenziale garantire che i processi democratici non siano orientati da interessi privati ed esterni e che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati; che le istituzioni dell'UE e i loro funzionari devono proteggere l'integrità dei principi e dei valori democratici dell'UE;

F. considerando che i meccanismi interni di monitoraggio e di allerta delle istituzioni dell'UE hanno drammaticamente fallito nell'individuare la corruzione e le ingerenze straniere in corso; che le tutele e i meccanismi sanzionatori esistenti si sono dimostrati inefficaci nel dissuadere i suddetti comportamenti criminali;

1. ribadisce la sua profonda costernazione dinanzi alle recenti accuse di corruzione, che condanna con forza, a carico di deputati ed ex deputati al Parlamento europeo, e conferma la sua politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione sotto qualsiasi forma e a qualsiasi livello; insiste sul fatto che l'ampiezza delle indagini in corso impongono al Parlamento e alle istituzioni dell'UE di reagire con un'unità inequivocabile e con ferma determinazione in modo interistituzionale e imparziale, adottando misure forti e immediate;

2. osserva che non è mai stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria per violazioni del codice di condotta dei deputati, nonostante nelle relazioni annuali del comitato consultivo sulla condotta dei deputati siano state documentate almeno 26 violazioni; ritiene che sia della massima importanza garantire la piena attuazione delle norme vigenti in materia di trasparenza e responsabilità, comprese sanzioni finanziarie per le violazioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo; chiede una revisione dell'elenco delle attività dei deputati passabili di sanzioni onde contribuire a migliorare il rispetto dei loro obblighi e responsabilità, compresa una revisione dell'articolo 176 del regolamento del Parlamento europeo, al fine di istituire un quadro solido e visibile che sia applicabile e dissuasivo;

3. osserva che le leggi sono essenziali nella lotta alla corruzione e ai comportamenti criminali, ma che da sole non possono impedire comportamenti criminali da parte di singoli deputati, ex deputati, agenti o funzionari del Parlamento europeo o di altre istituzioni europee; insiste sulla necessità di individuare e colmare potenziali lacune nelle norme e nelle procedure delle istituzioni che facilitino i comportamenti illeciti;

4. osserva che tutte le istituzioni dell'UE dispongono di meccanismi in materia di trasparenza e responsabilità; sottolinea che tali meccanismi e strumenti devono essere riesaminati e rivisti, ove opportuno, anche al fine di individuare la vulnerabilità alle ingerenze straniere;

5. osserva che, nel caso dei deputati e degli ex deputati sottoposti a indagine, sarebbero state utilizzate ONG come vettori di ingerenze straniere nella democrazia parlamentare europea; sollecita un riesame delle norme vigenti al fine di accrescere la trasparenza e la responsabilità delle ONG, in particolare delle norme connesse alla governance, al bilancio, all'influenza straniera e alle persone che esercitano un controllo significativo; sottolinea che le ONG che ricevono denaro da terzi che non sono tenuti a iscriversi nel registro per la trasparenza, devono pubblicare le loro fonti di finanziamento fornendo le stesse informazioni di tutti i soggetti regolarmente iscritti; chiede l'immediato congelamento di tutti i finanziamenti pubblici dell'UE a favore di tali ONG se non sono pubblicate tali informazioni; chiede un preliminare esame finanziario completo delle ONG prima che siano iscritte nel registro per la trasparenza dell'UE, la pubblicazione degli accordi contrattuali tra la Commissione europea e le ONG, e l'elaborazione di una chiara definizione di ONG autorizzate a iscriversi nel registro per la trasparenza e ammissibili a ricevere finanziamenti dell'UE;

6. ribadisce il suo pieno sostegno alle proposte presentate per rafforzare la trasparenza, l'integrità e la responsabilità, come indicato nella sua risoluzione del 15 dicembre 2022;

Giovedì 16 febbraio 2023

7. osserva che le proposte iniziali volte a rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità presentate dalla Presidente del Parlamento europeo l'8 febbraio 2023 rappresentano un primo passo necessario per rispondere all'urgente necessità che l'istituzione garantisca la responsabilità, la trasparenza e l'integrità delle istituzioni dell'UE; osserva che il piano adottato dalla Conferenza dei presidenti contempla alcune misure votate dal Parlamento nel dicembre 2022 e non esclude l'esame di altre misure nell'ambito di un più ampio processo di riforma; si impegna a dare seguito a tutte le misure adottate nella risoluzione di dicembre e ribadisce la sua ambizione di adottare tutte le misure necessarie per garantire la responsabilità, la trasparenza e l'integrità delle istituzioni dell'UE; si impegna, d'ora in poi, a favore di un processo aperto e trasparente al fine di dimostrare al pubblico un forte impegno a riformare e riguadagnare la fiducia dei cittadini;

8. chiede la piena attuazione senza indugio di tutte le misure e le richieste adottate nella risoluzione di dicembre; chiede l'adozione di misure supplementari e più ampie, in particolare per quanto concerne la protezione, il monitoraggio, le segnalazioni e la sorveglianza degli informatori; chiede che le decisioni e le deliberazioni in materia di trasparenza, responsabilità e integrità siano prese nell'ambito di riunioni pubbliche, garantendo in tal modo in linea di principio la responsabilità e la sorveglianza, a meno che una preoccupazione legittima e urgente non richieda riservatezza;

9. affida alla commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo (INGE 2) il compito di individuare potenziali carenze nelle norme del Parlamento e di formulare proposte di riforma, in linea con la risoluzione di dicembre, basandosi sul lavoro della commissione per gli affari costituzionali, collaborando con quest'ultima, e sulle migliori pratiche di altri parlamenti;

10. rinnova, in particolare, il suo invito di lunga data alla Commissione a presentare quanto prima una proposta per l'istituzione di un organismo indipendente ed efficace responsabile delle questioni di etica, in linea con la risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2021; deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato tale proposta, nonostante la sua inclusione da parte della Presidente della Commissione nella lettera di incarico della commissaria Věra Jourová nel 2019, e si rammarica del fatto che il piano d'azione della Presidente del Parlamento europeo non preveda alcuna misura per accelerare il processo; esorta la Commissione a presentare la sua proposta di istituire un organismo etico indipendente al più tardi entro marzo 2023, in linea con la risoluzione del Parlamento del febbraio 2022 sull'istituzione di un organismo etico indipendente;

11. deplora che le misure adottate non includano proposte relative a una riforma credibile del comitato consultivo sulla condotta dei deputati; si impegna a riformare il comitato consultivo in linea con la sua proposta relativa a un organismo etico indipendente, fino a quando l'organismo etico indipendente dell'UE non sarà in grado di assumere l'attuale ruolo del comitato consultivo, consentendogli di controllare i deputati di propria iniziativa, consentendo a chiunque di presentare denunce motivate, introducendo controlli proattivi delle dichiarazioni di interessi dei deputati e garantendo un sistema più efficace e trasparente di sanzioni più severe nei confronti dei deputati e degli ex deputati;

12. raccomanda verifiche supplementari per gli assistenti parlamentari e il personale che lavora in ambiti politici sensibili, in particolare nel settore degli affari esteri, della sicurezza e della difesa; è del parere che i membri del personale che lavorano in tali settori potrebbero essere considerati persone politicamente esposte secondo la definizione contenuta nella direttiva antiriciclaggio; è del parere che i viaggi pagati da paesi terzi dovrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva di un organo specifico del Parlamento;

13. ritiene essenziale l'introduzione di un «periodo di riflessione» di sei mesi per i deputati nel periodo immediatamente successivo al termine dei rispettivi mandati e ritiene che il periodo debba essere definito tenendo conto delle norme applicabili ad esempio agli ex commissari quando intraprendono attività di lobbying in relazione al Parlamento europeo;

14. si impegna a garantire risorse adeguate per il segretariato del registro per la trasparenza al fine di garantire che le iscrizioni sulle attività di lobbying dei gruppi di interesse, delle lobby e delle ONG possano essere verificate con esattezza e che le attività di lobbying diventino più trasparenti;

15. chiede l'interdizione per i deputati di svolgere attività accessorie remunerate che potrebbero creare un conflitto di interessi con il loro mandato;

16. accoglie con favore le misure adottate per aumentare la trasparenza delle dichiarazioni finanziarie dei deputati, che richiedono maggiori informazioni sui lavori accessori e sulle attività esterne dei deputati, compresi l'importo esatto dei redditi accessori che percepiscono i clienti per conto dei quali lavorano a titolo oneroso; ribadisce il suo invito a prendere in considerazione ulteriori salvaguardie contro la corruzione, come una dichiarazione patrimoniale da parte dei deputati all'inizio e alla fine di ciascun mandato;

Giovedì 16 febbraio 2023

17. chiede di estendere agli assistenti parlamentari accreditati e al personale l'obbligo per i deputati in merito alle relazioni o alle risoluzioni specifiche o nelle situazioni in cui i deputati al PE svolgono un ruolo attivo ed esercitano un'influenza chiara e immediata sull'evoluzione di fascicoli specifici, di dichiarare tutte le riunioni programmate con i rappresentanti diplomatici di paesi terzi e soggetti terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, tranne in casi specifici, ad esempio quando la citazione di una persona o di un'organizzazione comprometterebbe la tutela della vita o l'integrità di una persona, quando altri motivi imperativi di interesse pubblico richiedono riservatezza, nel caso di riunioni con persone fisiche a titolo strettamente personale e non in associazione con altri, o nel caso di riunioni spontanee o riunioni di carattere puramente privato o sociale;

18. osserva che nella risoluzione di dicembre il Parlamento ha chiesto una revisione dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 22 quater, al fine di allinearla alle norme della direttiva sugli informatori; ribadisce tale invito e chiede, inoltre, la revisione delle norme sugli informatori applicabili agli assistenti;

19. accoglie con favore le misure adottate nei confronti dei rappresentanti del Qatar a seguito delle rivelazioni; ribadisce tuttavia la sua profonda preoccupazione per le accuse di corruzione da parte delle autorità marocchine e chiede l'attuazione delle stesse misure per i rappresentanti del Marocco; ribadisce il suo impegno a indagare e ad affrontare in modo approfondito i casi di corruzione nei quali sono coinvolti paesi che tentano di acquisire influenza in seno al Parlamento;

20. ribadisce con la massima determinazione che il Parlamento europeo dovrebbe continuare a denunciare le violazioni dei diritti umani;

21. deplora il ricorso allo scandalo della corruzione per lanciare una campagna diffamatoria errata contro le ONG e diffondere disinformazione in merito alla mancanza di trasparenza del loro finanziamento; ribadisce il suo fermo sostegno alle organizzazioni della società civile che difendono i diritti umani e l'ambiente nel pieno rispetto delle norme in materia di trasparenza e integrità delle istituzioni europee;

22. ritiene che l'attuale quadro etico per i commissari debba essere ampliato al fine di colmare le lacune legislative esistenti, come l'assenza di uno statuto dei commissari; sottolinea che tale processo è strettamente legato al controllo e alla vigilanza parlamentari; è pertanto del parere che debba essere elaborato un siffatto statuto dei commissari conformemente alla procedura legislativa ordinaria; invita la Commissione a presentare una proposta di statuto dei commissari nell'ambito del pacchetto sulla difesa della democrazia europea;

23. invita la Commissione e il Consiglio a cooperare con il Parlamento per realizzare le riforme necessarie a garantire la prevenzione e la preparazione al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni dell'UE e di combattere la corruzione;

24. sostiene la necessità di un'azione urgente per attuare tutte le misure già approvate dal Parlamento; invita la commissione INGE 2 e gli altri organi competenti del Parlamento a rivedere le norme in materia di etica quanto prima, e al più tardi prima dell'estate, e chiede una valutazione pubblica dei progressi compiuti entro sei mesi;

25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0055

Istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sull'istituzione di un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica (2023/2555(RSP))**

(2023/C 283/08)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 9 e 10, l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 298,
- vista la lettera del 18 marzo 2022 della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Consiglio, che include il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica»,
- vista la lettera di incarico della Presidente della Commissione in data 1º dicembre 2019 a Věra Jourová, vicepresidente designata per i Valori e la trasparenza,
- visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, presentati il 16 luglio 2019 da Ursula von der Leyen in qualità di candidata alla carica di Presidente della Commissione europea,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica»⁽²⁾,
- visto il Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo,
- visto il suo regolamento, in particolare gli articoli 2, 10 e 11, l'articolo 176, paragrafo 1, l'allegato I, articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 6, e articoli 5 e 6, e l'allegato II,
- visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica⁽³⁾,
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che, nei suoi orientamenti politici del luglio 2019, la Presidente della Commissione si è impegnata a istituire un organismo responsabile delle questioni di etica; che la vicepresidente della Commissione per i Valori e la trasparenza ha assunto lo stesso impegno nella sua lettera di incarico; che il Parlamento ha già espresso il proprio sostegno a tale organismo; che tuttavia la Commissione non ha ancora presentato una proposta di accordo interistituzionale al fine di istituire organismo indipendente responsabile delle questioni di etica;

B. considerando che, in seguito alle recenti rivelazioni di casi di corruzione, il controllo pubblico e politico delle attuali norme e pratiche in seno al Parlamento e alle altre istituzioni è giustamente aumentato; che l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei loro rappresentanti eletti, dei commissari e dei funzionari sono di fondamentale importanza per rafforzare la fiducia dei cittadini, necessaria per garantire il funzionamento legittimo delle istituzioni democratiche;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0448.

⁽²⁾ GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 159.

⁽³⁾ GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385.

Giovedì 16 febbraio 2023

C. considerando che le norme etiche esistono già all'interno delle istituzioni dell'UE, ma sono molto frammentate e si basano solo su un approccio di autoregolamentazione; che la creazione di un organismo etico indipendente potrebbe contribuire a rafforzare la fiducia nelle istituzioni europee e nella loro legittimità democratica;

D. considerando che la dottrina Meroni elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea consente di delegare le competenze delle istituzioni dell'UE, comprese quelle non ancora esercitate, a organismi esterni;

1. ribadisce la sua profonda costernazione per i presunti atti di corruzione, che condanna con forza, in seno al Parlamento e afferma la sua politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione sotto qualsiasi forma;

2. ribadisce il proprio sostegno all'istituzione di un organismo etico indipendente, come indicato nella sua risoluzione del 16 settembre 2021, al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE;

3. esorta la Commissione a presentare, entro la fine di marzo 2023, una proposta volta a istituire un organismo etico indipendente per il Parlamento europeo e la Commissione, aperto alla partecipazione di tutte le istituzioni e agenzie dell'UE, e a concludere i negoziati sulla struttura, la governance, la denominazione, la composizione e i poteri di tale organismo, nonché su qualsiasi altra questione che possa sorgere, prima della pausa estiva;

4. insiste sulla necessità di operare una chiara distinzione tra atti criminali, violazioni delle norme istituzionali e comportamenti non etici; ricorda che l'organismo etico indipendente dovrebbe adoperarsi per una definizione comune di conflitto di interessi per le istituzioni dell'UE, sulla base degli standard più elevati;

5. reputa opportuno delegare al nuovo organismo etico dell'UE una serie di compiti concordati per proporre e consigliare casi e norme per i commissari, i deputati al Parlamento europeo e tutti i membri del personale che lavorano per le istituzioni partecipanti prima, durante e, in alcuni casi, dopo l'espletamento del loro mandato o servizio, in linea con le norme applicabili; ritiene che, al fine di garantire un'applicazione coerente delle norme etiche e della prevedibilità, la consulenza dovrebbe essere vincolante per l'organismo etico indipendente dell'UE nella sua posizione sulla stessa questione;

6. ricorda che tale organismo dovrebbe avere la facoltà di avviare indagini di propria iniziativa e condurre indagini documentali e in loco sulla base delle informazioni raccolte o ricevute da terzi; ricorda che l'organismo dovrebbe altresì avere la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni di interessi finanziari;

7. sottolinea che nel caso Qatargate le ONG sarebbero state utilizzate come vettori di ingerenze straniere nella democrazia europea; chiede una revisione urgente della regolamentazione in vigore al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità dei rappresentanti di interessi nelle loro interazioni con i deputati;

8. ricorda che la sua proposta prevede un organismo composto da nove esperti in materia di etica;

9. sottolinea che è necessario che l'organismo protegga gli informatori, in particolare i funzionari pubblici europei, in modo che questi possano esprimere le loro preoccupazioni sulle possibili violazioni delle norme senza timore di ritorsioni; raccomanda una revisione dello statuto dei funzionari, in particolare dell'articolo 22 quater, al fine di allinearla alle norme della direttiva sugli informatori⁽⁴⁾; invita nuovamente l'Ufficio di presidenza a rivedere immediatamente le norme interne del Parlamento sull'applicazione dell'articolo 22 quater dello statuto dei funzionari, al fine di allinearle alle salvaguardie offerte dalla direttiva sugli informatori;

10. raccomanda che l'organismo etico indipendente abbia la possibilità di avviare una cooperazione e uno scambio di informazioni con i pertinenti organismi dell'UE, quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Procura europea, il Mediatore europeo e la Corte dei conti europea, nell'ambito dei rispettivi mandati;

(4) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Giovedì 16 febbraio 2023

11. raccomanda l'adozione di periodi di riflessione armonizzati e adeguati in tutte le istituzioni dell'UE nonché il rafforzamento della loro applicazione; riconosce che il fenomeno delle «porte girevoli» riguarda anche le ONG e invita ad analizzare ulteriormente i conflitti di interessi a tale riguardo; chiede, al fine di limitare i potenziali conflitti di interesse, il divieto per i deputati al Parlamento europeo di svolgere attività o lavori accessori retribuiti, per conto di organizzazioni o individui che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

12. propone di rafforzare e utilizzare appieno e senza indugio le procedure sanzionatorie in seno al Parlamento europeo, adoperandosi nel contempo per l'istituzione di un organismo indipendente responsabile delle questioni di etica; ricorda, a tale proposito, le osservazioni della Mediatrice europea in merito al comitato consultivo del Parlamento; rileva che la Mediatrice suggerisce di rafforzare l'indipendenza del comitato consultivo, conferendogli nel contempo il potere di monitorare, accettare e garantire in maniera proattiva il rispetto delle norme etiche, in particolare il codice di condotta del Parlamento, e di dotarlo di risorse sufficienti;

13. si impegna a lavorare il più rapidamente possibile conformemente al principio di leale cooperazione, al fine di concludere i negoziati entro l'estate; invita la Conferenza dei presidenti a nominare i propri negoziatori e a inviare una lettera per l'avvio di negoziati con la Commissione e le altre istituzioni, agenzie e organismi che desiderano partecipare;

14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0056

Un anno dopo l'invasione e l'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sul tema «Un anno dopo l'invasione e l'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina» (2023/2558(RSP))

(2023/C 283/09)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e sulla Russia, in particolare a seguito dell'escalation della guerra russa contro l'Ucraina nel febbraio 2022,
- visti l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra⁽¹⁾, firmato nel 2014 e la zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Unione europea e l'Ucraina che lo accompagna,
- visti la Carta delle Nazioni Unite, le Convenzioni dell'Aia, le Convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi, nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,
- viste la domanda di adesione all'Unione europea presentata dall'Ucraina il 28 febbraio 2022 e la conseguente concessione, da parte del Consiglio europeo, dello status di paese candidato all'adesione avvenuta il 23 giugno 2022, sulla base di una valutazione positiva della Commissione e in linea con le opinioni espresse dal Parlamento europeo,
- vista la dichiarazione comune resa a seguito del 24° vertice UE-Ucraina del 3 febbraio 2023,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023,
- visto il discorso pronunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in occasione della sua visita al Parlamento europeo del 9 febbraio 2023,
- visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che dal 24 febbraio 2022 la Russia sta portando avanti una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina; che tale guerra di aggressione costituisce una palese e flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale; che l'Ucraina è bersaglio dell'aggressione russa sin da quando, nel novembre 2013, sono scoppiate le proteste contro la decisione dell'allora presidente di sospendere la firma dell'accordo di associazione UE-Ucraina; che le azioni intraprese dalla Russia in Ucraina nell'ultimo anno continuano a minacciare la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo;

B. considerando che le forze russe hanno sferrato attacchi indiscriminati contro zone residenziali e infrastrutture civili; che sono già stati assassinati migliaia di civili, tra cui centinaia di bambini, e molti altri sono stati torturati, vessati, aggrediti sessualmente, rapiti o sfollati con la forza; che tale condotta disumana da parte delle forze russe e dei loro associati è in totale spregio del diritto internazionale umanitario; che il 30 settembre 2022 la Russia ha dichiarato unilateralmente l'annessione delle oblast ucraine di Donetsk, Cherson, Luhansk e Zaporižzhia, parzialmente occupate dalla Russia, oltre alla sua precedente annessione della penisola di Crimea; che il tentativo di pulizia etnica condotto dalla Russia nelle parti occupate dell'Ucraina si è tradotto in atrocità di massa; che la Russia mira a distruggere l'identità nazionale ucraina e a stradicare la cultura e la statualità del paese;

⁽¹⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

Giovedì 16 febbraio 2023

- C. considerando che milioni di ucraini, nel tentativo di sfuggire all'aggressione russa, sono stati sfollati all'interno dell'Ucraina e in altri paesi; che il protrarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina continuerà a costringere le persone a fuggire dalle proprie case; che i crimini di guerra della Russia lasceranno traumatizzata una generazione di bambini ucraini e che milioni di civili e soldati ucraini dovranno essere curati per disagio mentale, depressione, ansia e disturbi da stress post-traumatico;
- D. considerando che la liberazione dei territori ucraini ha portato alla scoperta di prove schiaccianti di violazioni strutturali e diffuse dei diritti umani e di crimini di guerra commessi dalle forze russe e dai loro associati, quali esecuzioni sommarie e sepolture in fosse comuni, stupri e altre forme di violenza sessuale, atti di tortura, uso di civili come scudi umani, sfollamento forzato di civili (compresi minori) verso la Russia, distruzione degli ecosistemi, uso di armi esplosive con effetti su vasta scala, comprese munizioni illegali a grappolo in zone densamente popolate, nonché distruzione mirata di infrastrutture civili, compresi ospedali, abitazioni e scuole;
- E. considerando che le donne e le ragazze sono particolarmente a rischio durante le crisi umanitarie e di sfollamento, in quanto continuano a essere vittime, in misura sproporzionata, della violenza di genere;
- F. considerando che nel corso dell'ultimo anno il blocco russo delle esportazioni di cereali ucraini ha messo a rischio di carestia molti milioni di persone all'interno e all'esterno dell'Ucraina, rievocando il ricordo dell'Holodomor;
- G. considerando che la guerra di aggressione russa dimostra l'atteggiamento coloniale della Russia nei confronti dei suoi paesi vicini; che, fintanto che la Russia rimarrà uno Stato imperiale, continuerà ad adoperarsi per mantenere la continua minaccia di aggressione nel continente europeo; che numerosi attori internazionali hanno riconosciuto la Russia come Stato sostenitore del terrorismo e che fa uso di mezzi terroristici, riconoscimento cui ora dovrebbero far seguito misure concrete;
- H. considerando che l'Ucraina è ora un candidato riconosciuto all'adesione all'Unione europea e ha ricevuto un sostegno massiccio in tutti i settori dall'UE, compreso un sostegno militare senza precedenti; che dal febbraio 2022 l'assistenza complessiva promessa all'Ucraina dall'UE, dai suoi Stati membri e dalle istituzioni finanziarie europee ammonta fino a 67 miliardi di EUR, compresa l'assistenza militare;
- I. considerando che, nonostante l'aggressione russa e la precaria situazione socioeconomica, il governo ucraino è riuscito a conseguire un certo successo nelle sue continue riforme sul decentramento e sulla democratizzazione;
- J. considerando che la guerra di aggressione russa rappresenta il più grande conflitto militare sul continente europeo dalla fine della seconda guerra mondiale e riflette il crescente conflitto tra autoritarismo e democrazia;
1. ribadisce la sua ferma solidarietà al popolo e alla leadership dell'Ucraina, nonché il suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale del paese entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;
 2. ribadisce la sua più ferma condanna della guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificabile della Russia contro l'Ucraina, nonché del coinvolgimento del regime bielorusso; chiede che la Russia e le sue forze associate cessino tutte le azioni militari, in particolare gli attacchi contro le zone residenziali e le infrastrutture civili, e che la Russia ritiri tutte le forze militari, gli associati nonché le attrezzature militari dall'intero territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale, ponga fine alle deportazioni forzate di civili ucraini e rilasci tutti gli ucraini detenuti;
 3. rende omaggio al coraggioso popolo ucraino, legittimo vincitore del premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero, che sta difendendo coraggiosamente il proprio paese e la propria sovranità, indipendenza e integrità territoriale, e al contempo anche la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e i valori europei, contro un regime brutale che cerca di minare la nostra democrazia e di indebolire e dividere la nostra Unione;
 4. esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari dei coraggiosi difensori che hanno sacrificato la loro vita in difesa dell'Ucraina, del suo popolo, della sua libertà e della sua democrazia; chiede un sostegno continuo e rafforzato da parte dell'UE e dei suoi Stati membri alla cura e alla riabilitazione dei difensori ucraini feriti;

Giovedì 16 febbraio 2023

5. afferma la propria determinazione a contribuire a mantenere lo spirito di resilienza e di fiducia del popolo ucraino in un futuro migliore in cui la pace regnerà in Ucraina e in Europa, nessuna parte del territorio ucraino sarà occupata dalla Russia e nessun cittadino ucraino o di altra nazionalità che desideri vivere in pace, sicurezza e prosperità e nel rispetto dei valori e dei principi europei si sentirà per questo minacciato o attaccato;

6. elogia la solidarietà dimostrata dai cittadini dell'UE, dalla società civile, dagli Stati membri e dalla stessa Unione nei confronti dell'Ucraina e del suo popolo; sostiene la continua proroga della direttiva sulla protezione temporanea⁽²⁾ per le persone in fuga dall'Ucraina a seguito della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina;

7. ritiene che l'esito della guerra e l'atteggiamento della comunità internazionale svolgeranno un ruolo determinante nell'influenzare le azioni future di altri regimi autoritari, che stanno seguendo da vicino l'andamento della guerra;

8. sottolinea che l'obiettivo principale dell'Ucraina è vincere la guerra contro la Russia, intesa come la capacità dell'Ucraina di spingere al di fuori del proprio territorio riconosciuto a livello internazionale tutte le forze russe e i loro associati e alleati; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito solo attraverso la fornitura continua, sostenuta e in costante aumento di tutti i tipi di armi all'Ucraina, senza alcuna eccezione;

9. chiede che la Russia cessi definitivamente di violare o minacciare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina e di altri paesi vicini; sottolinea che l'aggressione russa non si limita all'Ucraina, bensì ha ripercussioni negative sul piano economico e della sicurezza per tutti i paesi del partenariato orientale dell'UE, in particolare la Repubblica di Moldova, che subisce costantemente ricatti politici, minacce alla sicurezza e provocazioni da parte della Russia che puntano a destabilizzare il governo e a minare la democrazia e che rischiano di compromettere il percorso europeo del paese; prende atto della recente dichiarazione della presidente della Repubblica di Moldova Maia Sandu in merito al rischio di un colpo di Stato nel paese; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sostenere la Repubblica di Moldova, dal momento che le sue vulnerabilità potrebbero indebolire la resilienza dell'Ucraina e incidere sulla sicurezza dell'Europa; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere la solidarietà e la cooperazione nel quadro dell'iniziativa dell'UE per il partenariato orientale, avvalendosi di tutte le risorse necessarie per rispondere adeguatamente alle minacce emergenti e per garantire la stabilità e la prosperità della regione;

10. sottolinea che il presidente Putin, altri dirigenti russi e i loro alleati bielorussi che hanno pianificato ed emesso gli ordini necessari per avviare questa guerra di aggressione contro l'Ucraina devono essere chiamati a rispondere del reato di aggressione che hanno commesso; insiste inoltre sul fatto che i complici che aiutano il regime russo devono essere chiamati a rispondere del loro ruolo nella guerra di aggressione russa;

11. ribadisce il suo invito alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e agli Stati membri a sostenere l'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi durante la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, in particolare il crimine di aggressione, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il presunto genocidio; reitera pertanto il suo invito alla Commissione, al VP/AR e agli Stati membri a collaborare con l'Ucraina e la comunità internazionale per istituire un tribunale speciale incaricato di indagare e perseguire il crimine di aggressione commesso contro l'Ucraina dai leader russi e dai loro alleati;

12. invita il VP/AR, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nonché gli Stati membri e i loro servizi diplomatici a continuare a collaborare il più strettamente e intensamente possibile con i partner internazionali al fine di rafforzare la coesione della comunità internazionale nel condannare e contrastare la guerra di aggressione della Russia e nell'accertare le responsabilità per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di aggressione; ribadisce il suo pieno sostegno alle attività della Corte penale internazionale tese a porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi che sono motivo di allarme per la comunità internazionale;

⁽²⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Giovedì 16 febbraio 2023

13. condanna con la massima fermezza il ricorso alla violenza sessuale e di genere come arma di guerra e sottolinea che esso costituisce un crimine di guerra; invita l'UE e i paesi che ospitano donne e ragazze fuggite dall'Ucraina a garantire l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in particolare la contraccuzione di emergenza, anche per coloro che sono sopravvissute allo stupro, e a sostenere la fornitura di tali servizi in Ucraina;

14. sottolinea la rinnovata necessità di fornire aiuti umanitari all'Ucraina, nonché di rispondere alle esigenze dei milioni di sfollati provenienti dall'Ucraina e al suo interno, in particolare quelli appartenenti a gruppi vulnerabili; ribadisce che il continuo trasferimento forzato e la deportazione di minori ucraini, anche provenienti da istituti, verso la Russia e la loro adozione forzata da parte di famiglie russe violano il diritto ucraino e internazionale; sottolinea che il trasferimento forzato di minori di un gruppo a un altro gruppo si configura come reato di genocidio, ai sensi dell'articolo II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; invita la comunità internazionale, a tale riguardo, a sostenere gli sforzi delle autorità ucraine volti a raccogliere, documentare e preservare le prove delle violazioni dei diritti umani commesse durante la guerra russa contro l'Ucraina;

15. apprezza e sostiene pienamente la dichiarazione del presidente Zelensky nel suo discorso al Parlamento europeo, nel quale ha detto: «Questa è la nostra Europa. Queste sono le nostre regole. Questo è il nostro stile di vita. E per l'Ucraina, è un ritorno a casa»; riafferma il suo impegno a favore dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea; ribadisce la sua richiesta di un'interazione innovativa, complementare e flessibile tra i lavori in corso sull'attuazione dell'accordo di associazione in vigore e il processo negoziale di adesione, consentendo in tal modo la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato unico dell'UE e nei programmi settoriali, compreso l'accesso ai fondi dell'UE nei rispettivi settori, affinché i cittadini ucraini possano trarre vantaggio dall'adesione durante l'intero processo e non solo al suo completamento;

16. sottolinea che la guerra di aggressione russa ha modificato radicalmente la situazione geopolitica in Europa, il che impone decisioni politiche, di sicurezza e finanziarie audaci, coraggiose e globali da parte dell'UE; ribadisce, in tale contesto, il suo sostegno alla decisione del Consiglio europeo di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE; invita l'Ucraina, la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi per avviare negoziati di adesione entro quest'anno; ritiene che l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea rappresenti un investimento geostrategico in un'Europa unita e forte e che equivalga a una dimostrazione di leadership, determinazione e lungimiranza;

17. apprezza la decisione del Consiglio europeo di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE; sottolinea che l'adesione all'UE deve avvenire conformemente all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, nel rispetto delle pertinenti procedure e subordinatamente al completamento dei criteri stabiliti, in particolare i cosiddetti criteri di Copenaghen per l'adesione all'UE, e rimane un processo basato sul merito che richiede l'adozione e l'attuazione delle riforme necessarie, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, dell'economia di mercato e dell'attuazione dell'acquis dell'Unione; invita il governo ucraino a continuare a rafforzare le autonomie locali, una riforma che ha ricevuto un notevole riconoscimento a livello nazionale e internazionale, e a integrare il successo della riforma del decentramento nell'architettura generale dei processi di riparazione, ripresa e ricostruzione dell'Ucraina;

18. ribadisce il proprio sostegno alla fornitura di aiuti militari all'Ucraina per tutto il tempo necessario; riconosce gli sforzi compiuti dagli Stati membri e dal VP/AR nel fornire e nel coordinare il sostegno militare per consentire all'Ucraina di esercitare il suo legittimo diritto di difendersi nel contesto della guerra di aggressione russa; ribadisce tuttavia il suo invito agli Stati membri ad aumentare e ad accelerare in modo sostanziale il loro sostegno militare per consentire all'Ucraina non solo di difendersi dagli attacchi russi, ma anche di riconquistare il pieno controllo di tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale; invita gli Stati membri, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada a onorare rapidamente il loro impegno a fornire all'Ucraina carri armati da combattimento moderni; sottolinea l'importanza di mantenere uno stretto coordinamento e unità tra gli alleati dell'Ucraina per quanto riguarda l'analisi delle richieste critiche di armi pesanti e sistemi avanzati di difesa aerea da parte delle autorità ucraine; invita a prendere seriamente in considerazione la possibilità di fornire all'Ucraina aerei da combattimento, elicotteri e adeguati sistemi missilistici occidentali e un sostanziale aumento delle consegne di munizioni;

19. invita il Consiglio a mantenere la sua politica di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, monitorando, rivedendo e rafforzando nel contempo la sua efficacia e il suo impatto; sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire la rapida attuazione e la rigorosa applicazione di tutte le sanzioni; invita il Consiglio ad adottare il suo 10° pacchetto di sanzioni entro la fine di febbraio 2023, ad ampliare sostanzialmente la portata delle sanzioni, in particolare quelle economiche ed energetiche, vietando le importazioni di combustibili fossili, diamanti e uranio russi e quelle nei

Giovedì 16 febbraio 2023

confronti di persone ed entità e a sanzionare tutte le persone associate al cosiddetto gruppo Wagner e ad altri gruppi armati, milizie e alleati finanziati dalla Russia, compresi quelli attivi nei territori occupati dell'Ucraina e ad abbandonare completamente i gasdotti Nord Stream 1 e 2 per smettere di finanziare la macchina bellica di Putin con il denaro dell'UE; chiede che tutti gli Stati membri rimangano uniti nella loro risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e invita tutti i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE ad allinearsi alla politica dell'Unione in materia di sanzioni;

20. chiede alla Commissione una valutazione d'impatto sull'efficacia delle sanzioni sullo sforzo bellico russo e sull'elusione delle sanzioni; ricorda che la violazione delle misure restrittive è stata aggiunta all'elenco dei reati dell'UE;

21. invita l'UE e i suoi Stati membri ad adottare ulteriori misure per continuare l'isolamento internazionale della Federazione russa, anche per quanto riguarda l'appartenenza della Russia a organizzazioni e organismi internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

22. esprime profonda preoccupazione per le denunce relative alla collaborazione di diversi paesi terzi con la Russia per aiutarla ad eludere le sanzioni, tra cui la fornitura costante di attrezzature militari alla Russia da parte dell'Iran e della Corea del Nord, l'invio in Russia di attrezzature a duplice uso, attrezzature di navigazione, tecnologia di disturbo e parti di aerei da combattimento da parte di aziende statali cinesi della difesa, le attività delle «petroliere ombra» e chiede alla Commissione di garantire che nessuna importazione di gas da paesi terzi, come l'Azerbaigian, possa riciclare gas russo oggetto delle sanzioni europee; chiede all'UE, agli Stati membri e gli alleati di rafforzare l'efficacia delle sanzioni già imposte, ad adottare misure urgenti per bloccare qualsiasi tentativo di aggirare tali sanzioni e a lavorare a un meccanismo di sanzioni secondarie inteso a colmare le eventuali lacune; condanna i paesi che aiutano la Russia a evitare gli effetti delle sanzioni imposte e invita l'UE a perseguire con rigore le imprese, le associazioni e i singoli individui che partecipano all'elusione delle sanzioni;

23. invita la Commissione e i colegislatori a finalizzare il regime giuridico che consente la confisca dei beni russi congelati dall'UE e il loro utilizzo per far fronte alle varie conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, compresi la ricostruzione del paese e il risarcimento delle vittime dell'aggressione russa; sottolinea la sua convinzione che, una volta terminata la guerra, la Russia dovrà essere costretta a pagare le riparazioni imposte, per garantire che dia un contributo sostanziale alla ricostruzione dell'Ucraina;

24. ribadisce la sua condanna della recente decisione del Comitato olimpico internazionale (CIO) di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare alle qualificazioni per i Giochi olimpici di Parigi 2024 sotto una bandiera neutrale, decisione che è in contrasto con l'isolamento di tali paesi in atto su più fronti e che sarà sfruttata da entrambi i regimi a fini propagandistici; invita gli Stati membri e la comunità internazionale a esercitare pressioni sul CIO affinché revochi tale decisione, che è motivo di imbarazzo per il mondo internazionale dello sport, e ad adottare una posizione analoga in relazione a qualsiasi altro evento sportivo, culturale o scientifico;

25. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere attivamente gli sforzi diplomatici compiuti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che ha proposto di istituire una zona di protezione della sicurezza nucleare intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità delle infrastrutture e di garantire un facile accesso ai siti nucleari per la missione dell'AIEA; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a escludere Rosatom dagli investimenti in corso in infrastrutture critiche dell'UE e a porre fine a tutte le sue attività nell'UE;

26. invita le istituzioni dell'UE ad ampliare le opportunità per i rappresentanti eletti e i funzionari ucraini di studiare e osservare il lavoro delle istituzioni dell'UE; chiede l'avvio delle procedure per l'istituzione dell'Accademia della pubblica amministrazione del partenariato orientale;

27. invita l'UE e gli Stati membri a lavorare in modo strategico e proattivo per contrastare le minacce ibride e prevenire le ingerenze della Russia nei processi politici ed elettorali e in altri processi democratici in Ucraina e nell'UE, in particolare le attività ostili volte a manipolare l'opinione pubblica e a compromettere l'adesione all'UE; invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare la resilienza contro la disinformazione e le campagne destabilizzanti volte a minare i processi democratici e a

Giovedì 16 febbraio 2023

creare divisioni in Ucraina e nell'UE e a porvi rimedio garantendo che le emittenti e i canali televisivi europei non forniscano servizi a canali televisivi russi oggetto di sanzioni né contribuiscano alla diffusione di contenuti di disinformazione russi;

28. invita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a mantenere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina all'ordine del giorno e invita i partner dell'UE in tutto il mondo a continuare a fornire sostegno politico e umanitario all'Ucraina che sta difendendo la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale; invita il SEAE e gli Stati membri a intensificare il loro impegno con i leader mondiali di altre regioni per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina e a rafforzare la pressione internazionale sul regime russo;

29. esprime gratitudine ai paesi che hanno dimostrato unità, solidarietà e sostegno senza precedenti all'Ucraina sin dalle prime ore della guerra e continuano a farlo;

30. esprime solidarietà e sostegno ai coraggiosi cittadini in Russia e Bielorussia che protestano contro la guerra russa contro l'Ucraina; chiede che gli Stati membri proteggano e concedano asilo ai russi e bielorussi perseguitati per aver denunciato o protestato contro la guerra, nonché ai disertori e agli obiettori di coscienza russi e bielorussi;

31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e alla Verchovna Rada dell'Ucraina, alle Nazioni Unite, al Comitato olimpico internazionale e alle autorità russe e bielorusse.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0057

Banca centrale europea — relazione annuale 2022**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sul rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2022 (2022/2037(INI))**

(2023/C 283/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il rapporto annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2021,
- viste le risposte della BCE del 28 aprile 2022 ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sulla relazione annuale della BCE per il 2020,
- visto il piano d'azione per il clima della BCE, del 4 luglio 2022, volto a integrare ulteriormente i cambiamenti climatici nelle sue operazioni di politica monetaria,
- viste le proiezioni macroeconomiche per la zona euro dell'8 settembre 2022 formulate dagli esperti della BCE,
- vista la stima rapida di Eurostat del 30 settembre 2022,
- visti i risultati della prova di stress della BCE sui rischi climatici dell'8 luglio 2022,
- viste le previsioni economiche della Commissione dell'estate 2022,
- viste le prospettive economiche mondiali del Fondo monetario internazionale (FMI) del 2022,
- vista l'indagine Eurobarometro di giugno-luglio 2022,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (¹),
- visto l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
- visti l'articolo 123, paragrafo 1, l'articolo 125, l'articolo 127, paragrafi 1 e 2, l'articolo 130, l'articolo 282, paragrafo 2 e l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti i dialoghi monetari con la presidente della BCE Christine Lagarde del 7 febbraio, del 20 giugno, del 26 settembre e del 28 novembre 2022,
- vista l'approvazione, il 21 luglio 2022, da parte del consiglio direttivo della BCE dello strumento di protezione del meccanismo di trasmissione,
- viste le decisioni di politica monetaria del consiglio direttivo della BCE di aumentare i tassi di interesse della BCE di luglio, settembre, novembre e dicembre 2022,
- vista la relazione della BCE del 29 settembre 2022 sui progressi compiuti nell'ambito della fase di indagine sull'euro digitale,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (²),

(¹) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(²) GU C 479 del 16.12.2022, pag. 75.

Giovedì 16 febbraio 2023

- visti gli articoli 3 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 142, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0022/2023),
- A. considerando che, secondo le proiezioni di riferimento della BCE del settembre 2022, la crescita economica scenderà dal 3,1 % nel 2022 allo 0,9 % nel 2023, per poi risalire all'1,9 % nel 2024 nello scenario di riferimento; che alcune ipotesi fondamentali di tale previsione sono già superate; che le prospettive per l'attività della zona euro sono molto diverse da un paese all'altro e caratterizzate da un elevato grado di incertezza, connesso allo sviluppo della guerra in Ucraina e alla crisi energetica, con una serie di previsioni indipendenti che prevedono una recessione;
- B. considerando che la guerra di aggressione non provocata, immorale e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha minato gravemente la fiducia, ha provocato l'impennata dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari e, unitamente ad altre perturbazioni dal lato dell'offerta in Cina, ha aggravato le pressioni esistenti nella catena di approvvigionamento;
- C. considerando che l'obiettivo principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi, definita come un'inflazione del 2 % nel medio termine;
- D. considerando che, secondo le proiezioni della BCE del settembre 2022, l'inflazione complessiva dovrebbe scendere dall'8,1 % nel 2022, al 5,5 % nel 2023 e al 2,3 % nel 2024; che il 2,3 % è ancora leggermente al di sopra del tasso obiettivo della BCE;
- E. considerando che, secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione nel luglio 2022 era del 6 % nell'UE e del 6,6 % nella zona euro, variando in modo disomogeneo in tutta l'UE e all'interno degli Stati membri e con tassi di disoccupazione tra i giovani che permangono molto più elevati (14 % nell'UE e 14,2 % nella zona euro); che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rimane un grave problema che deve essere affrontato nell'UE;
- F. considerando che la BCE, agendo nell'ambito del suo mandato, si è impegnata a contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi; che il cambiamento climatico può ostacolare l'efficacia della politica monetaria, incidere sulla crescita e far aumentare i prezzi e l'instabilità macroeconomica;
- G. considerando che il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria è una condizione preliminare affinché la BCE sia in grado di adempiere al suo mandato concernente la stabilità dei prezzi;
- H. considerando che il valore esterno dell'euro rispetto al dollaro USA è notevolmente peggiorato negli ultimi due mesi; che l'energia e i derivati energetici sono scambiati in dollari USA e che il deprezzamento del tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro contribuisce ulteriormente all'inflazione;
- I. considerando che, stando all'indagine Eurobarometro di giugno-luglio 2022, il sostegno pubblico a favore dell'Unione economica e monetaria europea con una moneta unica, l'euro, è al suo livello più alto di sempre, all'80 % nella zona euro e al 72 % nell'UE nel suo complesso;
- J. considerando che la BCE rende conto al Parlamento europeo in quanto istituzione che rappresenta i cittadini dell'UE;

Quadro generale

1. esprime profonda preoccupazione per la guerra di aggressione russa non provocata contro l'Ucraina e per le sue ripercussioni gravi, imprevedibili e durature sull'economia e sulla società europee, in particolare sui gruppi maggiormente esposti e vulnerabili, quali le piccole e medie imprese (PMI) e le famiglie a basso reddito;
2. sottolinea che crisi senza precedenti richiedono decisioni senza precedenti, innovative e audaci in materia di politica monetaria;

Giovedì 16 febbraio 2023

3. comprende l'incertezza e il contesto complesso che guidano la politica monetaria; manifesta profonda preoccupazione per i livelli di inflazione storicamente elevati; accoglie con favore la determinazione della BCE a essere pronta ad agire quando si riveli necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria;

4. ricorda che il mandato principale della BCE è di mantenere la stabilità dei prezzi;

5. riconosce che la BCE potrebbe abbassare i prezzi riducendo fortemente la domanda aggregata attraverso i suoi strumenti di politica monetaria, ma comprende che ciò aumenterebbe il rischio di un impatto negativo sulla crescita e sull'occupazione;

6. osserva che l'inflazione attuale è principalmente determinata dall'offerta, in particolare dai prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, che stanno ora incidendo sull'inflazione di base;

7. osserva inoltre che gli strumenti di politica monetaria tradizionali hanno un'influenza limitata nella lotta contro l'inflazione, che è principalmente determinata dall'offerta;

8. sottolinea che l'indipendenza statutaria della BCE, quale sancita dai trattati, è una condizione indispensabile per l'adempimento del suo mandato;

9. accoglie con favore l'adesione della Repubblica di Croazia alla zona euro quale 20º paese membro a partire dal gennaio 2023;

10. osserva che le politiche di bilancio e monetarie si sono rafforzate a vicenda durante la pandemia, quando tutte le istituzioni dell'UE e degli Stati membri hanno collaborato nell'ambito dei rispettivi mandati impedendo in tal modo il ripetersi di quanto già successo durante la crisi finanziaria del 2008, e ricorda gli insegnamenti tratti dalle cause di tale crisi e la risposta data; sottolinea che il mantenimento della stabilità dei prezzi richiede oggi un coordinamento ancora più stretto tra le politiche di bilancio e monetarie, in quanto affrontare gli shock dal lato dell'offerta richiede una maggiore resilienza della catena di approvvigionamento e riforme energetiche, tra cui una transizione verso più energie rinnovabili e un quadro di investimenti prevedibile; concorda con l'avvertimento della presidente Lagarde secondo cui è essenziale che il sostegno di bilancio utilizzato per proteggere... le famiglie dall'impatto dell'aumento dei prezzi sia temporaneo e mirato, e ciò limita il rischio di alimentare pressioni inflazionistiche, facilitando così anche il compito della politica monetaria di garantire la stabilità dei prezzi e contribuendo a preservare la sostenibilità del debito⁽³⁾;

11. accoglie con favore la dichiarazione della presidente Lagarde secondo cui l'attuale crisi geopolitica ci impone di compiere progressi nell'integrazione di bilancio dell'UE; accoglie con favore il sostegno di lunga data della BCE a favore del rapido completamento dell'Unione bancaria e sottolinea i rischi causati da gravi ritardi; prende atto del sostegno della BCE a favore dell'istituzione di un vero e proprio sistema europeo di assicurazione dei depositi; riconosce che la condivisione e la riduzione dei rischi sono interconnesse e che i sistemi di tutela istituzionale svolgono un ruolo fondamentale nella protezione e nella stabilizzazione degli enti che ne fanno parte; accoglie con favore i progressi compiuti finora nella riduzione dei crediti deteriorati;

12. invita la BCE a continuare a monitorare gli sviluppi e a pubblicare regolarmente informazioni sul ruolo internazionale dell'euro; sottolinea che il rafforzamento del ruolo dell'euro richiede l'approfondimento e il completamento dell'unione economica e monetaria europea al fine di ridurre la vulnerabilità effettiva e percepita della zona euro agli shock macroeconomici; osserva che l'aumento dell'attrattiva dell'euro come valuta di riserva potenzierà ulteriormente il suo utilizzo a livello internazionale e aumenterà la capacità dell'UE di definire la propria posizione politica in modo indipendente, il che costituisce un aspetto fondamentale per la salvaguardia della sovranità economica europea;

Politica monetaria

13. è allarmato per il fatto che l'inflazione della zona euro abbia raggiunto livelli record, con un'inflazione media dell'8,4 % nel 2022; sottolinea che l'inflazione complessiva è salita a un livello record del 10,6 % nell'ottobre 2022 ed è scesa al 9,2 % nel dicembre 2022; evidenzia che l'energia è di gran lunga il fattore più significativo dell'inflazione (40,8 %), seguita dai prezzi dei prodotti alimentari (11,8 %); osserva che la BCE prevede un'inflazione complessiva del 6,3 % nel 2023, del 3,4 % nel 2024 e del 2,3 % nel 2025, con rischi al rialzo dovuti principalmente alle perturbazioni dell'approvvigionamento energetico e di prodotti alimentari; osserva che l'inflazione è attualmente molto più alta del tasso obiettivo del 2 % fissato dalla BCE; fa notare che l'inflazione di base è attualmente pari al 5,2 %; ricorda che il mandato principale della BCE è di garantire la stabilità dei prezzi;

(3) Osservazioni introduttive al dialogo monetario del 26 settembre 2022: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220926_1~0bd6fcc86c.en.html

Giovedì 16 febbraio 2023

14. ricorda che il riesame della strategia della BCE ha riconfermato l'orientamento a medio termine degli obiettivi in materia di inflazione, fissando un obiettivo simmetrico di inflazione a medio termine del 2%; invita la BCE a perseguire fedelmente tale obiettivo di inflazione di medio termine, anche durante l'attuale periodo di crisi; invita la BCE a definire il concetto di «medio termine»;

15. prende atto delle recenti decisioni di politica monetaria della BCE intese ad aumentare i tassi di 50 punti base nel mese di luglio, di 75 punti base nel mese di settembre, di 75 punti base nel mese di novembre, di 50 punti base nel mese di dicembre 2022 e di 50 punti base nel mese di febbraio 2023; osserva che l'attuale tasso di interesse si attesta al 3,0%; prende atto della dichiarazione della presidente Lagarde secondo cui la BCE intende aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni fino a quando l'inflazione non sarà scesa al suo livello obiettivo; osserva che i tassi di interesse nominali rimangono al di sotto del tasso neutro;

16. osserva che la BCE dispone di strumenti per ridurre la domanda aggregata al fine di ridurre l'inflazione fino al suo livello obiettivo nel medio termine; esprime preoccupazione per le implicazioni di tali decisioni strategiche per quanto concerne la crescita e l'occupazione, che dovranno essere esaminate nel quadro della valutazione di proporzionalità; invita la BCE a riflettere su un adeguamento più equilibrato e graduale delle politiche, dato l'elevato livello di incertezza; chiede una maggiore giustificazione di qualsiasi decisione futura sui tassi;

17. ricorda che la guerra di aggressione russa in Ucraina e la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili sono responsabili di gran parte del recente aumento sostanziale dei prezzi, con un'inflazione complessiva che rispecchia il forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas; osserva che l'inflazione attuale è principalmente determinata dall'offerta; osserva inoltre che gli strumenti di politica monetaria tradizionali hanno un'influenza limitata nella lotta contro l'inflazione, che è principalmente determinata dai prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari; prende atto che la BCE ha riconosciuto in varie occasioni che l'aumento dei tassi di interesse non ridurrà i prezzi dell'energia né avrà un impatto sull'inflazione nel breve termine;

18. è fortemente preoccupato per il rischio di frammentazione dovuto alle divergenze nei livelli di inflazione tra i paesi della zona euro, che andavano dal 25,2 % in Estonia al 6,6 % in Francia nell'agosto 2022; ritiene che ciò metta in pericolo l'unicità della politica monetaria della BCE e la sua trasmissione;

19. esprime preoccupazione per il fatto che gli utili hanno recentemente contribuito in modo determinante all'inflazione interna totale, al di sopra del loro contributo storico, come osservato dal membro del comitato esecutivo Isabel Schnabel⁽⁴⁾; invita la BCE a pubblicare regolarmente i dati sul contributo degli utili all'inflazione; osserva che la politica monetaria non è la risposta giusta a questo fattore di contributo all'inflazione, vale a dire l'eccessivo potere di mercato, che è affrontato in modo migliore da altre politiche;

20. invita la BCE a sviluppare una strategia di comunicazione credibile, sostenuta da un'azione rapida e tangibile, per indicare ai cittadini europei che l'inflazione scenderà nel medio termine; manifesta profonda preoccupazione per il fatto che le aspettative di inflazione dei consumatori nei prossimi 12 mesi e l'aspettativa mediana per l'inflazione nei prossimi tre anni sono notevolmente al di sopra del livello obiettivo, rispettivamente al 5 % e al 2,9 %⁽⁵⁾; osserva con preoccupazione che ciò è spia di un disancoraggio delle aspettative di inflazione; osserva che l'influenza sulle aspettative di inflazione è indicata come una delle ragioni principali degli aumenti dei tassi da parte della BCE; invita la BCE ad approfondire il ruolo delle aspettative di inflazione e il modo in cui sono influenzate dagli annunci e dalle azioni della BCE;

21. osserva la mancanza di consenso accademico sul ruolo delle aspettative di inflazione nei risultati dell'inflazione;

22. esprime particolare preoccupazione per il fatto che il recente calo del tasso di cambio euro/dollaro USA sia diventato uno dei principali fattori che contribuisce all'inflazione dei prezzi dell'energia; osserva che il recente calo dell'euro rispetto al dollaro USA contribuisce pertanto all'inflazione dei prezzi dell'energia, dal momento che i derivati energetici sono scambiati in dollari USA;

23. osserva che, nelle sue prospettive economiche mondiali per il 2022, il FMI ha concluso che i rischi di una spirale salariale sono limitati; osserva che la resilienza dei mercati del lavoro e un certo livello di recupero per compensare la perdita di potere d'acquisto potrebbero contribuire a una forte crescita salariale; invita la BCE a monitorare attentamente questo rischio;

⁽⁴⁾ Discorso di Isabel Schnabel sulla globalizzazione dell'inflazione: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220511_1~e9ba02e127.en.html

⁽⁵⁾ <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230112~6cfbeda491.en.html>

Giovedì 16 febbraio 2023

24. esprime preoccupazione per il fatto che la BCE continui a fare affidamento su agenzie private di rating del credito per i rating delle obbligazioni sovrane nel suo quadro di garanzie; ribadisce il suo invito alla BCE a porre fine a questa situazione;

25. sottolinea che una trasmissione uniforme della politica monetaria è essenziale per il conseguimento del mandato della BCE in materia di stabilità dei prezzi; sottolinea che l'eccessiva divergenza dei rendimenti del debito sovrano rende le condizioni creditizie incompatibili con la trasmissione uniforme della politica monetaria; prende atto della decisione della BCE del 15 giugno 2022 di applicare flessibilità nel reinvestire i rimborsi dovuti nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica; osserva l'avvio dello strumento relativo alla protezione del meccanismo di trasmissione per sostenerne l'efficace trasmissione della politica monetaria in tutta la zona euro;

26. osserva che la combinazione di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) a basso costo e di tassi di interesse più elevati rischia di consentire alle banche europee di guadagnare miliardi di utili supplementari; accoglie con favore la decisione adottata dalla BCE nella riunione di ottobre, che impedisce tale arbitraggio;

27. esprime preoccupazione per la mancanza di coordinamento della politica monetaria tra le principali banche centrali del mondo; teme inoltre che un ciclo simultaneo di rialzo dei tassi in tutto il mondo porti a un inasprimento senza precedenti delle condizioni di politica monetaria; invita la BCE ad avviare un dialogo internazionale con altre banche centrali;

Obiettivi secondari

28. rammenta che, in occasione del dialogo monetario del novembre 2021, la presidente della BCE ha affermato che «tra gli obiettivi secondari figurano, naturalmente, lo sviluppo economico, il rispetto dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e via dicendo. È evidente che tali obiettivi devono essere presi in considerazione, soprattutto se sono sanciti molto chiaramente dalle altre istituzioni, e in particolare dal Parlamento europeo»; propone di sfruttare la presente risoluzione per fornire un contributo alla BCE sugli obiettivi secondari⁽⁶⁾;

29. ricorda che, fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il TFUE impone alla BCE di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione, come disposto all'articolo 3 TUE; sottolinea che esiste una chiara gerarchia tra gli obiettivi della BCE;

30. osserva che le politiche monetarie della BCE volte a svolgere il suo mandato primario sono soggette a una valutazione della proporzionalità; rileva che la valutazione della proporzionalità tiene conto dell'impatto delle misure di politica monetaria sull'economia e sulle politiche economiche in generale, trattate in questa sezione; sottolinea che, posta di fronte alla scelta tra diverse serie di politiche ugualmente favorevoli alla stabilità dei prezzi, la BCE sceglierà quelle che meglio sostengono le politiche economiche generali dell'Unione⁽⁷⁾;

31. invita la BCE a dedicare un capitolo specifico nel suo rapporto annuale per spiegare in che modo ha interpretato e agito in base ai suoi obiettivi secondari e a presentare gli effetti della sua politica monetaria sulle politiche economiche generali dell'UE;

32. è del parere che elevati livelli di crescita sostenibile sul piano sociale, ambientale ed economico e un'economia sociale di mercato altamente competitiva che miri alla piena occupazione siano obiettivi economici fondamentali; ricorda l'importanza del pilastro europeo dei diritti sociali; sottolinea che tali obiettivi vengono conseguiti al meglio quando il libero mercato opera in un contesto macroeconomico stabile basato su livelli di prezzo prevedibili;

33. sottolinea il ruolo centrale delle PMI per l'economia e la convergenza economica e sociale dell'Unione, l'occupazione e l'attuazione della duplice transizione (digitale e climatica);

⁽⁶⁾ Pagina 15 della trascrizione del dialogo monetario del novembre 2021: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211115_annex_1~d1ef2075bb.en.pdf

⁽⁷⁾ <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220324~61c5afb6b9.en.html>

Giovedì 16 febbraio 2023

34. suggerisce che, nel valutare la proporzionalità, la BCE tenga conto del fatto che i costi delle sue operazioni di politica monetaria non dovrebbero essere sostenuti in modo sproporzionato dalle fasce di reddito più basse e dai gruppi più vulnerabili e valuti l'impatto delle sue operazioni di politica monetaria su tali gruppi, tenendo presente nel contempo che le disparità di ricchezza e di reddito incidono negativamente sull'efficacia della trasmissione della politica monetaria⁽⁸⁾;

35. invita la BCE, in quanto istituzione indipendente, a continuare ad astenersi da decisioni di matrice politica nell'esercizio del suo mandato;

Azione contro i cambiamenti climatici

36. osserva che la stabilità dei prezzi e un contesto macroeconomico stabile sono necessari per incoraggiare gli investimenti verdi e contribuirebbero, tra l'altro, a creare le giuste condizioni per l'attuazione dell'accordo di Parigi; invita la BCE a valutare in quale misura i cambiamenti climatici incidono sulla sua capacità di mantenere la stabilità dei prezzi;

37. ricorda che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è vincolata agli impegni assunti dall'UE nell'accordo di Parigi;

38. prende atto della decisione del consiglio direttivo di adottare ulteriori misure per includere le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel quadro di politica monetaria dell'Eurosistema;

39. osserva che il concetto di neutralità del mercato è connesso al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza; invita la BCE, nel rispetto della sua indipendenza, ad affrontare le carenze del mercato e a garantire una efficace allocazione delle risorse su un orizzonte di lungo periodo, rimanendo nel contempo il più apolitica possibile e rispettando il principio della neutralità del mercato; osserva che la BCE si è già discostata dalla neutralità del mercato in diversi casi; sottolinea che tali decisioni non devono andare a scapito del conseguimento dell'obiettivo primario della BCE;

40. prende atto dell'annuncio della BCE di decarbonizzare le sue detenzioni di obbligazioni societarie «inclinando» il suo portafoglio; sottolinea che i programmi di acquisto di attività della BCE costituiscono una politica monetaria non convenzionale che dovrebbe essere adottata soltanto in circostanze economiche senza precedenti; sottolinea, inoltre, che queste detenzioni sono una conseguenza della passata lotta alla bassa inflazione e che la realizzazione di investimenti non costituisce un obiettivo della politica monetaria;

41. prende atto, inoltre, dell'annuncio dell'inverdimento del quadro di garanzie della BCE, che contribuirà a ridurre il rischio finanziario nel suo bilancio;

42. accoglie con favore l'annuncio della BCE di potenziare ulteriormente gli strumenti e le capacità di valutazione del rischio dell'Eurosistema al fine di includere meglio i rischi legati al clima e all'ambiente, ad esempio attraverso i sistemi interni di valutazione del credito; plaudere, in particolare, all'impegno della BCE nei confronti delle agenzie di rating affinché aumentino la trasparenza su come integrano i rischi climatici nei loro rating e sulle loro ambizioni in merito agli obblighi di informativa sui rischi climatici;

43. accoglie con favore il piano d'azione della BCE e la sua tabella di marcia dettagliata per le azioni connesse ai cambiamenti climatici che mirano a integrare ulteriormente le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel suo quadro politico e nei suoi modelli;

44. accoglie con favore la prova di stress della BCE sui rischi climatici, sviluppata per valutare la resilienza di banche e imprese ai rischi della transizione climatica; osserva che i risultati pubblicati l'8 luglio 2022 mostrano che le banche non dispongono di solidi quadri di prove di stress sui rischi climatici e sono prive di dati pertinenti; invita la BCE a fornire una guida funzionante e a ridurre la burocrazia; osserva che la vigilanza bancaria dovrebbe essere basata sul rischio e non guidata da considerazioni secondarie; invita le banche a intensificare i propri sforzi volti a misurare e gestire il rischio climatico;

45. pone l'accento sul risultato della BCE di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 10,7 % tra il 2020 e il 2021;

⁽⁸⁾ <https://www.bis.org/publ/othp50.htm>

Giovedì 16 febbraio 2023

Trasparenza, rendicontabilità, parità di genere e altri aspetti

46. sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente le disposizioni in materia di rendicontabilità e trasparenza della BCE; osserva che, sebbene la BCE abbia ampliato la sua gamma di strumenti e gli obiettivi oltre la stabilità dei prezzi, le sue pratiche di rendicontabilità si sono evolute solo parzialmente; attende con interesse la formalizzazione, per iscritto, delle attuali pratiche in materia di rendicontabilità tra la BCE e il Parlamento europeo; ribadisce il suo invito alla BCE a rafforzare la propria rendicontabilità nei confronti del Parlamento europeo;

47. si compiace del riscontro sostanziale e dettagliato fornito dalla BCE in merito alla risoluzione del Parlamento sul rapporto annuale della BCE per il 2020; invita la BCE a portare avanti l'impegno di rendere conto del proprio operato e a continuare a pubblicare ogni anno la sua risposta scritta alle risoluzioni del Parlamento sui rapporti annuali della BCE;

48. invita la BCE a riferire meglio sulle posizioni assunte dalla BCE in seno al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, anche per iscritto;

49. plaudе alla nuova politica della BCE in materia di comunicazioni, che include modalità più accessibili per spiegare e presentare le decisioni strategiche della BCE ai cittadini e alle parti interessate;

50. accoglie con favore l'attenzione che la BCE presta ai rischi degli attacchi informatici; incoraggia la BCE a mantenere tale attenzione, soprattutto alla luce del contesto geopolitico;

51. invita la BCE a intensificare il monitoraggio dello sviluppo delle criptovalute e dei relativi rischi in termini di cibersicurezza, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali legate all'anonimato garantito dalle cripto-attività; prende atto, in tale contesto, dell'entrata in vigore del regolamento sui mercati delle cripto-attività;

52. deplora che solo due membri del comitato esecutivo e del consiglio direttivo della BCE siano donne; ribadisce che le nomine in seno al comitato esecutivo dovrebbero essere equilibrate sotto il profilo del genere e che al Parlamento dovrebbero essere presentati elenchi ristretti; si rammarica profondamente del fatto che, invece di presentare elenchi ristretti di candidati, gli Stati membri abbiano recentemente proposto un numero di candidati equivalente al numero di posti vacanti; ricorda che il Parlamento si è precedentemente impegnato a non prendere in considerazione rose di candidati che non rispettano il principio dell'equilibrio di genere, conformemente alla sua risoluzione sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea; invita gli Stati membri della zona euro a fare la loro parte e integrare pienamente il principio dell'uguaglianza di genere nei loro processi di nomina al fine di garantire pari opportunità a tutti i generi per la posizione di governatore delle banche centrali nazionali;

53. deplora che lo squilibrio di genere persista anche nella struttura organizzativa della BCE, in particolare nella percentuale di donne che ricoprono posizioni dirigenziali ad alto livello; osserva che le ultime statistiche disponibili in materia risalgono al 2019 e indicano che la percentuale di donne è aumentata al 30,3 % per tutte le posizioni dirigenziali della BCE e al 30,8 % per le posizioni dirigenziali di alto livello; accoglie con favore la nuova strategia della BCE volta a migliorare l'equilibrio di genere, compreso l'obiettivo di portare la percentuale di donne tra il 40 % e il 51 % entro il 2026; invita la BCE a riferire in merito ai progressi compiuti in questo settore nell'ambito del suo rapporto annuale;

54. sostiene l'obiettivo della BCE di aumentare la rappresentanza femminile incoraggiando le donne a progredire in questo campo; accoglie pertanto con favore iniziative quali la borsa di studio «Women in Economics» della BCE;

55. prende atto delle norme della BCE in materia di personale relative ai potenziali conflitti di interesse e ne incoraggia l'applicazione ambiziosa; prende atto, inoltre, della revisione in corso del suo quadro etico; sottolinea la decisione della Mediatrice europea, del 26 ottobre 2022, che formula raccomandazioni a tale riguardo, in particolare sulle «porte girevoli» presso la BCE a seguito del recente caso di trasferimento di un economista di alto livello in una banca di investimento americana⁽⁹⁾; invita la BCE a estendere il periodo di incompatibilità per le fasce retributive superiori anche ai dipendenti che appartengono alle fasce retributive inferiori;

56. invita la BCE a sviluppare una strategia su come gestire i lobbyisti e aumentare la trasparenza dei contatti a livello di personale al di fuori del consiglio direttivo;

(9) <https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/162341>

Giovedì 16 febbraio 2023

57. plaude al fatto che, nel 2021, il numero di banconote in euro contraffatte sia sceso al livello più basso dal 2003 (12 parti per milione); invita la BCE a rafforzare la lotta alla contraffazione e la sua cooperazione con Europol, Interpol e la Commissione nel perseguimento di tale obiettivo; invita la BCE, fatte salve le prerogative degli Stati membri, a istituire un sistema per monitorare meglio le operazioni di importo elevato al fine di combattere il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata;

58. accoglie con favore i progressi compiuti dalla BCE per quanto riguarda il progetto relativo all'euro digitale, nonché il dialogo con il Parlamento a tale riguardo; attende con interesse la fine della fase istruttoria di 24 mesi del progetto sull'euro digitale e la decisione del consiglio direttivo sull'avvio del processo di lancio dell'euro digitale, una volta che i colegislatori avranno deciso la relativa base giuridica sulla base della prossima proposta della Commissione;

59. mette in evidenza i benefici attesi quali gli incrementi di efficienza e una maggiore inclusione finanziaria; concorda con la BCE sul fatto che un euro digitale dovrebbe soddisfare una serie di requisiti minimi, tra cui solidità, sicurezza, efficienza e tutela della vita privata; sottolinea che un potenziale euro digitale può integrare, ma non deve sostituire, il denaro contante come mezzo di pagamento;

60. invita la BCE a prendere in dovuta considerazione i rischi per il settore bancario e i prestiti complessivi all'economia reale in fase di progettazione dell'euro digitale;

61. deplora con forza la decisione della BCE di coinvolgere Amazon nella sperimentazione di interfacce prototipo per l'euro digitale; sottolinea che Amazon è un potenziale concorrente in questo settore e che non dovrebbe, pertanto, essere messo in una simile posizione, soprattutto dal momento che non riceve alcun compenso monetario per questo incarico; sottolinea, inoltre, che l'esternalizzazione dell'infrastruttura dell'euro digitale a un'azienda tecnologica statunitense indebolisce l'autonomia strategica dell'UE;

62. chiede l'ulteriore rafforzamento del quadro interno della BCE in materia di denunce di irregolarità, allineandolo alla direttiva dell'UE sugli informatori⁽¹⁰⁾;

63. propone l'istituzione di un ufficio di valutazione indipendente, simile a quello dell'FMI, che potrebbe valutare le politiche della BCE ed effettuare valutazioni d'impatto delle diverse opzioni politiche, senza minare l'indipendenza della BCE;

o

o o

64. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0058

Sviluppare una strategia dell'UE in materia di traffico ciclistico

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sull'elaborazione di una strategia dell'UE per la mobilità ciclabile (2022/2909(RSP))

(2023/C 283/11)

Il Parlamento europeo,

- visto il pacchetto della Commissione «Pronti per il 55 %» del 14 luglio 2021 sulla realizzazione del Green Deal europeo,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 sul risparmio energetico nell'UE (COM(2022)0240),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2021 intitolata «Il nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana» (COM(2021)0811),
- vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020, dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789),
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2016 dal titolo «Una tabella di marcia dell'UE per la mobilità ciclistica»⁽²⁾,
- vista la relazione speciale n. 6/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Mobilità urbana sostenibile nell'UE: senza l'impegno degli Stati membri non potranno essere apportati miglioramenti sostanziali»,
- vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sulla revisione degli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2021 sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 — Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo «zero vittime»⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione rilasciata il 30 giugno 2022 dal vicepresidente esecutivo della Commissione Frans Timmermans in occasione del vertice sulla bicicletta a Copenaghen,
- visto il principio di sussidiarietà e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la dichiarazione degli Stati membri sulla mobilità ciclabile come modalità di trasporto rispettosa dell'ambiente, approvata durante la Presidenza lussemburghese dell'UE nell'ottobre 2015,

⁽¹⁾ GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108.

⁽²⁾ GU C 88 del 21.3.2017, pag. 49.

⁽³⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU C 132 del 24.3.2022, pag. 45.

Giovedì 16 febbraio 2023

— visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 11 su città e comunità sostenibili, in cui si ritiene che l'uso della bicicletta renda le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili,

— vista la dichiarazione della Commissione del 7 luglio 2022 in risposta all'interrogazione alla Commissione sullo sviluppo di una strategia dell'UE in materia di traffico ciclistico (O-000025/2022 — B9-0017/2022),

— visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

— vista la proposta di risoluzione della commissione per i trasporti e il turismo,

A. considerando che i trasporti sono una fonte significativa di inquinamento atmosferico e che i modi di trasporto sostenibili, come gli spostamenti in bicicletta, sono essenziali per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e riduzione dell'inquinamento e per realizzare le ambizioni dell'Unione nell'ambito delle iniziative «Risparmio energetico nell'UE» e REPowerEU;

B. considerando che l'uso della bicicletta apporta molti benefici, tra cui una migliore salute, una riduzione del traffico stradale e dell'inquinamento acustico, una migliore qualità dell'aria, una crescita economica e benefici ambientali e sociali;

C. considerando che la bicicletta è un mezzo di trasporto relativamente poco costoso, a portata della maggior parte dei cittadini e che promuove un'economia sostenibile;

D. considerando che sono necessarie infrastrutture ciclabili più sicure per sbloccare il potenziale della mobilità ciclabile, che rappresenta una valida alternativa per gli spostamenti su brevi distanze;

E. considerando che, nell'UE, l'ecosistema della bicicletta rappresenta già più di 1 000 piccole e medie imprese (PMI) e 1 milione di posti di lavoro e può crescere fino a 2 milioni di posti di lavoro entro il 2030; che le biciclette elettriche rappresentano un'opportunità per la crescita dell'industria della bicicletta, in quanto offrono il potenziale per creare posti di lavoro verdi e assorbire i lavoratori riqualificati provenienti da altri settori;

F. considerando che la mancanza di parcheggi sicuri e di misure per prevenire i furti, nonché la mancanza di piste ciclabili dedicate sono due dei principali ostacoli nell'attrarre nuovi utenti e realizzare appieno il potenziale della mobilità ciclabile nelle città;

1. ritiene che la mobilità ciclabile debba essere riconosciuta come un modo di trasporto a pieno titolo; chiede alla Commissione di elaborare una strategia europea dedicata in materia di mobilità ciclabile con l'obiettivo di raddoppiare il numero di chilometri percorsi in bicicletta in Europa entro il 2030; invita la Commissione a garantire la raccolta armonizzata di dati sulla mobilità ciclabile, compresi i dati industriali;

2. osserva che la mobilità ciclabile è aumentata in risposta alla pandemia di COVID-19 e all'aumento del prezzo dei combustibili fossili dalla guerra di aggressione illegale della Russia contro l'Ucraina; incoraggia le autorità regionali e locali a valutare la possibilità di mantenere le infrastrutture ciclabili realizzate in risposta alla pandemia attraverso i loro regolari processi di pianificazione urbana e ad adottare azioni concrete per integrare adeguatamente la mobilità ciclabile nei loro quadri per la mobilità urbana, riconoscendo nel contempo il suo potenziale per contribuire a una migliore connettività tra le aree suburbane e i centri urbani, in particolare attraverso le autostrade ciclabili;

3. incoraggia, al fine di promuovere la multimodalità, la creazione di sinergie tra l'uso della bicicletta e altri modi di trasporto, ad esempio mettendo a disposizione più posti per le biciclette sui treni e predisponendo aree di parcheggio più sicure per le biciclette nelle stazioni e negli snodi della mobilità;

4. ritiene che le politiche europee dovrebbero tenere debitamente conto della mobilità ciclabile nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura TEN-T, compresa l'aggiunta di piste ciclabili parallele ai binari ferroviari e alle vie navigabili interne, ove possibile;

5. incoraggia gli Stati membri e le autorità locali ad aumentare in modo significativo gli investimenti nella costruzione di infrastrutture ciclabili separate, a integrare programmi di bike ed e-bike sharing a prezzi accessibili nelle reti dei loro piani di mobilità e a tenere conto della mobilità ciclabile come soluzione vitale dell'ultimo miglio nei nodi urbani;

Giovedì 16 febbraio 2023

6. sottolinea che la pianificazione delle infrastrutture urbane dovrebbe essere sviluppata conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sicurezza stradale, comprese le norme di sicurezza per gli spostamenti in bicicletta; invita la Commissione ad accelerare i lavori relativi agli orientamenti sui requisiti di qualità per infrastrutture ciclabili sicure e di alta qualità di cui alla direttiva GSIS⁽⁵⁾; sottolinea la necessità di migliorare le tecnologie dei sistemi di trasporto intelligenti affinché diventino più efficaci nel riconoscere i ciclisti sulla strada;

7. invita la Commissione a riconoscere il settore della bicicletta, compresa la produzione di batterie per le biciclette elettriche e l'economia circolare, e in particolare le PMI, come partner legittimo nell'ecosistema della strategia industriale dell'UE, nonché nei programmi relativi alle infrastrutture industriali e nei regimi di finanziamento; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare progetti relativi agli spostamenti in bicicletta e ai settori connessi quali, tra gli altri, la mobilità, il turismo, la salute e lo sport;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la produzione di biciclette e componenti «Made in Europe», stimolando in tal modo la competitività dell'industria dell'UE, colmando la carenza di investimenti, mantenendo condizioni di parità a livello mondiale e stimolando la rilocalizzazione e la sicurezza delle catene di approvvigionamento, promuovendo posti di lavoro di alta qualità, creando «cluster ciclistici» e rafforzando la formazione professionale connessa al settore;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accessibilità delle piste ciclabili per le persone a mobilità ridotta, nonché a rendere l'uso della bicicletta abbordabile per i gruppi vulnerabili; osserva che il Fondo sociale europeo per il clima e i fondi strutturali e di investimento possono aiutare le persone più colpite dalla «povertà dei trasporti» sostenendo l'acquisto di biciclette o l'accesso a servizi di bike sharing;

10. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a condurre campagne educative e di formazione, comprese campagne di informazione, per sensibilizzare in merito alla sicurezza stradale, sostenendo l'uso sicuro della bicicletta e della bicicletta elettrica; invita inoltre la Commissione a proporre orientamenti sulla sicurezza degli spostamenti in bicicletta (uso del casco, limitazioni legate all'età, trasporto di bambini, ecc.) e chiede che si presti particolare attenzione alla promozione dell'uso della bicicletta tra le donne e gli anziani, in particolare migliorando la sicurezza;

11. osserva, in tale contesto, che un'applicazione e un monitoraggio adeguati sono essenziali per la sicurezza e protezione degli utenti e chiede che si ponga l'accento sull'applicazione delle norme esistenti al fine di garantire la coesistenza rispettosa dei diversi modi di trasporto;

12. sottolinea il potenziale della bicicletta elettrica per promuovere l'uso della bicicletta; osserva che, al fine di mantenere una diffusione e un accesso rapidi alle biciclette elettriche, è necessario procedere a un'adeguata classificazione giuridica delle biciclette elettriche in grado di raggiungere velocità fino a 25 km/h nella legislazione dell'UE e in quella nazionale;

13. sottolinea che, nella pianificazione degli alloggi, è opportuno prestare la dovuta attenzione a parcheggi sicuri e protetti per le biciclette e alla capacità di ricarica per le biciclette elettriche;

14. incoraggia le imprese, le organizzazioni pubbliche e le istituzioni a promuovere l'uso della bicicletta mediante incentivi specifici, compresi programmi per i dipendenti e l'installazione di un numero sufficiente di parcheggi per biciclette con caricabatterie per biciclette elettriche, e fornendo servizi sanitari adeguati;

15. sottolinea che il cicloturismo e il ciclismo nelle zone rurali devono essere sostenuti accelerando lo sviluppo della rete EuroVelo e delle sue 17 piste ciclabili, in particolare fornendo maggiore sostegno e sfruttando le sinergie con la rete TEN-T;

16. incoraggia gli Stati membri a ridurre le aliquote IVA per la fornitura, il noleggio e la riparazione di biciclette e biciclette elettriche;

17. invita la Commissione a designare il 2024 Anno europeo della bicicletta;

18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e agli Stati membri e ai loro parlamenti.

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1).

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0059

Disponibilità di concimi nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla comunicazione della Commissione relativa alla garanzia della disponibilità e dell'accessibilità economica dei concimi (2022/2982(RSP))

(2023/C 283/12)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2022 dal titolo «Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi» (COM(2022)0590),
- vista la sua risoluzione del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari» (COM(2022)0133),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2022 dal titolo «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (COM(2022)0360),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),
- visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 361 del 20.9.2022, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU C 426 del 9.11.2022, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

Giovedì 16 febbraio 2023

- vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽⁸⁾ («la direttiva nitrati»),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4 gennaio 2023 dal titolo «Drivers of food security» (I fattori trainanti della sicurezza alimentare) (SWD(2023)0004),
 - vista la pubblicazione del Centro comune di ricerca concernente proposte tecniche per l'uso sicuro dello stallatico trasformato al di sopra della soglia stabilita per le zone vulnerabili ai nitrati dalla direttiva nitrati (91/676/CEE)⁽⁹⁾,
 - vista l'interrogazione alla Commissione relativa alla comunicazione della Commissione dal titolo «Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi» (O-000001/2023 — B9-0010/2023),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- A. considerando che i concimi e la gestione dei nutrienti sono essenziali per garantire una produzione alimentare sufficiente e di qualità e svolgono un ruolo fondamentale in relazione alla sicurezza alimentare globale; che la scarsità di concimi di oggi può pesare sulle colture di domani;
- B. considerando che la produzione e il costo dei concimi minerali dipendono in larga misura dalla disponibilità e dall'accessibilità economica del gas naturale, rappresentando nel contempo fino al 2,1 % delle emissioni globali di gas a effetto serra⁽¹⁰⁾; che per produrre componenti dei concimi come l'azoto e l'ammoniaca sono necessari grandi quantitativi di gas naturale; che il gas rappresenta circa l'80 % dei costi di produzione dei concimi;
- C. considerando che i limiti del pianeta per quanto riguarda i flussi biogeochimici del ciclo dell'azoto e del ciclo del fosforo sono stati superati nell'UE, rispettivamente di 3,3 volte e di 2 volte⁽¹¹⁾;
- D. considerando che, a seguito dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022, una crisi mondiale dei concimi minerali e dell'energia sta minacciando la sicurezza alimentare globale e facendo salire i prezzi dei prodotti alimentari, il che può avere potenzialmente un profondo impatto sulle popolazioni più vulnerabili in tutto il mondo che dipendono fortemente dall'accesso ad alimenti nutrienti e a prezzi accessibili;
- E. considerando che, storicamente, una elevata percentuale del gas naturale utilizzato per produrre concimi nell'UE proviene dalla Federazione russa; che la Federazione russa è il principale fornitore di concimi e relativi componenti essenziali del mondo; che la Russia ha abusato del suo dominio nelle forniture di gas e concimi quale arma politica; che il mantenimento di un livello elevato di utilizzo di concimi minerali rischia di alimentare gli sforzi bellici della Russia e di sostenere altri regimi autocratici;
- F. considerando che l'inflazione sta esercitando un enorme impatto sul settore agricolo dell'Unione, soprattutto nella misura in cui essa grava considerevolmente sul bilancio attuale della politica agricola comune (PAC);

⁽⁸⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽⁹⁾ Huygens, D., Orveillon, G., Lugato, E., Tavazzi, S., Comero, S., Jones, A., Gawlik, B. e Saveyn, H., *Technical proposals for the safe use of processed manure above the threshold established for Nitrate Vulnerable Zones by the Nitrates Directive (91/676/EEC)*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

⁽¹⁰⁾ <https://www.nature.com/articles/s41598-022-18773-w>

⁽¹¹⁾ https://commission.europa.eu/publications/analysis-main-drivers-food-security_en, pag. 26.

Giovedì 16 febbraio 2023

- G. considerando che un numero elevato di produttori europei di concimi minerali ha ridotto le attività o sospeso del tutto la produzione, in gran parte a causa dell'aumento dei costi del gas naturale, ma anche a causa della tassazione e della concorrenza dei paesi meno burocratici, con conseguenti carenze, aumenti dei prezzi dei concimi e riduzioni delle rese derivanti dall'impossibilità degli agricoltori di accedere ai concimi necessari per soddisfare i loro fabbisogni di produzione e, in ultima analisi, ripercussioni sulla disponibilità e sull'accessibilità economica di alimenti;
- H. considerando che i principali produttori di concimi al mondo registrano utili record⁽¹²⁾;
- I. considerando che gli agricoltori si chiedono ora quanto possano rischiare quando decidono le semine e la produzione, o decidono financo di cessare del tutto l'attività agricola, dato che i prezzi dei concimi sono stati molto volatili e negli ultimi due anni sono aumentati a livelli mai visti prima in Europa, influenzando quindi il livello di reddito degli agricoltori e persino la gestione dell'azienda agricola; che la disponibilità di materie prime per la produzione di concimi non è garantita, il che potrebbe determinare una carenza per le aziende agricole durante la stagione di crescita;
- J. considerando che l'aumento dei costi dei fattori di produzione agricoli è stato negli ultimi due anni uno dei fattori principali dell'innalzamento dei prezzi dei prodotti alimentari; che i prezzi futuri delle colture cerealicole attualmente previsti per il raccolto 2023 potrebbero non riflettere gli attuali costi dei fattori di produzione e di conseguenza i rendimenti potrebbero essere inferiori al costo di produzione; che già in alcuni Stati membri, in particolare quelli in prossimità della guerra in Ucraina, il prezzo di vendita non copre i costi di produzione; che, investendo in concimi mentre i prezzi rimangono elevati, gli agricoltori si espongono a un rischio, vista la possibilità di una loro riduzione significativa nel breve termine;
- K. considerando che, a causa dell'aumento dei requisiti di liquidità e della volatilità del mercato dei concimi, molti commercianti di piccole dimensioni non possono rischiare di entrare nel mercato, il che riduce la competitività; che la Commissione dovrebbe adottare misure per attenuare tale rischio al fine di consentire maggiore concorrenza;
- L. considerando che la strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, ha fissato l'obiettivo di ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 %, garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo; che il Parlamento, nella sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla strategia, ha accolto con favore questo obiettivo, insistendo inoltre sulla necessità di garantire che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo; che il conseguimento di detto obiettivo ridurrà l'uso di concimi di almeno il 20 % entro il 2030;
- M. considerando che l'attuale crisi della disponibilità di concimi minerali mette in luce il ruolo fondamentale svolto dall'allevamento per l'equilibrio dell'agricoltura europea, per mantenere la produzione agricola sostituendo e integrando i concimi minerali; che continuano ad esservi molte fonti di nutrienti organici attualmente non utilizzate appieno, quali gli effluenti di allevamento, il digestato, il frass e i fanghi di fognatura; che la trasformazione dei nutrienti organici in prodotti fertilizzanti organici può svolgere un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore» e degli obiettivi climatici dell'Unione;
- N. considerando che, secondo l'indicatore combinato di siccità (CDI), che comprende i primi dieci giorni di agosto 2022, il 47 % dell'Europa è stato in condizioni di allarme di grave siccità e il 17 % in condizioni di allerta; che le regioni colpite da siccità nella primavera del 2022 sono state quelle con le condizioni peggiori⁽¹³⁾;
- O. considerando che l'impiego dell'azoto recuperato dal letame (RENURE) nell'ambito dei sistemi di gestione del letame consente di avanzare verso un'economia più circolare e una maggiore efficienza delle risorse nel sistema alimentare dell'UE;
- P. considerando che lo stesso Centro comune di ricerca della Commissione ha elaborato criteri per l'uso sicuro dello stallatico trasformato al di sopra della soglia stabilita per le zone vulnerabili ai nitrati dalla direttiva nitrati;

⁽¹²⁾ <https://grain.org/system/articles/pdfs/000/006/903/original/The%20Fertiliser%20Trap%20English%20-%20Embargoed%208th%20November%202022.pdf?1667838216>

⁽¹³⁾ https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf

Giovedì 16 febbraio 2023

1. sottolinea che nel settembre 2022 l'aumento dei prezzi dei concimi azotati segnalato era pari al 149 % e accoglie con favore la comunicazione della Commissione relativa ai concimi e la sua ambizione di assicurare la disponibilità e l'accessibilità economica di questi ultimi, con prezzi ragionevoli, per garantire la resilienza del settore agricolo dell'UE;

2. sottolinea che la disponibilità di tutti i tipi di concimi e la produzione di concimi sono essenziali per l'approvvigionamento alimentare dei cittadini dell'UE e per la sicurezza alimentare globale, nonché per garantire la fertilità del suolo ed evitare l'impoverimento di quest'ultimo; rileva che la produzione di concimi è essenziale anche per la produzione di AdBlue per il settore del trasporto e di CO₂ per l'industria alimentare; esprime preoccupazione per l'aumento senza precedenti dei prezzi dei concimi azotati, cui hanno contribuito anche gli elevati prezzi del gas naturale e l'interruzione dell'accesso alle forniture di gas e sottolinea che ciò può avere un impatto significativo sui costi della produzione agricola e sulla competitività del settore agricolo dell'UE;

3. sottolinea che la disponibilità limitata di concimi nel 2022 ha determinato l'esaurimento delle riserve residue di concimi nei terreni, il che potrebbe avere un impatto significativo sulla produzione alimentare europea nel 2023;

4. ritiene che le misure indicate dalla Commissione nella sua comunicazione siano un buon inizio, specialmente quale risposta immediata alla crisi dei concimi, ma che tali misure siano ancora lungi dall'essere sufficienti per affrontare le distorsioni nei mercati dei concimi e garantire un'autonomia strategica a lungo termine per quanto riguarda i concimi; chiede alla Commissione di mettere a punto una strategia a lungo termine dell'UE sui concimi e di presentare entro giugno 2023 una strategia sostenibile a lungo termine dell'UE per i nutrienti del suolo; chiede la rapida adozione di azioni globali per evitare nuove dipendenze dalle importazioni di concimi o di energia e vettori energetici e garantire la sicurezza alimentare globale promuovendo una produzione alimentare sostenibile che rispetti l'ambiente e sia adeguata ai cambiamenti climatici, tenendo conto nel contempo del contesto economico e sociale regionale, europeo e mondiale;

5. sottolinea che sono necessarie soluzioni a lungo termine, a livello dell'Unione, in particolare per evitare qualsivoglia distorsione economica tra i settori agricoli degli Stati membri;

6. ricorda che anche l'indisponibilità di concimi a breve termine o la loro scarsa accessibilità economica possono compromettere la tempestività della coltura di vegetali con un impatto negativo sul reddito degli agricoltori; ricorda inoltre che ciò può contribuire all'insicurezza alimentare;

7. sottolinea l'effetto che l'aumento dei costi dei fattori di produzione sta avendo sull'agricoltura dell'UE ed evidenzia che gli agricoltori di altre regioni, come la Russia e l'America del Sud, hanno accesso a costi dei concimi notevolmente inferiori, minando in tal modo la competitività degli agricoltori dell'UE;

Azioni a breve termine

8. invita gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di utilizzare la riserva agricola per l'esercizio 2023 al fine di fornire assistenza immediata agli agricoltori di fronte all'aumento esponenziale dei costi dei concimi e all'incremento dei costi di produzione che da esso deriva;

9. sottolinea tuttavia che l'uso della riserva di crisi non è una risposta finanziaria sufficiente per affrontare le sfide e che è necessaria una risposta più incisiva per far fronte alla crisi attuale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno agli agricoltori fino a quando il mercato non si sarà stabilizzato e non saranno disponibili alternative ai concimi minerali; osserva che riduzioni consecutive del bilancio della PAC, unitamente alle pressioni inflazionistiche, hanno ulteriormente ridotto la sopravvivenza degli agricoltori dell'UE;

10. invita gli Stati membri a dare priorità, in tale contesto, all'accesso continuo e ininterrotto al gas naturale e all'energia elettrica a prezzi accessibili per la produzione di concimi e la produzione correlata di AdBlue e CO₂, nei loro piani di emergenza nazionali, per garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, la competitività sul mercato mondiale e un settore del trasporto funzionante;

11. teme che il sostegno agli agricoltori e ai produttori di concimi attraverso il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato possa comportare un rischio di rinazionalizzazione, frammentazione e concorrenza tra i diversi mercati e tra i singoli agricoltori; sottolinea che occorre favorire misure comuni e pone l'accento sulla necessità di garantire condizioni di parità e un'equa distribuzione dell'offerta in tutta l'Unione;

Giovedì 16 febbraio 2023

12. ricorda, in tale contesto, che la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale potrebbe consentire di rafforzare il bilancio della PAC e di tenere conto del grave impatto che l'inflazione ha avuto sui costi dei fattori di produzione e sui redditi agricoli; incoraggia l'UE a cercare fonti di finanziamento alternative al di fuori della PAC, a elaborare misure pertinenti per garantire l'accessibilità economica e la disponibilità di concimi nell'UE e ad alleviare l'impatto economico della carenza di concimi;

13. ricorda agli Stati membri la possibilità di elaborare, nel quadro dei loro piani strategici della PAC, regimi ecologici specifici per promuovere la fertilizzazione organica o un maggiore sviluppo di livelli di pH ottimale del suolo, che richiederebbero un minore utilizzo di concimi e comporterebbero il massimo utilizzo di forniture limitate, o interventi settoriali nel capitolo «Altri settori», che possano includere, tra l'altro, misure per stimolare lo sviluppo di alternative alla fertilizzazione minerale, per sostenere approcci congiunti e cooperativi agli scenari di carenza e per applicare l'innovazione e la tecnologia al fine di ridurre l'uso di concimi;

14. riconosce e sostiene in modo differenziato il ruolo svolto dalle cooperative agroalimentari, grazie alla loro capacità logistica, organizzativa ed economica di promuovere progetti di produzione locale di concimi, sia provenienti dall'allevamento del bestiame che alternative ai concimi basati sui combustibili fossili;

15. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'individuare soluzioni per l'utilizzo efficiente dei piani strategici della PAC per contribuire a far fronte alla situazione dei concimi; incoraggia gli Stati membri a rivedere, se necessario, i loro piani strategici nazionali della PAC per colmare le lacune al fine di ottimizzare e ridurre l'uso dei concimi e le perdite di nutrienti, incentivare la sostituzione e l'integrazione del concime minerale con nutrienti da fonti organiche e accelerare misure adeguate in materia di fertilizzazione, onde garantire la fertilità del suolo e rese ottimali, evitando nel contempo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nelle regioni con norme di produzione inferiori; sottolinea che è opportuno eseguire tali revisioni in modo tempestivo, purché la quantità e la qualità della produzione non siano ridotte, e senza considerarle una modifica dei piani strategici nazionali della PAC, che è consentita solo una volta all'anno; sottolinea i chiari benefici che la rotazione delle colture con leguminose può offrire quale misura in materia di fertilizzazione in tale contesto, vista la sua capacità di fissazione dei nitrati e pertanto di riduzione della necessità di apporti fertilizzanti; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri concedano ai loro agricoltori la possibilità di utilizzare le colture intercalari nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali della PAC;

16. incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale del regolamento (UE) 2019/1009 recentemente adottato, che ha rivisto le norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e consente l'apertura del mercato unico dell'UE ai concimi organici e basati su rifiuti organici, concedendo loro l'accesso alla marcatura CE;

17. invita la Commissione ad aggiornare la definizione di effluenti di allevamento nella legislazione dell'Unione, operando una chiara distinzione tra letame trasformato e non trasformato, al fine di regolamentarli in maniera adeguata alla luce delle loro diverse composizioni e dei rischi in termini di inquinamento;

18. invita la Commissione a raccogliere prove scientifiche sugli effetti del letame fermentato e di altri nutrienti organici trasformati in termini di benefici climatici e di rischio di inquinamento idrico; invita la Commissione a sfruttare i benefici per l'ambiente derivanti dall'uso di letame fermentato e di altri nutrienti organici trasformati, se scientificamente provati, promuovendone l'uso ed eventualmente adeguando la legislazione;

19. si rammarica che la comunicazione non serva a facilitare l'uso delle alternative biologiche ai concimi chimici, ad esempio del RENURE, del digestato prodotto dai rifiuti organici e ottenuto dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di qualsiasi altro strumento efficace e verificato che può essere utilizzato sia in agricoltura che nel settore zootecnico e chiede che l'allegato III della direttiva nitrati sia modificato a tal fine, rispettando comunque i principi di efficienza e sicurezza; chiede nel frattempo, alla luce della crisi attuale, una deroga temporanea, in quanto i prodotti RENURE e il digestato hanno il potenziale di sostituire i concimi chimici senza comportare ulteriori emissioni, perdite di azoto o produzione di letame; invita la Commissione a proporre senza ulteriore indugio, e al più tardi nel suo prossimo piano d'azione integrato di gestione dei nutrienti (INMAP), misure legislative per dare corso all'applicazione giuridica e sicura dei criteri elaborati dal Centro comune di ricerca per consentire l'uso sicuro del RENURE al di sopra della soglia stabilita per le zone vulnerabili ai nitrati dalla direttiva nitrati;

Giovedì 16 febbraio 2023

20. osserva che l'uso del frass come concime può svolgere un ruolo importante nel soddisfare il fabbisogno di nutrienti nel suolo; invita la Commissione, a tale riguardo, a incentivare l'uso del frass eliminando quanto prima inutili oneri legislativi e amministrativi;

21. sottolinea che qualsiasi ritardo nel riconoscimento del riutilizzo dei nutrienti provenienti dal letame trasformato, alle stesse condizioni dei concimi chimici, prolungherebbe l'assenza di condizioni di parità tra prodotti fertilizzanti con pari caratteristiche;

22. invita la Commissione e il Consiglio a estendere la sospensione temporanea dei dazi all'importazione a tutti i concimi minerali, ad eccezione di quelli di origine russa o bielorussa, al fine di migliorare la disponibilità di concimi per gli agricoltori e avere quindi un effetto stabilizzatore sui prezzi, e a rendere il mercato europeo più dinamico migliorando la logistica e riducendo l'onere amministrativo; sottolinea che l'UE non dovrebbe sostituire una dipendenza con un'altra, questa volta con concimi importati, né compromettere la transizione verso un'industria europea dei concimi a basse emissioni di carbonio, cosa che comporterebbe un aumento significativo delle emissioni di CO₂ a livello mondiale, ostacolando gli obiettivi climatici di Parigi;

23. chiede di creare un meccanismo di sostegno per i commercianti al fine di gestire il rischio di acquistare concimi all'ingrosso; prende atto della necessità di garantire che i commercianti possano entrare nel mercato con un rischio ridotto attraverso un sistema di acquisto a termine che li protegga dal pericolo di maturare livelli insostenibili di debito;

24. si rammarica che la Commissione non abbia presentato una valutazione d'impatto sulle conseguenze della riduzione delle perdite di nutrienti di almeno il 50 % entro il 2030 e chiede un'azione immediata per porre rimedio alla situazione;

25. invita la Commissione a valutare la possibilità di stabilire norme per l'istituzione di un meccanismo di acquisti congiunti di concimi a livello dell'UE;

26. invita la Commissione e il Consiglio a migliorare il funzionamento del mercato europeo dei concimi riducendone le strozzature logistiche e ad assicurare un equilibrio, in particolare per quanto riguarda le importazioni, riducendo gli oneri amministrativi sulle importazioni e sul commercio di concimi e agevolando gli acquisti e lo stoccaggio fuori stagione da parte di distributori e agricoltori;

27. riconosce l'aumento del fabbisogno di liquidità dei commercianti e la necessità di mettere a disposizione finanziamenti tramite la Banca centrale europea per agevolare l'assunzione di prestiti e l'acquisto a termine di concimi;

28. invita la Commissione a creare alleanze strategiche con partner affidabili per agevolare l'approvvigionamento di concimi nel medio termine;

29. sottolinea che la manipolazione del mercato incide sulle forniture di concimi ed è potenzialmente in grado di influenzare la contrattazione a termine di cereali e mangimi, determinando quindi un'ulteriore inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari per i consumatori;

Azioni a medio e lungo termine

30. prende atto del fatto che le materie prime per i concimi minerali, il gas naturale, il fosforo e il potassio provengono in larga misura da paesi al di fuori dell'UE, in molti casi da regimi autocratici, e che l'autosufficienza per quanto riguarda i concimi minerali non è realistica a breve o persino a medio termine; chiede pertanto di concentrarsi maggiormente sulle misure a medio e lungo termine, compresi gli investimenti e nuovi modelli aziendali, che riducano o eliminino le dipendenze potenzialmente dannose dalle importazioni e, in particolare, evitino la creazione di nuove dipendenze di tale tipo, aumentino l'autonomia strategica dell'UE in materia di concimi, in particolare decarbonizzando e introducendo fonti di energia rinnovabile utilizzate per la produzione di concimi verdi, garantendo un migliore accesso ai concimi organici e ai nutrienti provenienti da flussi di rifiuti riciclati e aumentando la circolarità dell'agricoltura, rafforzando così la resilienza del settore agricolo dell'UE;

31. afferma che il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE ha l'importante obiettivo di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, che dovrebbe essere associato ad altri obiettivi dell'UE, ad esempio quello di garantire la sicurezza alimentare;

Giovedì 16 febbraio 2023

32. chiede un'azione immediata, anche garantendo una regolamentazione e finanziamenti adeguati, per consentire all'industria esistente dei concimi dell'UE di decarbonizzare in maniera efficace e urgente i processi di produzione, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dal gas naturale, fornendo nel contempo concimi rinnovabili, privi di combustibili fossili e a basse emissioni di carbonio agli agricoltori dell'UE;

33. osserva che il gas russo, utilizzato per la produzione di concimi, contribuisce al finanziamento della guerra in Ucraina; chiede pertanto che siano destinate quanto prima risorse sufficienti per porre fine alla dipendenza da tale gas;

34. sottolinea la necessità di accelerare il processo volto a decarbonizzare e ad aumentare la sostenibilità e la resilienza dell'industria dei concimi azotati utilizzando energie prive di combustibili fossili, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili, nonché nutrienti riciclati per produrre concimi, in particolare azoto prodotto dal compostaggio del letame, al fine di ridurre la dipendenza dal gas naturale; invita, a tale riguardo, la Commissione a formulare nuove proposte per potenziare la realizzazione di impianti di biogas di piccole e medie dimensioni per produrre concimi ed energia in tutta Europa e con un'attenzione regionale strategica, al fine di aiutare gli agricoltori a creare una catena del valore dell'UE sostenibile che ridurrà la dipendenza dell'UE dai paesi terzi; osserva che l'aumento del numero di impianti di digestione anaerobica in agricoltura, il cui obiettivo strategico principale è la produzione di biometano e digestato, non dovrebbe avvenire a spese dei soli finanziamenti della PAC;

35. invita la Commissione a proporre misure strategiche a medio e lungo termine per consentire l'uso di prodotti RENURE, classificandoli come alternativa ai concimi chimici sulla base di criteri scientifici, in quanto opportunità per gli agricoltori di ridurre la loro dipendenza dai concimi chimici e aumentare la circolarità in azienda attraverso la valorizzazione di residui come il letame;

36. prende atto del potenziale dell'energia eolica offshore dell'Europa in termini di generazione di elettricità per la produzione di idrogeno e ammoniaca; invita la Commissione a vagliare la fattibilità di un modello integrato per la produzione di ammoniaca sia come carburante sostenibile per il trasporto marittimo che come fonte sostenibile di concime;

37. invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto che esamini in modo esaustivo la fornitura all'agricoltura dell'UE di nutrienti derivanti da concimi minerali, organo-minerali e organici, prestando attenzione a garantire l'obiettivo a lungo termine dell'autosufficienza nella fornitura di nutrienti;

38. sottolinea la necessità di sviluppare terminali per il gas naturale liquefatto a prova di futuro per agevolare la manipolazione sia dell'idrogeno che dell'ammoniaca;

39. sottolinea la necessità di migliorare le tecniche di fertilizzazione e l'efficienza dell'uso dei nutrienti degli agricoltori incentivando la sostenibilità e l'ottimizzazione, in particolare attraverso l'accesso alla consulenza tecnica mirata, alla digitalizzazione, all'innovazione, all'agricoltura di precisione e a strumenti di gestione dei nutrienti che consentano di migliorare le pratiche agricole, nonché dando priorità alle pratiche agroecologiche e sostenendole; insiste sul fatto che per conseguire quanto sopra è necessario uno sforzo finanziario;

40. riconosce i progressi conseguiti nella sostituzione dei concimi artificiali grazie ai metodi agroecologici moderni e sviluppati utilizzati nell'agricoltura quotidiana in aziende innovative; chiede la diffusione di tali pratiche attraverso i servizi di consulenza, gli scambi tra gli agricoltori, le scuole;

41. chiede che sia posto maggiormente l'accento sull'economia circolare e sull'agroecologia e quindi sulla ricerca, nel quadro dei programmi di ricerca dell'UE, e sullo sviluppo delle innovazioni, anche accelerando l'uso del RENURE e sostenendo la riscoperta, la diffusione e la condivisione, in particolare attraverso scuole di formazione agraria e servizi di consulenza, delle conoscenze, delle innovazioni e dei metodi agroecologici per sviluppare nuovi concimi o altre alternative e promuovere l'agricoltura di precisione;

42. invita la Commissione a raccogliere e condividere informazioni ed esperienze degli Stati membri su pratiche quali l'ottimizzazione dell'uso dei concimi, il riciclaggio dei nutrienti e l'uso di nutrienti alternativi, tenendo altresì conto, nel contempo, degli ostacoli che tali alternative devono affrontare in caso di incremento del loro utilizzo e a indicare in dettaglio le modalità con cui poter superare tali difficoltà; incoraggia l'attuazione e la valorizzazione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti (FaST) a livello degli Stati membri per fornire agli agricoltori dell'UE consulenza personalizzata e accurata sulla gestione dei nutrienti, compresi i requisiti relativi ai concimi; sostiene, a tale proposito, la diffusione degli strumenti di sostegno decisionale digitali, in particolare in contesti collettivi e cooperativi, per superare le limitazioni della dimensione ridotta dell'azienda agricola;

Giovedì 16 febbraio 2023

43. prende atto dell'opportunità significativa di ridurre la dipendenza collettiva dell'Unione dai concimi chimici attraverso un uso più efficace del letame organico prodotto dall'allevamento di bestiame, delle colture azotofissatrici come il trifoglio e delle tecniche di gestione dei nutrienti; invita la Commissione a sostenere sul piano finanziario l'utilizzo e l'elaborazione di tali misure;

44. riconosce che il letame organico prodotto dall'allevamento di bestiame è una componente critica nella transizione verso sistemi alimentari più sostenibili e svolge un ruolo fondamentale in molti sistemi di agricoltura biologica;

45. esorta la Commissione a diversificare le fonti dei concimi e a individuare nuovi giacimenti minerari nell'UE e ad ampliare in maniera sostenibile quelli esistenti, al fine di ridurre la dipendenza dai mercati esteri e stimolare una maggiore autosufficienza; sottolinea che l'UE deve sviluppare la fornitura di concimi organici e tecniche agroecologiche nel lungo termine per ridurre la dipendenza dai concimi azotati;

46. chiede la rapida adozione di una legislazione sulle nuove tecniche di selezione vegetale, comprese in particolare le nuove tecniche genomiche, che aumenteranno le rese dei raccolti senza aumentare la necessità di concimi; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca sulle nuove tecniche di selezione vegetale, comprese le nuove tecniche genomiche, e il loro sviluppo;

47. invita la Commissione a effettuare una revisione di tutte le capacità di produzione di concimi dismesse nell'UE e a determinare dove possa essere possibile un'ulteriore capacità di produzione;

48. sostiene la produzione di concimi verdi che utilizzano risorse locali ed energie rinnovabili, come l'ammoniaca verde;

49. sostiene, senza compromettere l'obiettivo della sicurezza alimentare, l'uso di leguminose per mantenere e migliorare la qualità del suolo e chiede una maggiore coltivazione di leguminose a livello dell'UE al fine di aumentare la biodiversità e la fissazione dell'azoto; invita la Commissione a presentare a tempo debito una strategia europea in materia di proteine con un forte accento sulle leguminose per migliorare le tecniche agricole;

50. sottolinea la necessità di sostenere l'analisi del suolo e degli oligoelementi a livello delle aziende agricole; sottolinea che tali conoscenze consentono agli agricoltori di pianificare azioni di fertilizzazione, coltivazione e gestione del suolo più efficienti, oltre a fornire la base per un programma sostenibile di rotazione delle colture; invita la Commissione a istituire un'iniziativa «testa il suolo gratis» come annunciato nella strategia dell'UE per il suolo per il 2030 e chiede di creare un sostegno tecnico e finanziario sotto forma di regime ecologico o di misura del secondo pilastro;

51. sottolinea l'importanza della rotazione delle colture per la fertilità del suolo;

52. sottolinea la necessità di fornire un ulteriore sostegno finanziario agli agricoltori nell'impiego di calce, trifoglio e prati multispecie per contribuire ad affrontare la nostra dipendenza collettiva dai concimi e conseguire gli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore»;

53. incoraggia un maggiore utilizzo dei biostimolanti per ottimizzare la fertilizzazione migliorando l'assorbimento e l'efficienza dei nutrienti, per rafforzare la tolleranza delle colture vegetali allo stress abiotico causato dagli effetti dei cambiamenti climatici quali siccità e temperature estreme e per migliorarne i risultati; invita la Commissione, a tale riguardo, a investire nelle competenze e nel numero di esperti di cui dispone l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e a migliorare la velocità a cui nuovi biostimolanti possono essere valutati e approvati;

54. riconosce che l'agricoltura biologica è meno esposta all'aumento dei prezzi e che, seppur in attesa della transizione verso l'uso di tipi di concimi sostenibili, l'industria dei concimi nell'UE deve avere accesso alle importazioni necessarie, compreso il gas, per produrre concimi all'interno dell'UE e garantire che le prospettive per i raccolti dell'UE non siano compromesse; invita la Commissione ad accelerare le misure indicate nella sua comunicazione per affrontare i rischi e le vulnerabilità individuati mediante il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;

55. incoraggia, altresì, l'uso del compost e di altri ammendanti per il suolo per migliorare la salute del suolo e la fertilizzazione, contribuendo nel contempo alla lotta contro la siccità, tenendo conto delle proprietà di ritenzione idrica di tali prodotti;

Giovedì 16 febbraio 2023

56. rileva che il protossido di azoto rappresenta una parte significativa delle emissioni agricole dell'UE e chiede pertanto di utilizzare e privilegiare i concimi senza emissioni di protossido di azoto;

57. accoglie con favore l'annuncio della Commissione di un piano d'azione integrato di gestione dei nutrienti (INMAP); è favorevole al riconoscimento dell'importanza di un nutrimento equilibrato delle colture per terreni sani e per una produzione alimentare sana e a una ricerca imparziale di flussi secondari ricchi di nutrienti e fonti energetiche alternativi, volta a promuovere l'uso di tutti i rifiuti organici e i sottoprodotto di origine animale sicuri; sottolinea che l'INMAP dovrebbe concentrarsi sul miglioramento dell'efficienza dell'uso dei nutrienti, incoraggiare lo sviluppo dei concimi verdi e ottimizzare l'uso di concimi minerali e a base organica tramite l'agricoltura di precisione, la pianificazione della gestione dei nutrienti e il miglioramento della conservazione e del trasporto, senza imporre nel contempo inutili oneri aggiuntivi agli agricoltori, rispettando pienamente i limiti normativi e adottando precauzioni contro la resistenza antimicrobica;

58. osserva che i rifiuti umani rappresentano attualmente uno dei principali circuiti aperti del ciclo dei nutrienti, in quanto i nutrienti provenienti dalle acque reflue non sono generalmente restituiti ai suoli agricoli; invita la Commissione a incentivare ulteriormente le tecniche che contribuiscono a recuperare i nutrienti dai fanghi di fognatura, anche introducendo criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere tale per i materiali che possono essere recuperati dagli impianti di trattamento delle acque reflue e sviluppando criteri per la loro applicazione sicura ai suoli agricoli;

59. chiede che la presenza dell'allevamento di bestiame nella maggior parte dei territori diventi un obiettivo a lungo termine delle politiche agricole; ritiene che una disponibilità più uniforme di concimi organici debba rientrare nella strategia dell'UE per la sua agricoltura;

60. chiede che sia esaminata la possibilità di un'estensione della flessibilità regionale nel quadro della direttiva nitrati, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre l'inquinamento; invita la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di norme su un bilancio equilibrato dell'azoto per azienda e deroghe al limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno per i concimi organici e prodotti equivalenti, tenendo conto delle diverse condizioni in specifici Stati membri e regioni con condizioni climatiche favorevoli, oltre che dell'uso efficiente dei concimi, dell'ottimizzazione della fertilizzazione, dell'uso dei rifiuti organici e delle fonti di nutrienti secondarie, nonché dell'uso dei biostimolanti;

61. esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza nel mercato dei concimi ed è favorevole a ulteriori azioni volte a migliorare la trasparenza e l'informazione pubblica, a livello sia dell'UE che mondiale, per quanto riguarda tale mercato e le materie prime utilizzate per la produzione dei concimi; invita la Commissione a monitorare attentamente gli utili in eccesso dei produttori globali di concimi e, se necessario, a indagare sugli accordi di cartello e sulle posizioni di mercato dominanti, a esaminare le possibilità di prevedere imposte sui proventi straordinari e a formulare proposte al riguardo per combattere la concorrenza sleale; invita la Commissione a istituire un osservatorio del mercato dedicato al monitoraggio della fornitura e delle scorte internazionali e nazionali di concime e a ridurre l'impatto della speculazione sul mercato;

62. prende atto del fatto che le quote mediane di energia e concimi dei costi totali dei fattori di produzione nei vari Stati membri dell'UE e nel corso degli anni sono rispettivamente pari all'8 % e al 6 %, ma che le quote dei costi variano notevolmente nei diversi paesi e negli anni⁽¹⁴⁾; ritiene pertanto opportuno, anche in termini di tempistica, accelerare il processo di convergenza esterna per consentire agli agricoltori degli Stati membri in cui tale processo non è ancora stato completato di far fronte alle sfide attuali;

63. invita la Commissione a preparare una strategia globale volta a ridurre il ruolo dominante della Federazione russa nei mercati globali dei concimi e degli alimenti, in particolare nelle immediate vicinanze dell'UE, sottolineando la necessità che il mondo diventi indipendente dalle esportazioni russe, creando opportunità per concimi e alimenti rinnovabili, privi di combustibili fossili e a basse emissioni di carbonio nelle vicinanze dell'UE e nel mondo;

64. esorta la Commissione a tenere conto degli studi d'impatto condotti dal Centro comune di ricerca che avvertono circa gli effetti negativi che la limitazione dell'uso dei concimi potrebbe avere nel breve termine sulla produzione e sulla sicurezza alimentare, non disponendo di valide alternative commerciali per gli agricoltori;

o

o o

65. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

⁽¹⁴⁾ https://commission.europa.eu/publications/analysis-main-drivers-food-security_en

Martedì 14 febbraio 2023

III

(*Atti preparatori*)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2023)0030

Modifica della decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), e adeguamento della sua denominazione e delle sue attribuzioni

Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 che modifica la decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione di una commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2), e adegua la sua denominazione e le sue attribuzioni (2023/2566(RSO))

(2023/C 283/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- vista la proroga di tre mesi del mandato della commissione speciale annunciata in Aula il 18 e 19 gennaio 2023,
- vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),
- visto il pacchetto relativo al regolamento sui servizi digitali, che comprende la proposta di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825) e la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (regolamento sui mercati digitali) (COM(2020)0842),
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione⁽¹⁾,
- visti il codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 e gli orientamenti del 2021 sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione (COM(2021)0262), nonché le raccomandazioni per il nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione emanate dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi nell'ottobre 2021,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020 (COM(2020)0829),
- visto il pacchetto di strumenti dell'UE comprendente misure di attenuazione dei rischi per la cibersicurezza delle reti 5G del marzo 2021,
- vista la relazione speciale n. 09/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «La disinformazione nell'UE: combattuta ma non vinta»,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0428.

Martedì 14 febbraio 2023

- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 — Guardare ai fatti» (JOIN(2020)0008),
 - vista la relazione della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (A9-0022/2022),
 - vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee⁽²⁾,
 - vista la sua decisione del 27 aprile 2021 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul tema «Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica»⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 207 del suo regolamento,
- A. considerando che le ingerenze straniere costituiscono una grave violazione dei valori e dei principi universali su cui si fonda l'UE, quali la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; che esistono prove a conferma del fatto che soggetti statali e non statali stranieri malevoli e autoritari ricorrono alla manipolazione delle informazioni e ad altre tattiche per interferire nei processi democratici dell'UE; che tali attacchi sono fuorvianti e ingannano i cittadini e incidono sul loro comportamento di voto, amplificano i dibattiti controversi, dividono, polarizzano e sfruttano le vulnerabilità delle società, promuovono l'incitamento all'odio, aggravano le condizioni dei gruppi vulnerabili che hanno maggiori probabilità di essere vittime della disinformazione, alterano l'integrità delle elezioni democratiche e dei referendum, creano sfiducia nei confronti dei governi nazionali, delle autorità pubbliche e dell'ordine democratico liberale e hanno l'obiettivo di destabilizzare la democrazia europea;
- B. considerando che la Russia, fin da prima e durante la guerra di aggressione contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, sta conducendo una campagna di disinformazione caratterizzata di una malevolenza e da una portata senza precedenti, con l'obiettivo di ingannare i suoi cittadini così come la comunità internazionale;
- C. considerando che i tentativi da parte di attori statali di paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia nell'UE e nei suoi Stati membri, nonché di esercitare pressioni sui valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea mediante ingerenze malevole fanno parte di una più ampia tendenza destabilizzante osservata nelle democrazie di tutto il mondo;
- D. considerando che attori malevoli continuano a tentare di interferire nei processi elettorali e di trarre vantaggio dall'apertura e dal pluralismo delle nostre società, nonché di attaccare i processi democratici e la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri;
- E. considerando che l'UE e i suoi Stati membri non dispongono attualmente di un regime specifico di sanzioni relative alle ingerenze straniere e alle campagne di disinformazione orchestrate da attori statali stranieri, il che significa che detti attori possono supporre con una certa sicurezza che non subiranno conseguenze per le loro campagne di destabilizzazione nei confronti dell'UE;
- F. considerando che si riscontra la mancanza di una definizione e di una concezione comuni di questo fenomeno e che rimangono molte lacune e scappatoie nelle attuali normative e politiche a livello di UE e nazionale intese a individuare, prevenire e contrastare le ingerenze straniere;

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2022)0448.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0130.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0396.

Martedì 14 febbraio 2023

- G. considerando che si prevede che le ingerenze straniere, la disinformazione, nonché i numerosi attacchi e minacce contro la democrazia continueranno in misura ancora maggiore e con modalità più sofisticate nel periodo che precede le elezioni locali, regionali e nazionali e le elezioni del Parlamento europeo nel 2024;
- H. considerando che le precedenti raccomandazioni del Parlamento per contrastare le operazioni di ingerenza straniera malevole nei processi democratici dell'UE hanno contribuito a una comprensione generale dell'UE e a una maggiore consapevolezza rispetto a tale questione;
- I. considerando che le audizioni e le attività della commissione speciale INGE hanno contribuito al riconoscimento e alla contestualizzazione da parte del pubblico di tali questioni e sono riuscite a dar forma con successo al dibattito europeo sulle ingerenze straniere nei processi democratici e sulla disinformazione;
- J. considerando che è necessario continuare a monitorare tali raccomandazioni;
- K. considerando che sono necessari una cooperazione e un sostegno multilaterali a livello globale tra partner che condividono gli stessi principi, anche tra parlamentari, per far fronte alle ingerenze straniere malevoli e alla disinformazione; che le democrazie hanno sviluppato competenze avanzate e strategie di contrasto per affrontare tali minacce;
- L. considerando che, a seguito dei recenti casi di ingerenze straniere e delle indagini in corso sui casi di corruzione al Parlamento europeo, il Parlamento ha chiesto di individuare le eventuali lacune nelle sue norme in materia di trasparenza, integrità e lotta alla corruzione, al fine di meglio proteggere l'Istituzione;
1. decide che la commissione speciale sarà d'ora in poi denominata «commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo» e avrà le seguenti attribuzioni:
- a) analizzare, in cooperazione e consultazione con le commissioni permanenti con riferimento alle loro attribuzioni in conformità dell'allegato VI del regolamento, la legislazione e le politiche esistenti e previste per individuare eventuali lacune, carenze e sovrapposizioni che potrebbero essere sfruttate a fini di ingerenze malevoli nei processi democratici, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
- i) le politiche che contribuiscono ai processi democratici dell'UE, la resilienza attraverso la conoscenza situazionale, l'alfabetizzazione mediatica e informatica, il pluralismo dei media, il giornalismo indipendente e l'istruzione;
- ii) le ingerenze per mezzo di piattaforme online, in particolare attraverso una valutazione approfondita della responsabilità e degli effetti che le piattaforme online di dimensioni molto grandi hanno sulla democrazia e sui processi democratici nell'UE;
- iii) le infrastrutture critiche e i settori strategici;
- iv) le ingerenze durante i processi elettorali;
- v) il finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri;
- vi) la cibersicurezza e la resilienza nei confronti degli attacchi informatici, quando sono connessi ai processi democratici;
- vii) il ruolo degli attori non statali;
- viii) l'impatto delle ingerenze sui diritti delle minoranze e di altri gruppi discriminati;
- ix) le ingerenze da parte di attori globali attraverso l'«élite capture», le diasporre nazionali, le università e gli eventi culturali;
- x) la deterrenza, l'imputazione e le contromisure collettive, comprese le sanzioni;
- xi) il vicinato, la cooperazione globale e il multilateralismo;
- xii) le ingerenze da parte di attori con sede nell'UE sia nell'UE che in paesi terzi;

Martedì 14 febbraio 2023

- b) elaborare, in stretta cooperazione con le commissioni permanenti e seguendo le prassi di lavoro della commissione speciale INGE 1, proposte riguardanti le modalità per eliminare queste lacune, al fine di promuovere la resilienza giuridica dell'UE, e per migliorare il quadro istituzionale dell'UE;
- c) collaborare strettamente con le altre istituzioni dell'UE, le autorità degli Stati membri, le organizzazioni internazionali, la società civile, come pure i partner non statali nei paesi terzi, al fine di rafforzare l'azione dell'UE contro le minacce ibride e la disinformazione, mentre tutte le attività pubbliche della commissione speciale INGE 2 rispetteranno le priorità definite nella presente decisione;
- d) assicurare un seguito dettagliato e rigoroso dell'attuazione della relazione della commissione speciale INGE 1 effettuando una valutazione delle misure adottate dalle istituzioni dell'UE;
- e) contribuire alla generale resilienza istituzionale contro le ingerenze straniere, le minacce ibride e la disinformazione nel periodo precedente alle elezioni europee nel 2024;
- f) individuare le lacune nelle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, integrità, responsabilità e lotta alla corruzione, prevedere altre misure a medio e lungo termine e formulare raccomandazioni relative a riforme sulla base delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle migliori prassi degli altri parlamenti e delle altre istituzioni, in stretta collaborazione con la commissione per gli affari costituzionali e la commissione per gli affari esteri;
2. decide che, ognqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;
3. decide che l'elenco delle persone invitate alle riunioni pubbliche, l'elenco di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;
4. decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 221 del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;
5. decide che la commissione speciale sarà composta di 33 membri;
6. incarica la commissione speciale di presentare la sua relazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 1, lettera f), in vista della sua approvazione in Aula al più tardi entro la tornata di luglio 2023.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0031

Costituzione di una sottocommissione per la sanità pubblica

Decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla costituzione di una sottocommissione per la sanità pubblica (2023/2565(RSO))

(2023/C 283/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- vista la sua decisione del 15 gennaio 2014 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti⁽¹⁾,
- visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 206 e 212 del suo regolamento,

1. decide di costituire una sottocommissione in seno alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare;

2. decide che la sottocommissione è competente in materia di sanità pubblica, in particolare i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica, i prodotti farmaceutici e cosmetici, gli aspetti sanitari del bioterrorismo, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

3. decide di aggiungere all'allegato VI, parte VIII, punto 2, del suo regolamento la frase seguente:

«In tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sanità pubblica.»;

4. la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare rimane competente per l'esame delle proposte legislative e le votazioni si svolgono al suo interno;

5. decide che la sottocommissione sarà composta di 30 membri;

6. decide, con riferimento alle decisioni della Conferenza dei presidenti del 30 giugno 2019 e del 9 gennaio 2020 sulla composizione degli uffici di presidenza delle sottocommissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;

7. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 482 del 23.12.2016, pag. 160.

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0032

Diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089 — C9-0059/2022 — 2022/0068(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 283/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0089),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0059/2022),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la commissione per il commercio internazionale e la commissione per gli affari costituzionali (A9-0248/2022),
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0068

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/657.)

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0033

Programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (COM(2022)0057 — C9-0045/2022 — 2022/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 283/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0057),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 189, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0045/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0249/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
 3. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/588.)

Martedì 14 febbraio 2023

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione politica comune sul finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 sarà indicativamente coperto negli anni 2023-2027 come segue:

- 200 milioni di EUR provenienti dai margini non assegnati della rubrica 1 e della rubrica 5;
- 1 450 milioni di EUR provenienti dai contributi a titolo della rubrica 1, della rubrica 5 e della rubrica 6.

Dichiarazione politica comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa

Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca⁽¹⁾, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro «Orizzonte Europa» o al programma precedente «Orizzonte 2020»⁽²⁾, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Nella dichiarazione⁽³⁾ sul regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che la ripartizione indicativa di tale importo sarà pari a un massimo di 300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio», in particolare per la ricerca quantistica.

Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, nell'ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio» di Orizzonte Europa, un importo indicativo pari a 200 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 sarà assegnato alle attività di ricerca relative alla connettività sicura.

⁽¹⁾ GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽³⁾ GU C 185 del 12.5.2021, pag. 1.

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0034

Accordo volontario di partenariato UE/Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'UE

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09272/2022 — C9-0432/2022 — 2022/0142(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 283/17)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09272/2022),
 - visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09271/2022),
 - vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0432/2022),
 - vista la sua risoluzione non legislativa del 14 febbraio 2023⁽¹⁾, sul progetto di decisione,
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0008/2023),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica cooperativistica della Guyana.
-

⁽¹⁾ Testi approvati di tale data, P9_TA(2023)0035.

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0035

Accordo volontario di partenariato UE/Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'UE (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09272/2022 — C9-0432/2022 — 2022/0142M(NLE))

(2023/C 283/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione di decisione del Consiglio del 10 maggio 2022 relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (COM(2022)0200),
- visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09272/2022),
- visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (09271/2022),
- vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, primo comma, lettera a) punto v) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0432/2022),
- visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ⁽¹⁾ (regolamento FLEGT),
- visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ⁽²⁾ (regolamento UE sul legno),
- viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 al riguardo ⁽³⁾,
- visto l'accordo adottato in occasione della 21^a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 («accordo di Parigi»),
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 385 del 22.9.2021, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU C 404 del 6.10.2021, pag. 175.

Martedì 14 febbraio 2023

- vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» (COM(2003)0251) e il piano di lavoro 2018-2022 per la sua attuazione,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010, presentata dalla Commissione il 17 novembre 2021 (COM(2021)0706) (regolamento deforestazione),
 - vista la sua posizione del 14 febbraio 2023⁽⁶⁾, sul progetto di decisione del Consiglio,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0018/2023),
- A. considerando che, nel novembre 2018, l'UE e la Guyana hanno concluso negoziati su un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (FLEGT); che, il 10 marzo 2022, la Guyana e l'UE hanno concordato un quadro di attuazione comune aggiornato — una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione dell'AVP, che mira a migliorare la governance forestale e a garantire il controllo del commercio di legname legale;
- B. considerando che circa l'84 % del territorio della Guyana è coperto da foreste; che ciò equivale a circa 18 milioni di acri; che la Guyana ha il secondo stock di carbonio delle foreste pro capite al mondo e che, secondo le stime, nelle sue foreste si stoccano 21,8 miliardi di tonnellate di diossido di carbonio; che circa il 13 % delle foreste della Guyana sono formalmente designate come terreni di villaggi amerindi; che l'ecoregione delle foreste umide della Guyana copre la maggior parte della Guyana;
- C. considerando che, dal 1996, sono stati compiuti sforzi di conservazione e il tasso annuale di deforestazione in Guyana è stato molto basso, con una media di circa 0,06 %;
- D. considerando che la Guyana ha uno dei più elevati livelli al mondo di biodiversità, che, secondo le stime, le foreste della Guyana ospitano circa 8 000 specie vegetali e oltre 1 000 specie di vertebrati terrestri; che circa il 5 % di tutte le specie vegetali è considerato endemico della Guyana;
- E. considerando che l'estrazione mineraria illegale e il disboscamento illegale continuano a destare preoccupazione in Guyana, in quanto entrambe le pratiche danneggiano le foreste del paese; considerando che la maggior parte della deforestazione in Guyana è attribuita agli incendi (50 %) e alle attività minerarie (41 %), legali o illegali; che, sebbene la deforestazione causata dalla conversione per l'agricoltura rappresenti solo il 5 % circa, essa desta tuttavia preoccupazione;
- F. considerando che le principali attività economiche in Guyana sono l'agricoltura, l'estrazione della bauxite e dell'oro, il legname, l'estrazione mineraria e la pesca; che, secondo le stime, l'industria forestale della Guyana contribuisce a meno del 2 % del suo PIL, una cifra che dovrebbe diminuire ulteriormente con il rapido aumento del settore petrolifero dal 2015, anno in cui sono state scoperte grandi riserve petrolifere nelle acque territoriali della Guyana;
- G. considerando che il settore forestale contribuisce significativamente alla crescita economica della Guyana e dà lavoro a circa 20 000 persone, principalmente nelle zone rurali; che le foreste della Guyana contribuiscono al 2 % del PIL e al 6 % della creazione totale di posti di lavoro; che l'AVP aumenterebbe il potenziale del settore forestale creando nuovi posti di lavoro e contribuendo alla crescita economica sostenibile del paese;

⁽⁶⁾ Testi approvati di tale data, P9_TA(2023)0034.

Martedì 14 febbraio 2023

- H. considerando che il volume di legname commercializzato tra la Guyana e l'UE è modesto, con appena l'8 % delle esportazioni di legname dalla Guyana verso l'Europa nel 2018, di cui solo la metà circa destinata all'UE; che il principale partner commerciale a livello mondiale della Guyana sono gli Stati Uniti, mentre Singapore è il secondo; che il suo principale mercato di esportazione per il legname è la regione Asia-Pacifico; che l'accordo volontario di partenariato offrirebbe alla Guyana Honduras maggiori opportunità di esportazione verso l'UE e aprirebbe nuovi mercati, il che aumenterebbe le sue opportunità di sviluppo;
- I. considerando che la Guyana ha ratificato l'accordo di Parigi nel maggio 2016 e ha assunto una serie di impegni relativi alla gestione sostenibile delle foreste nel suo contributo determinato a livello nazionale riveduto, come la conservazione di altri 2 milioni di ettari di foreste;
- J. considerando che la Guyana deve superare un certo numero di sfide al fine di migliorare il benessere dei suoi cittadini, come la lotta alla povertà, alla diseguaglianza e alla discriminazione, in particolare nei confronti delle persone LGBTI e delle popolazioni indigene, nonché la lotta alla corruzione, alla polarizzazione razziale ed etnica e alla violenza, che rimangono preoccupazioni persistenti;
- K. considerando che la Guyana si è impegnata a mettere a disposizione finanziamenti per sostenere l'attuazione dell'AVP; che l'UE, la Norvegia e il Regno Unito si sono inoltre impegnati a fornire finanziamenti supplementari a tal fine;
- L. considerando che l'obiettivo dell'AVP è far sì che tutti i carichi di legname e di prodotti derivati provenienti dalla Guyana e destinati al mercato dell'UE siano conformi al sistema di verifica della legalità del legname della Guyana e possano pertanto ottenere una licenza FLEGT; che il legname destinato al mercato nazionale e quello destinato a tutti i mercati di esportazione dovranno essere conformi al sistema di verifica della legalità del legname della Guyana;
- M. considerando che l'AVP si applica ai cinque prodotti del legno obbligatori ai sensi del regolamento FLEGT — tronchi, legname segato, traversine di legno per strade ferrate, legno compensato e legno impiallacciato — nonché al legname trasformato, picchetti e pioli, falegneria e carpenteria;
- N. considerando che, secondo la proposta di regolamento della Commissione sulla deforestazione, il legname con licenza FLEGT importato nell'UE rispetterà automaticamente il requisito di legalità;
- O. considerando che l'AVP prevede un comitato congiunto di controllo e revisione che sarà responsabile dell'attuazione e del monitoraggio dell'accordo;
- P. considerando che lo scopo e i vantaggi attesi degli accordi volontari di partenariato FLEGT vanno oltre l'agevolazione degli scambi di legname legale, in quanto sono anche intesi a favorire cambiamenti sistematici nella governance e nell'applicazione delle normative del settore forestale, la trasparenza e il coinvolgimento delle diverse parti interessate nel processo decisionale politico, in particolare le organizzazioni della società civile, le organizzazioni dei lavoratori e le comunità indigene, nonché il sostegno all'integrazione economica e il rispetto degli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile;
- Q. considerando che, in tutto il mondo, i paesi che si sono dotati o intendono dotarsi di mercati regolamentati di importazione di legname prodotto legalmente hanno interesse a cooperare; che norme internazionali comuni sarebbero più efficaci per combattere la deforestazione e promuovere la sicurezza giuridica a lungo termine per le imprese e i consumatori;
1. sostiene con forza la conclusione dei negoziati sull'AVP sul FLEGT tra l'UE e la Guyana; riconosce che l'AVP ha grande importanza per il paese e potenziale per rafforzare le relazioni commerciali tra l'UE e la Guyana; ritiene che il successo del negoziato di questo AVP dimostri l'importanza delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e garantirà che solo il legname prodotto legalmente sarà importato nell'UE dalla Guyana, promuoveranno le pratiche di gestione sostenibile delle foreste e il commercio sostenibile di legname prodotto legalmente, migliorerà la governance forestale, l'applicazione della legge (compresi gli obblighi in materia di lavoro e occupazione, salute e sicurezza), i diritti umani, la trasparenza, la responsabilità e la resilienza istituzionale in Guyana, proteggerà la biodiversità e contribuirà a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio, contribuendo allo stesso tempo a migliorare le relazioni commerciali tra Guyana e l'UE;
 2. riconosce che l'attuazione e l'applicazione integrali dell'AVP saranno un processo lungo, che richiederà l'adozione di una vasta gamma di misure legislative, nonché adeguate capacità e competenze a livello amministrativo per garantire la sua attuazione e la sua applicazione;

Martedì 14 febbraio 2023

3. accoglie con favore l'elevato livello di partecipazione delle parti interessate durante tutto il processo negoziale; sottolinea che la fase di attuazione e monitoraggio richiede consultazioni autentiche e il coinvolgimento di più parti interessate, compresa la partecipazione significativa della società civile, dei rappresentanti dell'imprenditoria, delle organizzazioni dei lavoratori e delle comunità locali e indigene al processo decisionale per garantire il rispetto dei diritti fondiari e il principio del consenso libero, previo e informato; ricorda la necessità di migliorare la trasparenza e di garantire l'efficacia della diffusione pubblica delle informazioni e la condivisione tempestiva dei documenti con le popolazioni locali e indigene;

4. invita la Commissione e la delegazione dell'UE in Guyana a fornire sufficienti capacità e sostegno logistico e tecnico nel quadro degli strumenti attuali e futuri di cooperazione allo sviluppo, al fine di consentire alla Guyana di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'AVP;

5. si compiace della recente adozione del quadro di attuazione comune e invita il governo della Guyana a seguire un approccio concreto, misurabile e che preveda scadenze precise;

6. pone l'accento sull'importanza di sviluppare partenariati e meccanismi di cooperazione per affrontare in maniera congiunta la governance delle foreste in tutti i suoi aspetti, ivi incluso per la condivisione delle informazioni;

7. accoglie con favore gli sforzi compiuti finora dalla Guyana per compiere progressi verso una maggiore trasparenza e attende con interesse un'ulteriore cooperazione positiva nella lotta contro il disboscamento illegale; sottolinea che, nel settore forestale, la cattiva governance e la corruzione accelerano il disboscamento illegale e il degrado forestale; riconosce l'impegno e la volontà politica della Guyana a favore di una buona gestione delle foreste; sottolinea che l'efficacia dell'AVP FLEGT dipende anche dalla lotta alla frode e alla corruzione lungo tutta la catena di approvvigionamento del legname; esorta il governo della Guyana ad adoperarsi per migliorare la raccolta di dati per attuare meglio il sistema di tracciabilità e per porre fine alla corruzione diffusa e far fronte ad altri fattori che alimentano il disboscamento illegale e il degrado delle foreste, con particolare riferimento alle autorità doganali e ad altre autorità che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo volontario di partenariato; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità nel settore forestale proteggendo i difensori dei diritti umani ambientali e gli informatori e garantendo mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti umani; accoglie con favore, in tale contesto, la ratifica da parte della Guyana dell'accordo di Escazú e sottolinea la necessità di garantire il pieno riconoscimento dei diritti fondiari delle comunità locali e delle popolazioni indigene, in particolare le comunità amerinde, anche nel contesto delle attività minerarie;

8. accoglie con favore il fatto che il processo di negoziazione di un AVP abbia consentito ai settori di individuare obiettivi e priorità condivisi per adoperarsi a favore di una gestione sostenibile delle foreste e della cooperazione commerciale, nonché di offrire alle comunità una grande opportunità di gestione partecipativa delle loro foreste a livello locale, di comunità e regionale e persino a livello nazionale o federale;

9. sottolinea che l'AVP offre una grande opportunità per stimolare la creazione di posti di lavoro nel settore forestale; sottolinea che le pratiche di gestione forestale e il commercio di legname prodotto legalmente dovrebbero essere sostenibili dal punto di vista sociale ed economico per garantire che le persone direttamente o indirettamente coinvolte possano beneficiare del commercio;

10. chiede di integrare l'analisi di genere in tutte le attività e in tutti i progetti connessi all'attuazione dell'AVP; chiede un'analisi quantitativa e qualitativa, nonché disaggregata per genere, della proprietà fondiaria, della titolarità delle attività e dell'inclusione finanziaria nei settori che hanno subito l'impatto degli scambi commerciali; invita la Commissione a sostenere tali sforzi attraverso risorse tecniche e umane;

11. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni regolari sull'attuazione dell'accordo, anche sull'attività del comitato congiunto di controllo e revisione, al fine di consentire una decisione ponderata dopo la proposta di atto delegato che autorizza l'accettazione delle licenze FLEGT; sottolinea pertanto che dovrebbero essere promossi nuovi AVP con altri partner; invita la Commissione ad effettuare una valutazione esaustiva dell'impatto dell'AVP e del futuro regolamento sulla deforestazione sui lavoratori e sui piccoli produttori nel settore forestale e di altri settori correlati, che saranno interessati dall'aumento dei controlli e delle verifiche sul disboscamento;

12. sottolinea la necessità di affrontare la dimensione regionale del disboscamento illegale e del trasporto, della trasformazione e del commercio di legname illegale lungo l'intera filiera di approvvigionamento; chiede che ciò sia incluso nel processo di valutazione dell'AVP;

Martedì 14 febbraio 2023

13. ritiene che l'UE svolga un ruolo importante nell'apportare miglioramenti sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta di legname per rifiutare il legname prodotto illegalmente e assistere i paesi esportatori nei loro sforzi per combattere il disboscamento illegale e la corruzione che causano la distruzione delle loro foreste, i cambiamenti climatici e violazioni dei diritti umani; riconosce che gli AVP continueranno a costituire un quadro giuridico importante sia per l'UE che per i suoi paesi partner nell'ambito della nuova proposta di regolamento sulla deforestazione; sottolinea che ciò è stato reso possibile dalla buona cooperazione e dall'impegno dei paesi partner interessati; sostiene la Commissione nella ricerca di ulteriori potenziali partner per futuri accordi volontari di partenariato nell'ambito della FLEGT;

14. ricorda che la gestione e la governance sostenibili e inclusive delle foreste sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi, in particolare attraverso i contributi determinati a livello nazionale; rammenta che l'attività mineraria costituisce un importante fattore di deforestazione tropicale, che provoca un'erosione e una contaminazione sostanziali dei suoli, una maggiore frammentazione delle foreste e l'inquinamento da mercurio di fiumi e torrenti; osserva che la Guyana sta espandendo la sua industria petrolifera, del gas e mineraria; invita il governo della Guyana a intraprendere ulteriori misure per ridurre l'attività mineraria illegale; rileva con preoccupazione la mancanza di coerenza tra la regolamentazione del settore forestale e quella del settore minerario; accoglie con favore ulteriori accordi volti a integrare l'AVP-FLEGT per quanto riguarda le questioni ambientali;

15. sottolinea che il successo dell'intera iniziativa FLEGT dipende, tra l'altro, dalla protezione dei difensori dei diritti umani ambientali e degli informatori, dal miglioramento della capacità delle piccole e medie imprese (PMI) di svolgere legalmente le loro attività e dalla garanzia di un'efficace protezione del territorio e dal pieno riconoscimento dei diritti consuetudinari delle comunità locali e delle popolazioni indigene, in particolare delle comunità amerinde, compreso il diritto di accordare o negare il loro consenso a qualsiasi concessione di legname sulla loro terra in quanto questione di giustizia sociale; sottolinea che l'UE dovrebbe basarsi sulle conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene e delle altre comunità locali in materia di gestione sostenibile delle foreste; rammenta, a tale riguardo, l'importanza di evitare oneri amministrativi aggiuntivi per le PMI e di fornire assistenza giuridica alle PMI per garantire che adempiano i nuovi accordi, strumenti e documenti internazionali in materia di ambiente;

16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica cooperativistica della Guyana.

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0036

Capitoli dedicati a REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/2115, la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 283/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0231),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0183/2022),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2022 (¹),
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto il parere della Corte dei conti del 26 luglio 2022 (²),
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,
- visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0260/2022),
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (³);
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(¹) GU C 486 del 21.12.2022, pag. 185.

(²) GU C 333 dell'1.9.2022, pag. 5.

(³) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 10 novembre 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0384).

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TC1-COD(2022)0164

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/435.)

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0037

Diritti elettorali dei cittadini mobili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (COM(2021)0732 — C9-0021/2022 — 2021/0372(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)

(2023/C 283/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0732),
- visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0021/2022),
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi⁽¹⁾,
- vista la lettera in data 8 novembre 2022 della commissione giuridica alla commissione per gli affari costituzionali a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 110 e 82 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0297/2022),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 2**

Testo della Commissione	Emendamento
(2) L'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall'articolo 21 della stessa. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 21 TFUE, e dall'articolo 45 della Carta.	(2) <i>Il trattato sull'Unione europea del 1992 («trattato di Maastricht») ha segnato una nuova fase nel processo di creazione di un'Unione sempre più stretta fra i popoli europei, introducendo il concetto giuridico di cittadinanza dell'UE al fine di rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri, aggiungendo ai diritti europei esistenti una serie di diritti politici ed elettorali.</i> L'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall'articolo 21 della stessa. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 21 TFUE, e dall'articolo 45 della Carta. <i>Il diritto di voto e di eleggibilità consente inoltre ai cittadini di partecipare in modo effettivo alla vita democratica dell'Unione e di partecipare all'Unione europea in quanto entità politica. È fondamentale che tutti i cittadini dell'Unione, inclusi i cittadini mobili, con disabilità e i cittadini senza fissa dimora, possano esercitare pienamente i loro diritti politici nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, in qualità sia di candidati sia di elettori. Vi è il rischio che la mobilità europea possa impedire ai cittadini mobili dell'Unione di esercitare i diritti politici fondamentali sanciti dai trattati europei, vale a dire la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo. Il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini mobili dovrebbe essere applicato in tutte le liste e le circoscrizioni elettorali, anche in caso di istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.</i>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>(2 bis) <i>Secondo la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione, la presente direttiva dovrebbe mirare a rendere le elezioni del Parlamento europeo più accessibili, più competitive e più europee.</i></p>

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020⁽²⁴⁾ la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'Unione. Tenendo conto anche dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.</p>	<p>(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020⁽²⁴⁾ la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Tenendo conto anche dell'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.</p>

⁽²⁴⁾ https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

⁽²⁴⁾ https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-empowering-citizens-and-protecting-their-rights_en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(5) L'articolo 20, paragrafo 2, TFUE non reca pregiudizio all'attuazione dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri, per tali elezioni.</p>	<p>(5) L'articolo 20, paragrafo 2, TFUE non reca pregiudizio all'attuazione dell'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l'introduzione di una procedura uniforme per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.</p>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	Emendamento
(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell'Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.	(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell'Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato membro riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	(6 bis) I cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero ricevere informazioni sulla possibilità di votare o presentare la propria candidatura al momento dell'iscrizione come residenti di uno Stato membro di cui non sono cittadini. Le informazioni relative all'iscrizione come elettore o come candidato dovrebbero anche essere fornite periodicamente e in modo tempestivo prima delle elezioni europee a tutti gli elettori e alle persone che hanno il diritto di candidarsi, secondo le condizioni che regolano il diritto di voto e di eleggibilità ai sensi della presente direttiva. Inoltre, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero essere debitamente informati al momento della loro iscrizione come elettori e con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni sui loro diritti specifici nell'ambito del sistema elettorale europeo.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione	Emendamento
(7) È importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, adottando però misure adeguate affinché nessuno possa votare più di una volta o candidarsi in più di un paese.	(7) Poiché la maggior parte degli Stati membri consente ai cittadini stranieri dell'Unione di conservare, in base alla legislazione nazionale, il diritto di voto per una lista del paese d'origine, è opportuno prevedere che, alla possibilità di scegliere tra due o più paesi in cui votare, si accompagnino informazioni chiare fornite ai cittadini stranieri dell'Unione e un coordinamento tra gli Stati membri per ridurre il rischio di voto multiplo. È opportuno rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell'Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, adottando però misure adeguate affinché nessuno possa votare più di una volta o candidarsi in più di un paese. Nel ricevere informazioni sulla possibilità di votare o di presentarsi come candidati nel proprio Stato membro di residenza, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero essere debitamente informati della possibilità di votare o presentarsi come candidati sia nel loro paese d'origine sia nel paese di residenza, in linea con la loro scelta e le disposizioni di legge nazionali applicabili. Ai cittadini stranieri dell'Unione dovrebbe spettare la scelta finale dello Stato membro in cui votare.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione	Emendamento
(8) In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione alle elezioni.	(8) In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero rendere l'esercizio dei diritti elettorali il più possibile democratico, proporzionato e semplice, eliminando tutti gli ostacoli alla partecipazione alle elezioni.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	Emendamento
(9) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, è opportuno che taли cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.	(9) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, al momento dell'iscrizione come residenti dovrebbe essere possibile l'iscrizione immediata in qualità di elettori, se essi lo consentono. Tali cittadini devono ricevere informazioni preventive in merito a tale iscrizione immediata, in particolare sul fatto che il doppio voto è vietato e che l'iscrizione immediata potrebbe comportare la cancellazione dalle liste elettorali per le elezioni europee del loro luogo di origine. Se non vi è stata iscrizione immediata in qualità di elettori al momento dell'iscrizione come residenti, è opportuno che i cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e, in casi debitamente motivati , una dichiarazione formale e facilmente comprensibile che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	Emendamento
(11) Per garantire la parità di trattamento dei cittadini stranieri dell'Unione che intendono esercitare il diritto di eleggibilità alle elezioni nello Stato membro di residenza, tali cittadini dovrebbero essere tenuti a fornire le stesse prove richieste ai candidati che sono cittadini dello Stato membro interessato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri, per stabilire che tali cittadini sono beneficiari del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, possano esigere la presentazione di una dichiarazione formale che comprenda elementi necessari per attestare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni in questione.	(11) Per garantire la parità di trattamento dei cittadini stranieri dell'Unione che intendono esercitare il diritto di eleggibilità alle elezioni nello Stato membro di residenza, tali cittadini dovrebbero essere tenuti a fornire le stesse prove richieste ai candidati che sono cittadini dello Stato membro interessato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri, per stabilire che tali cittadini sono beneficiari del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, in casi debitamente motivati , possano esigere la presentazione di una dichiarazione formale che comprenda elementi necessari per attestare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni in questione.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Per consentire ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini di essere effettivamente eleggibili alle elezioni del Parlamento europeo, i partiti politici nazionali dovrebbero essere incoraggiati a non subordinare l'adesione dei loro membri alla cittadinanza di tale Stato membro.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

- (12) Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione ***all'atto del*** deposito della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della domanda di candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.

- (12) Per agevolare l'identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, l'elenco dei dati richiesti ai cittadini dell'Unione ***al momento dell'iscrizione immediata o dopo il*** deposito della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della domanda di candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

- (13) I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. ***Ai cittadini che presentino*** una domanda di iscrizione nelle liste elettorali in qualità di elettori, gli Stati membri possono chiedere una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. I cittadini dell'Unione che si candidano nel paese di residenza ***dovrebbero essere tenuti a presentare*** una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.

- (13) I cittadini dell'Unione che sono decaduti dal diritto di voto e di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall'autorità competente dovrebbero essere esclusi dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. ***Al momento dell'iscrizione immediata o al ricevimento di*** una domanda di iscrizione nelle liste elettorali in qualità di elettori, gli Stati membri possono, ***in casi debitamente motivati***, chiedere ***ai cittadini interessati*** una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. ***Il paese di residenza dovrebbe poter chiedere ai*** cittadini dell'Unione che si candidano nel paese di residenza ***la presentazione di*** una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 14**Proposta di direttiva****Considerando 16**

Testo della Commissione	Emendamento
(16) Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori dell'Unione e dai cittadini eleggibili dell'Unione. Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.	(16) Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, è necessario che gli Stati membri coordinino i propri sistemi amministrativi in modo coerente . Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiarsi le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori che non sono cittadini dell'Unione e dai cittadini stranieri dell'Unione eleggibili in uno Stato membro di residenza . Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell'Unione e i cittadini eleggibili dell'Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità.

Emendamento 15**Proposta di direttiva****Considerando 17**

Testo della Commissione	Emendamento
(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare un referente unico per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.	(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare un referente unico per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato uno strumento destinato a essere usato dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 16**Proposta di direttiva****Considerando 20***Testo della Commissione*

- (20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.

Emendamento

- (20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. *Al fine di incoraggiare i cittadini stranieri dell'Unione a cercare attivamente tali informazioni, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che esse siano rese ampiamente disponibili attraverso una vasta gamma di canali, anche attraverso progetti di cooperazione mirati tra le organizzazioni della società civile, le autorità nazionali designate e, qualora sia istituita, l'Autorità elettorale europea.* Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili *e in modo tempestivo, tenendo conto delle date di chiusura delle liste elettorali e di annuncio delle liste dei candidati conformemente all'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.*

Emendamento 17**Proposta di direttiva****Considerando 20 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- (20 bis) *Al fine di stimolare la partecipazione democratica dei cittadini stranieri dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate, chiare e inclusive ai cittadini dell'Unione sul diritto di voto e sulle possibili procedure amministrative per esercitare tale diritto, nonché sulla natura della loro cultura elettorale e dei loro sistemi di voto. Tali informazioni dovrebbero essere fornite all'atto della registrazione della residenza dei cittadini stranieri dell'Unione, immediatamente o successivamente su richiesta e con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni europee. Speciale attenzione dovrebbe anche essere dedicata alle esigenze dei cittadini vulnerabili, come le persone con disabilità e gli anziani.*

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Considerando 21**

Testo della Commissione	Emendamento
(21) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che <i>taли</i> informazioni siano disponibili in almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.	(21) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che <i>le</i> informazioni <i>essenziali in materia di diritti elettorali</i> siano disponibili <i>secondo modalità chiare e inclusive e con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni</i> , in almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. <i>Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire informazioni anche nella lingua materna dei cittadini stranieri dell'Unione.</i> Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Considerando 22**

Testo della Commissione	Emendamento
(22) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre, ogni disposizione derogatoria deve essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta.	soppresso

Emendamento 20**Proposta di direttiva****Considerando 23**

Testo della Commissione	Emendamento
(23) Tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato dovrebbe giustificare disposizioni derogatorie relative al diritto di voto che si basino sul criterio della durata della residenza.	soppresso

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione	Emendamento
(24) <i>Gli Stati membri in cui la percentuale di cittadini stranieri dell'Unione in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbero poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione	Emendamento
(26) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.	(26) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva sono essenziali per valutare la pertinente politica dell'Unione e determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare e potenziare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo e la relativa informativa da parte degli Stati membri , è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'applicazione e presentino relazioni periodiche sulla base di indicatori comuni . Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente tale valutazione.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione	Emendamento
(27) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo almeno due elezioni del Parlamento europeo.	(27) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro e non oltre 18 mesi dalla data di svolgimento di ciascuna elezione del Parlamento europeo, seguita, se del caso, da una proposta legislativa di modifica della presente direttiva .

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 24**Proposta di direttiva****Considerando 28**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(28) Per garantire che i modelli delle dichiarazioni formali che devono essere presentate dai cittadini stranieri dell'Unione che intendono votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo continuino a contenere dati pertinenti nel contesto dell'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE per modificare tali modelli. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(28) Per garantire che i modelli delle dichiarazioni formali che devono essere presentate dai cittadini stranieri dell'Unione che intendono votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo continuino a contenere dati pertinenti nel contesto dell'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE per modificare tali modelli. <i>Al fine di aumentare e migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri per le elezioni del Parlamento europeo, dovrebbe essere concesso alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo un modello e la forma dei dati da raccogliere ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1.</i> È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 25**Proposta di direttiva****Considerando 29***Testo della Commissione*

- (29) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo⁽²⁷⁾ tale convenzione. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.

⁽²⁷⁾ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Emendamento

- (29) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo⁽²⁷⁾ tale convenzione, **in particolare il suo articolo 29**. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani. **In particolare, gli Stati membri dovrebbero attuare disposizioni adeguate e commisurate alle rispettive procedure nazionali di voto per agevolare il voto dei cittadini con disabilità, ad esempio la possibilità di scegliere il seggio elettorale, seggi elettorali chiusi in località chiave e l'utilizzo di tecniche, forme e tecnologie assistive come il codice Braille, la stampa a grandi caratteri, le informazioni audio, le matrici tattili, informazioni di facile lettura e la comunicazione nella lingua dei segni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di strumenti complementari per facilitare il voto, come il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e online.**

⁽²⁷⁾ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Emendamento 26**Proposta di direttiva****Considerando 29 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- (29 bis) **Gli Stati membri dovrebbero, prima delle elezioni del Parlamento europeo, lanciare campagne di sensibilizzazione e d'informazione, migliorando nel contempo i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, gli anziani e le persone vulnerabili.**

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 27**Proposta di direttiva****Considerando 29 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(29 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti a cui è concesso il diritto di voto conformemente alle leggi nazionali, anche nel caso in cui si trovino in uno Stato membro di cui non sono cittadini, siano in grado di esercitare il diritto di voto.

Emendamento 28**Proposta di direttiva****Articolo 3 — comma 1 — lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) la persona che, nel giorno di riferimento, è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

a) la persona che, nel giorno di riferimento, è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, **a prescindere dalla sua capacità giuridica**;

Emendamento 29**Proposta di direttiva****Articolo 4 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. L'elettorale dell'Unione **esercita** il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

1. L'elettorale dell'Unione **ha il diritto di scegliere se esercitare** il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.

Emendamento 30**Proposta di direttiva****Articolo 6 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.

1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine è escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. **Tuttavia, le decisioni relative alla privazione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dallo Stato membro d'origine non rendono i cittadini dell'Unione ineleggibili alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza se la legislazione di quest'ultimo conferma tale diritto a tutte le persone con disabilità senza limitazioni.**

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate **o le** modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Emendamento

5. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate **in caso di** modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È possibile la registrazione immediata dei cittadini stranieri dell'Unione in qualità di elettori.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Nel registrarsi come residenti, i cittadini stranieri dell'Unione hanno la possibilità di esprimere l'opzione di iscriversi quali elettori nel loro Stato membro di residenza e sono informati in merito alla possibilità di presentarsi come candidato e inoltrare una domanda in tal senso.

Qualora i cittadini stranieri dell'Unione decidano di non esprimere il desiderio di iscriversi quali elettori nello Stato membro di residenza al momento della registrazione come residenti, essi mantengono il diritto di farlo successivamente. Nel fornire informazioni sulla possibilità di votare o di presentarsi come candidato, gli Stati membri informano debitamente i cittadini stranieri dell'Unione del fatto che possono votare o presentarsi come candidato nel loro Stato membro d'origine ovvero nello Stato membro di residenza, in funzione della loro scelta.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all'elettore dell'Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali almeno 14 settimane prima della consultazione elettorale. Essi autorizzano l'iscrizione non appena l'elettore interessato è registrato come residente.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>c bis) indichi, se lo desidera, la lingua in cui vorrebbe ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</i>

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4

Testo della Commissione	Emendamento
4. Gli elettori dell'Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori dell'Unione.	4. Gli elettori dell'Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano anche agli elettori dell'Unione. Le notifiche sono trasmesse in una lingua ufficiale dell'Unione comprensibile agli elettori dell'Unione in questione.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. *Le autorità nazionali garantiscono che le norme democratiche, proporzionate e trasparenti che si applicano ai cittadini nazionali dell'Unione al momento della presentazione di un elenco di candidati si applichino anche ai candidati che sono cittadini stranieri dell'Unione.*

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, in **tempo utile** e in un linguaggio chiaro e semplice, della decisione adottata riguardo alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, in **modo tempestivo** e in un linguaggio chiaro e semplice **in una lingua ufficiale dell'Unione a questi comprensibile**, della decisione adottata riguardo alla **registrazione immediata o alla** domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura, **anche per quanto riguarda le possibilità di impugnare tali decisioni**.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 3

*Testo della Commissione**Emendamento*

3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati al Parlamento europeo, **l'interessato può** presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.

3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati al Parlamento europeo, **gli interessati ne sono informati tempestivamente e possono** presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 4

*Testo della Commissione**Emendamento*

4. Gli Stati membri informano **in modo chiaro e tempestivo** **l'interessato** della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.

4. Gli Stati membri informano **gli interessati** della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3 **in modo chiaro e tempestivo in una lingua ufficiale dell'Unione a loro comprensibile**.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.</p>	<p>1. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo <i>non appena si registrano come residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini nonché periodicamente, prima delle elezioni europee, tenendo conto delle scadenze stabilite per la comunicazione delle liste dei candidati. Tali informazioni indicano che i cittadini possono scegliere di iscriversi nello Stato membro di residenza o di rimanere iscritti nel loro Stato membro di origine, in base alla loro preferenza.</i></p> <p><i>L'autorità designata fornisce agli interessati una copia dei modelli standardizzati per le dichiarazioni formali di cui agli allegati I e II che i cittadini stranieri dell'Unione sono tenuti a presentare per iscriversi come elettori o come candidati.</i></p>

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>d bis) le misure specifiche adottate per facilitare l'esercizio del diritto di voto ai gruppi di elettori vulnerabili ed emarginati, quali le persone con disabilità.</i></p>

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>2 bis. Gli Stati membri si adoperano per coinvolgere attivamente le organizzazioni della società civile nel sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché nell'incoraggiare i cittadini stranieri dell'Unione a cercare attivamente tali informazioni tutte le volte che ne hanno bisogno. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano stanziate risorse finanziarie sufficienti a tal fine.</i></p>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice.

Emendamento

3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice, *nel rispetto dei requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio* (^{1 bis}).

(^{1 bis}) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni di cui al primo comma, *oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio* (³⁰).

Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma *sono fornite* in una lingua ufficiale dell'Unione *comprendibile all'elettore o al candidato* dell'Unione *in questione*.

(³⁰) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili **alle** persone con disabilità e **alle** persone **anziane** ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili **ai gruppi vulnerabili ed emarginati, come le** persone con disabilità, **le persone anziane, le persone senza fissa dimora e le persone detenute che hanno diritto di voto, applicando i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio** (^{1bis}) e ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati, **come il codice Braille, la stampa a grandi caratteri, le informazioni audio, le matrici tattili, le informazioni di facile lettura e la lingua dei segni.**

(^{1bis}) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione**Emendamento**

4 bis. Gli aventi diritto di voto e di eleggibilità a norma dell'articolo 3 che hanno stabilito la propria residenza in uno Stato membro ricevono automaticamente informazioni sui diritti di cui godono in virtù della presente direttiva. Tali informazioni sono inoltre fornite loro periodicamente e con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione**Emendamento**

1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4 , entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale . A tale scopo, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere allo Stato membro di origine, entro **sei** settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III . Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni necessarie per attuare l'articolo 4 , entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale . A tale scopo, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere allo Stato membro di origine, entro **16** settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, l'insieme di informazioni di cui all'allegato III . Lo Stato membro di origine adotta, conformemente alla legislazione nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 14 — comma

Testo della Commissione

Gli Stati membri **che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet per le elezioni del Parlamento europeo** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili **a condizioni simili anche agli elettori dell'Unione.**

Emendamento

Gli Stati membri **prendono in considerazione l'introduzione di strumenti di voto complementari per le elezioni del Parlamento europeo, quali il voto per corrispondenza, il voto in presenza anticipato, il voto per delega, i seggi elettorali mobili per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni nonché il voto elettronico e online. Gli Stati membri** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili **agli elettori dell'Unione alle stesse condizioni applicabili ai loro cittadini.**

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 15 — comma

Testo della Commissione

Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità competente per raccogliere e fornire al pubblico e alla Commissione dati statistici pertinenti, **basati su indicatori comuni**, sulla partecipazione di cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Emendamento

soppresso

Disposizioni derogatorie

1. Se in uno Stato membro la percentuale di cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini nazionali e stranieri dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori dell'Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni,

Martedì 14 febbraio 2023

Testo della Commissione

Emendamento

- b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini eleggibili dell'Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 10 anni.

Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri dell'Unione .

Tuttavia, agli elettori dell'Unione e ai cittadini eleggibili dell'Unione che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di detto Stato e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di detto Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.

3. Diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

L'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo si applica a tutte le liste elettorali e le circoscrizioni stabilite dall'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, anche in caso di istituzione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 53**Proposta di direttiva****Articolo 17 — titolo***Testo della Commissione*

Relazioni

*Emendamento***Raccolta dati e relazioni****Emendamento 54****Proposta di direttiva****Articolo 17 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una **sintesi** delle misure adottate per favorirla.

Emendamento

1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel loro territorio. Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una **panoramica dettagliata** delle misure adottate per favorirla, *sulla base di indicatori comuni. Gli Stati membri forniscono inoltre informazioni dettagliate sull'efficacia degli scambi con altri Stati membri per evitare il doppio voto.*

Emendamento 55**Proposta di direttiva****Articolo 17 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 20, che stabiliscono un modello nonché la forma dei dati da raccogliere ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 56**Proposta di direttiva****Articolo 18 — comma***Testo della Commissione**Emendamento*

Entro **due anni** dopo le elezioni del Parlamento europeo **del 2029**, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche un riesame del funzionamento dell'articolo 13.

Entro **18 mesi** dopo **ciascuna elezione** del Parlamento europeo, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche un riesame del funzionamento dell'articolo 13. **La valutazione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva.**

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui agli articoli 9, 10 e 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli 9, 10 e 13 **e all'articolo 17, paragrafo 2 bis**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 **e dell'articolo 17, paragrafo 2 bis**, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Allegato I — riga 4 bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

Preferenze sulla lingua in cui si desidera ricevere le informazioni relative alle elezioni.

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Allegato II — comma 4

Testo della Commissione

Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine.

Emendamento

Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine (^{1bis}).

^(1bis) Solo se richiesto anche ai cittadini dello Stato membro di residenza.

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0038

Diritti elettorali dei cittadini mobili dell'Unione nelle elezioni comunali

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione) (COM(2021)0733 — C9-0022/2022 — 2021/0373(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)

(2023/C 283/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0733),
- visto l'articolo 22, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0022/2022),
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi⁽¹⁾,
- vista la lettera in data 8 novembre 2022 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 110 e 82 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0005/2023),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>(1 bis) Il trattato sull'Unione europea del 1992 («trattato di Maastricht») ha costituito una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa. Uno dei suoi compiti era quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e uno dei suoi obiettivi fondamentali era quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione.</p>

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	Emendamento
(3) Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali sono stabilite dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio.	(3) Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali <i>per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza</i> sono stabilite dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	Emendamento
(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020 ⁽²²⁾ la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'Unione . Considerando anche l'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva nel corso di più elezioni successive e per tener conto dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.	(4) Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020 ⁽²²⁾ la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza . Considerando anche l'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva nel corso di più elezioni comunali successive e per tener conto dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.

⁽²²⁾ Relazione sulla cittadinanza 2020 Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, COM(2020) 730 final.

⁽²²⁾ Relazione sulla cittadinanza 2020 Rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti, COM(2020) 730 final.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	Emendamento
(5) La procedura elettorale relativa alle elezioni comunali rientra nelle competenze degli Stati membri che le organizzano, tenendo conto delle loro tradizioni specifiche e nel rispetto delle norme internazionali ed europee. In linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione alle elezioni.	(5) La procedura elettorale relativa alle elezioni comunali rientra nelle competenze degli Stati membri che le organizzano, tenendo conto delle loro tradizioni costituzionali e specifiche, e nel rispetto delle norme internazionali ed europee. In linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza , gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti elettorali eliminando tutti gli ostacoli alla partecipazione alle elezioni comunali, nonché fornendo pieno accesso alle informazioni pertinenti.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	Emendamento
(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell'Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.	(6) Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell'Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato membro riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	Emendamento
(7) Inoltre, ai cittadini stranieri dell'Unione non dovrebbe essere imposto il possesso di requisiti speciali per esercitare il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.	(7) Inoltre, ai cittadini stranieri dell'Unione non dovrebbe essere imposto il possesso di requisiti speciali per esercitare il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze eccezionali specifiche giustifichino un trattamento differenziato rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza. Una siffatta disparità di trattamento deve, in ogni caso, essere giustificata.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	Emendamento
(8) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, è opportuno che taли cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.	(8) Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini stranieri dell'Unione nello Stato membro di residenza, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rendere disponibile l'iscrizione immediata in qualità di elettore, dopo che i cittadini dell'Unione hanno espresso la volontà di votare nello Stato membro di residenza. Se non vi è stata iscrizione immediata, è opportuno che i cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici, facilmente accessibili e simili possibile in tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e, in casi debitamente motivati , una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni comunali. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati. Gli Stati membri dovrebbero istituire liste elettorali distinte per le elezioni comunali ed europee.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 8**Proposta di direttiva****Considerando 8 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i requisiti per l'iscrizione come candidato e per la presentazione di una lista di candidati rispettino norme democratiche, proporzionate e trasparenti e siano applicabili ai cittadini nazionali e stranieri dell'Unione.

Emendamento 9**Proposta di direttiva****Considerando 8 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(8 ter) Per consentire ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini di essere effettivamente ammissibili alle elezioni comunali, i partiti politici nazionali non dovrebbero subordinare l'adesione dei loro membri alla cittadinanza dello Stato membro di elezione.

Emendamento 10**Proposta di direttiva****Considerando 10***Testo della Commissione**Emendamento*

- (10) L'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine. Attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano ottenere dallo Stato membro di origine del candidato informazioni sulla decadenza di quest'ultimo dal diritto di eleggibilità in detto Stato membro.

(10) L'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine. Attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano ottenere **direttamente** dallo Stato membro di origine del candidato informazioni sulla decadenza di quest'ultimo dal diritto di eleggibilità in detto Stato membro. **Le decisioni che privano cittadini dell'Unione della capacità giuridica a causa di disabilità, adottate dal loro Stato membro d'origine non dovrebbero renderli ineleggibili alle elezioni nel loro Stato membro di residenza a condizione che la legislazione di quest'ultimo confermi tale diritto per tutte le persone con tali disabilità senza limitazioni.**

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 11**Proposta di direttiva****Considerando 11****Testo della Commissione****Emendamento**

- (11) *Poiché le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali è opportuno consentire agli Stati membri di riservare tali funzioni ai propri cittadini nel pieno rispetto del principio di proporzionalità .*

*soppresso***Emendamento 12****Proposta di direttiva****Considerando 12****Testo della Commissione****Emendamento**

- (12) *È altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini.*

*soppresso***Emendamento 13****Proposta di direttiva****Considerando 14****Testo della Commissione****Emendamento**

- (14) Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza conferito ai cittadini stranieri dell'Unione non sostituisce il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine. È pertanto necessario garantire che sia rispettata la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali. *Gli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio possono prendere disposizioni per iscrivere d'ufficio tali cittadini nelle liste elettorali .*

- (14) Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza conferito ai cittadini stranieri dell'Unione non sostituisce il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine. È pertanto necessario garantire che sia rispettata la libertà dei cittadini dell'Unione di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 14**Proposta di direttiva****Considerando 15**

Testo della Commissione	Emendamento
(15) L'accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l'effettivo esercizio del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 1, TFUE.	(15) L'accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l'effettivo esercizio del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 1, TFUE. <i>I cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero avere accesso alle informazioni sui loro diritti e sulle procedure elettorali al loro arrivo nello Stato membro, periodicamente e in tempo utile prima delle elezioni comunali. Dovrebbero inoltre essere informati sul fatto che esistono liste elettorali distinte per le elezioni comunali e per le elezioni del Parlamento europeo.</i>

Emendamento 15**Proposta di direttiva****Considerando 16**

Testo della Commissione	Emendamento
(16) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni comunali e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.	(16) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni comunali e all'organizzazione delle stesse <i>e informazioni sul sistema elettorale e politico, compresi i poteri dell'organo esecutivo degli enti locali di base. Tali autorità dovrebbero coordinare campagne di informazione insieme alle autorità locali e, ove possibile, alle organizzazioni della società civile, e dovrebbero utilizzare una vasta gamma di canali informativi.</i> Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in <i>tempo utile, su base regolare e in termini chiari e comprensibili, idealmente senza superare un livello di complessità pari al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.</i>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 16**Proposta di direttiva****Considerando 17****Testo della Commissione****Emendamento**

- (17) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in **almeno una lingua ufficiale** dell'Unione **diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.**

(17) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in **tutte le lingue ufficiali** dell'Unione **e, ove siano offerte dalle autorità, nella lingua dell'Unione preferita dall'elettore, che egli dovrebbe poter indicare al momento dell'iscrizione. Ove necessario, la Commissione dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri per la traduzione delle procedure di iscrizione e le procedure elettorali nelle lingue ufficiali dell'Unione.**

Emendamento 17**Proposta di direttiva****Considerando 18****Testo della Commissione****Emendamento**

- (18) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta.

(18) Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali **per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza** devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame come previsto dall'articolo 47 della Carta. **In considerazione del limitato ricorso da parte degli Stati membri alle possibilità previste dalla direttiva 94/80/CE di derogare alle sue norme generali, tali possibilità di deroga non dovrebbero più essere offerte.**

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Considerando 19****Testo della Commissione****Emendamento**

- (19) **Tali problemi specifici possono sorgere in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza.**

soppresso

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Considerando 20**

Testo della Commissione	Emendamento
(20) <i>Lo Stato membro in cui la proporzione di cittadini stranieri dell'Unione in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbe poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 20**Proposta di direttiva****Considerando 21**

Testo della Commissione	Emendamento
(21) <i>Si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva.</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 21**Proposta di direttiva****Considerando 22**

Testo della Commissione	Emendamento
(22) <i>Il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità, e quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri.</i>	<i>soppresso</i>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 22**Proposta di direttiva****Considerando 23**

Testo della Commissione	Emendamento
(23) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni comunali è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'attuazione e presentino relazioni periodiche comprendenti, oltre ai dati statistici, informazioni sulle misure adottate per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni. La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo l'entrata in vigore della direttiva, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.	(23) I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva sono importanti per valutare la pertinente politica dell'Unione e determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta e la divulgazione, da parte degli Stati membri , di dati sulle elezioni comunali è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'attuazione e presentino relazioni periodiche comprendenti, oltre ai dati statistici, informazioni sulle misure adottate per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni, comprese le persone con disabilità. Tali dati dovrebbero essere raccolti in modo trasparente e sicuro in tutti gli Stati membri e sulla base dei medesimi indicatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire indicatori comuni per la fornitura, da parte degli Stati membri, dei dati statistici in questione. La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratosi dopo l'entrata in vigore della direttiva, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 23**Proposta di direttiva****Considerando 24**

Testo della Commissione	Emendamento
(24) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo la sua entrata in vigore, in stretto collegamento con la valutazione dell'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio ⁽²³⁾ , del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.	(24) È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo la sua entrata in vigore, in stretto collegamento con la valutazione dell'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio ⁽²³⁾ , del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. La valutazione dovrebbe essere seguita, se del caso, da una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.
(²³) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione).	(²³) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione).

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 24**Proposta di direttiva****Considerando 26***Testo della Commissione**Emendamento*

- (26) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso l'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione⁽²⁵⁾. Per ***favorire*** la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.

⁽²⁵⁾ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

- (26) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso l'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione⁽²⁵⁾. Per ***assicurare*** la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, ***in particolare tenendo conto del sostanziale impatto che le decisioni locali possono avere sulle questioni relative all'accessibilità e alla vita delle persone con disabilità e dei cittadini anziani***, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali tengano debitamente conto delle esigenze ***specifiche*** dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani. ***In particolare, gli Stati membri dovrebbero considerare l'attuazione di disposizioni adeguate e commisurate alle rispettive procedure nazionali di voto per agevolare il voto dei cittadini con disabilità, ad esempio la possibilità di scegliere i seggi elettorali e l'utilizzo di tecniche, forme e tecnologie assistive come il codice Braille, la stampa a grandi caratteri, le informazioni audio, le matrici tattili, informazioni di facile lettura e la comunicazione nella lingua dei segni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le persone con disabilità possano, su richiesta, essere assistite da una persona di loro scelta per votare. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per offrire la possibilità del voto per corrispondenza e possono prevedere altri strumenti complementari per facilitare il voto, quali il voto in presenza anticipato, il voto per procura e il voto elettronico e online.***

⁽²⁵⁾ Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 25**Proposta di direttiva****Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

d bis) «elettore dell'Unione», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni comunali nel suo Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

Emendamento 26**Proposta di direttiva****Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

d ter) «candidato dell'Unione», ogni cittadino dell'Unione che goda del diritto di eleggibilità alle elezioni comunali nel suo Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

Emendamento 27**Proposta di direttiva****Articolo 4 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, **chiunque sia** elettore o **eleggibile ai sensi dell'articolo 3** è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, **qualunque** elettore o **candidato dell'Unione** è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

Emendamento 28**Proposta di direttiva****Articolo 4 — paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche **le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette** alla stessa condizione.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche **gli elettori e i candidati dell'Unione sono soggetti** alla stessa condizione.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.</p>	<p>1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali. <i>Tuttavia, le decisioni che privano cittadini dell'Unione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dal loro Stato membro d'origine non li rendono ineleggibili alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza a condizione che la legislazione di quest'ultimo confermi tale diritto per tutte le persone con tali disabilità senza limitazioni.</i></p>

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.</p>	<p>soppresso</p>

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.

Emendamento

soppresso

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone eleggibili di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

Emendamento

1. I candidati dell'Unione sono soggetti alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'elettore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

Emendamento

1. L'elettore dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori *di cui all'articolo 3* che si sono iscritti nelle liste elettorali.

Emendamento

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori dell'Unione che si sono iscritti nelle liste elettorali.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.	3. Gli Stati membri si adoperano per introdurre l'iscrizione immediata dei cittadini stranieri dell'Unione quali elettori dell'Unione nelle liste elettorali, previo consenso dei cittadini dell'Unione interessati al momento dell'iscrizione come residenti nello Stato membro di residenza. Gli elettori dell'Unione che hanno rinunciato all'iscrizione immediata sono invitati a registrarsi con largo anticipo rispetto al periodo elettorale.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.	1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore dell'Unione di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione	Emendamento
Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.	Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore dell'Unione deve fornire le stesse prove, o prove equivalenti , dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale in conformità del modello di cui all'allegato II.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione	Emendamento
Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale redatta in conformità del modello che figura nell'allegato II.	Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore dell'Unione:

- a) **presenti un documento d'identità in corso di validità,**

Martedì 14 febbraio 2023

Testo della Commissione

Emendamento

- b) *indichi da che data risiede in tale Stato membro o in un altro Stato membro;*
- c) *indichi, se lo desidera, una o più preferenze sulla lingua in cui desidera ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, selezionate tra le lingue ufficiali dell'Unione o, se offerto dall'autorità competente, altre lingue.*

Emendamento 39**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'elettore ***di cui all'articolo 3***, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. Se gli Stati membri dispongono che ai loro cittadini sia notificata la cancellazione dalle liste elettorali, tali disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori di ***cui all'articolo 3***.

3. L'elettore ***dell'Unione***, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. Se gli Stati membri dispongono che ai loro cittadini sia notificata la cancellazione dalle liste elettorali, tali disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori ***dell'Unione***. ***Tale notifica è fornita agli elettori dell'Unione in questione in una lingua dell'Unione di preferenza indicata nella dichiarazione formale, se l'elettore dell'Unione ha espresso tale preferenza.***

Emendamento 40**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. Fatte salve le norme di ciascuno Stato membro che disciplinano il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione degli elettori ***di cui all'articolo 3*** nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non determina la cancellazione di tali elettori dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.

5. Fatte salve le norme di ciascuno Stato membro che disciplinano il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione degli elettori ***dell'Unione*** nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non determina la cancellazione di tali elettori dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona eleggibile di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale redatta in conformità del modello che figura nell'allegato III .	1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino straniero dell'Unione deve fornire le stesse prove, o prove equivalenti , richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale redatta in conformità del modello che figura nell'allegato III .

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione	Emendamento
2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona eleggibile di cui all'articolo 3 :	2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il candidato dell'Unione :

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione	Emendamento
a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1, di non essere decaduta dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,	a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, In caso di legittimo dubbio sul contenuto della dichiarazione formale, lo Stato membro di residenza può richiedere direttamente allo Stato membro di origine del cittadino straniero dell'Unione, prima o dopo le elezioni, di presentare un attestato in cui si dichiari che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro;

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione	Emendamento
b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,	soppresso

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 45**Proposta di direttiva****Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

e bis) indichi, se lo desidera, una o più lingue in cui vorrebbe ricevere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, selezionate dalle lingue ufficiali dell'Unione o, se offerto dall'autorità competente, altre lingue.

Emendamento 46**Proposta di direttiva****Articolo 10 — comma unico***Testo della Commissione**Emendamento*

Gli Stati membri **che prevedono** per **i loro cittadini** la possibilità del voto **anticipato, del** voto per corrispondenza, **del** voto elettronico e **del** voto via internet **per le elezioni comunali** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili alle stesse condizioni anche agli elettori **di cui all'articolo 3**.

Gli Stati membri **si adoperano** per **prevedere** la possibilità del voto **per corrispondenza per le elezioni comunali. Qualora gli Stati membri permettano ai loro cittadini di votare per le elezioni comunali** per corrispondenza, **voto anticipato, voto per procura o** voto elettronico e voto via internet, **essi** provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili alle stesse condizioni anche agli elettori **dell'Unione**.

Emendamento 47**Proposta di direttiva****Articolo 11 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato, **in tempo utile e in un linguaggio chiaro e semplice**, della decisione adottata riguardo alla sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.

1. Lo Stato membro di residenza informa l'interessato della decisione adottata riguardo alla sua **iscrizione immediata come elettore o alla sua** domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.

Emendamento 48**Proposta di direttiva****Articolo 11 — paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o il rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, **in casi analoghi**, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto **dell'iscrizione immediata** o della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o il rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi **effettivi** che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, **negli stessi** casi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni comunali, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Emendamento

3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni comunali, l'interessato può presentare i ricorsi **effettivi** che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano un'autorità **nazionale** competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali.

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri informano l'interessato, in un linguaggio semplice e chiaro e in modo tempestivo, della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3, in una lingua di preferenza indicata nella dichiarazione formale, se l'elettore dell'Unione ha indicato tale preferenza di lingua.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 comunichi direttamente e individualmente agli elettori e ai **cittadini eleggibili di cui all'articolo 3** le seguenti informazioni:

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali. Le **informazioni sono fornite dalle autorità pertinenti in modo coordinato e, ove possibile, in cooperazione con le organizzazioni della società civile, al momento della registrazione come residente e tempestivamente prima delle elezioni.**

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 comunichi direttamente e individualmente agli elettori e ai **cittadini eleggibili di cui all'articolo 3** le seguenti informazioni:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 comunichi direttamente e individualmente agli elettori **dell'Unione** e ai **candidati dell'Unione** le seguenti informazioni:

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione	Emendamento
b) una volta disponibili, la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;	b) una volta disponibili, la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione, <i>compresi, se del caso, i mezzi di voto specifici di cui all'articolo 10</i> ;

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>b bis) le misure specifiche che consentono di facilitare l'esercizio del diritto di voto a gruppi di elettori particolari, quali le persone con disabilità;</i>

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>b ter) le informazioni sul sistema elettorale e politico, compresi i poteri degli enti locali di base;</i>

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione	Emendamento
Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali <i>e</i> le informazioni di cui al paragrafo 2 sono <i>fornite in un linguaggio chiaro e semplice</i> .	Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali <i>di cui al paragrafo 1 e le altre informazioni comunicate conformemente alla presente direttiva sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, mentre le informazioni di cui al paragrafo 2 sono comunicate all'interessato in una lingua di sua preferenza, indicata nella dichiarazione formale, se l'elettore dell'Unione ha espresso tale preferenza.</i>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 57**Proposta di direttiva****Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 2****Testo della Commissione****Emendamento**

Le informazioni di cui al primo comma, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

soppresso

(28) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento 58**Proposta di direttiva****Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)****Testo della Commissione****Emendamento**

3 bis. La Commissione provvede affinché le informazioni riguardanti il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano rese disponibili a tali cittadini in maniera chiara e accessibile, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, ove necessario, anche tramite Europe Direct e Your Europe.

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 4

Testo della Commissione	Emendamento
<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità <i>e</i> alle persone anziane ricorrendo <i>ai</i> mezzi, <i>alle</i> modalità e <i>ai</i> formati di comunicazione adeguati.</p>	<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità, alle persone anziane, <i>alle persone in zone remote, ai gruppi minoritari e a quanti incontrano difficoltà di voto in generale, applicando i requisiti di accessibilità stabiliti all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>^(1 bis) e ricorrendo <i>a</i> mezzi, <i>a</i> modalità e <i>a</i> formati di comunicazione <i>a loro</i> adeguati, <i>quali la lingua dei segni, il Braille o un formato di facile lettura. Gli Stati membri possono provvedere affinché le persone con disabilità ricevano, su richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta.</i></p> <p style="text-align: right;"><small>^(1 bis) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).</small></p>

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione	Emendamento
Articolo 13	soppresso

Disposizioni derogatorie

1. Lo Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20 % del totale dei cittadini nazionali e stranieri dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di

- a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,

Martedì 14 febbraio 2023

Testo della Commissione

Emendamento

b) riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e,

c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che hanno la cittadinanza di un altro Stato membro.

2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a) a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4. Ogni sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 14 — titolo

Testo della Commissione

Relazioni

Emendamento

Raccolta di dati e relazioni

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori e dei candidati *di cui all'articolo 3* alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate *al riguardo*.

Emendamento

1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano *al pubblico e* alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4. **Oltre a osservazioni generali**, la relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori *dell'Unione* e dei candidati *dell'Unione* alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate *per favorire e incoraggiare la loro partecipazione. Tali dati sono raccolti in maniera trasparente, uniforme e sicura, sulla base di indicatori comuni.*

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione**Emendamento**

1 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla fissazione di indicatori comuni per la raccolta dei dati statistici di cui al paragrafo 1.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione**Emendamento**

Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti.

Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. **La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.**

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione**Emendamento**

2. Il potere di adottare atti delegati di cui *agli articoli 2, 8 e 9* è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui *all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 1 bis*, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da... [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. La delega di potere di cui agli articoli 2, 8 e 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p>	<p>3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p>

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 6

Testo della Commissione	Emendamento
<p>6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 8 e 9 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>	<p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 19 — comma 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 13 si applicano dal 31 dicembre 2023.</p>	<p>Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 2, si applicano dal 31 dicembre 2023.</p>

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Allegato II — titolo

Testo della Commissione	Emendamento
	<p style="text-align: center;">ALLEGATO II — Dichiarazione formale presentata dagli elettori dell'Unione</p>

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 70**Proposta di direttiva****Allegato II — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di accettare comunicazioni future relative al voto alle elezioni comunali in una o più delle seguenti lingue:

Emendamento 71**Proposta di direttiva****Allegato II — tabella 1 bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

Il sottoscritto/La sottoscritta è residente in ... (nome dello Stato membro di residenza) da ... (periodo) (^{1 bis})

Luogo/data:**Firma:**

(^{1 bis}) *Solo se prescritto dalla normativa nazionale.*

Emendamento 72**Proposta di direttiva****Allegato III — titolo***Testo della Commissione**Emendamento*

ALLEGATO III — Dichiarazione formale presentata dai candidati dell'Unione

Emendamento 73**Proposta di direttiva****Allegato III — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara di accettare comunicazioni future relative alla candidatura alle elezioni comunali in una o più delle seguenti lingue:

Martedì 14 febbraio 2023

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Allegato III — tabella 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Il sottoscritto/La sottoscritta è residente in ... (nome dello Stato membro di residenza) da ... (periodo) ^(1 bis)

Luogo/data:	
Firma:	

^(1 bis) Solo se prescritto dalla normativa nazionale.

Martedì 14 febbraio 2023

P9_TA(2023)0039

Emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)0556 — C9-0322/2021 — 2021/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 283/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0556),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0322/2021),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere motivato inviato dal Seanad Éireann, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2022 (¹),
- visto il parere del Comitato delle regioni del 27 gennaio 2022 (²),
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 novembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0150/2022),
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (³);
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2021)0197

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/851.)

(¹) GU C 194 del 12.5.2022, pag. 81.

(²) GU C 270 del 13.7.2022, pag. 38.

(³) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'8 giugno 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0234).

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0040

Modifica del regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda il novero delle attività e degli investimenti ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi e per quanto riguarda gli obblighi relativi all'autorizzazione, alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2021)0722 — C9-0435/2021 — 2021/0377(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 283/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0722),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0435/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2022 (¹),
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0196/2022),
 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

P9_TC1-COD(2021)0377

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l'assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/606.)

(¹) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 64.

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0041

Accordo UE/Macedonia del Nord: attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord (12895/2022 — C9-0369/2022 — 2022/0301(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 283/24)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12895/2022),
- visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord (12896/2022),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0369/2022),
- visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0027/2023),
 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Macedonia del Nord.

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0042

Autorizzazione della Polonia a ratificare la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering (10918/2022 — C9-0293/2022 — 2022/0177(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 283/25)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10918/2022),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0293/2022),
- visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0007/2023),
 1. dà la sua approvazione alla decisione che autorizza la Polonia a ratificare la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0043

Protocollo all'accordo di cooperazione UE/Corea relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS): adesione della Bulgaria, della Croazia e della Romania

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea (06739/2019 — C9-0366/2022 — 2018/0429(NLE))

(Approvazione)

(2023/C 283/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (06739/2019),
 - visto il progetto del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea (06756/2019),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 172 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0366/2022),
 - visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, l'articolo 114, paragrafo 7, e l'articolo 52, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0006/2023),
 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.
-

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0044

Imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa: impresa comune «Chip»

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip» (COM(2022)0047 — C9-0113/2022 — 2022/0033(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 283/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0047),
 - visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0113/2022),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0012/2023),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

2022/0033(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (²),

(¹) GU C [...] del [...], pag. [...].

(²) GU C [...] del [...], pag. [...].

Mercoledì 15 febbraio 2023

considerando quanto segue:

- (-1) **Rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori è una delle componenti fondamentali per conseguire la resilienza e la sicurezza economiche, l'autonomia strategica, il rafforzamento della sovranità digitale e la riduzione delle dipendenze; e svolgerà un ruolo importante nelle transizioni verde e digitale.**
- (1) Il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio⁽³⁾ istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, compresa l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» (in appresso «l'impresa comune "Chip"»).
- (2) L'impresa comune «Chip» tratta tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di **fare ricerca, progettare, innovare**, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici.
- (3) Il regolamento (UE) [...]⁽⁴⁾ istituisce un quadro per aumentare la resilienza, **l'adattabilità, l'efficienza, la sicurezza e la stabilità dell'approvvigionamento** dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori. **Mira a stimolare gli investimenti pubblici e privati e la prosperità economica;** rafforzare le potenzialità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori europea e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i portatori di interessi del settore. Per creare le condizioni necessarie a rafforzare la capacità **industriale, di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)** dell'Unione, è istituita l'iniziativa «Chip per l'Europa» (in appresso «l'iniziativa»). Al fine di garantire un'attuazione coerente dell'iniziativa, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza al comitato delle autorità pubbliche.
- (3 bis) L'impresa comune «Chip» dovrebbe cercare di garantire vantaggi chiari e identificabili in tutto l'ecosistema dei semiconduttori. Dovrebbe cercare di contribuire e rispecchiare i valori fondamentali dell'Unione, tra cui la privacy fin dalla progettazione, la fiducia, la sicurezza, la sostenibilità e la crescita delle competenze e dell'occupazione di qualità a tutti i livelli della catena del valore. [Il regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)] e l'impresa comune «Chip» dovrebbero puntare a sviluppare strette sinergie con i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare quelli che sostengono la diffusione di soluzioni innovative per le sfide dell'Unione. L'impresa comune «Chip» dovrebbe integrare tutti i pertinenti portatori di interessi, le PMI e le parti sociali.
- (3 ter) Le attività dell'impresa comune «Chip» dovrebbero operare efficacemente parallelamente agli obiettivi più ampi del Fondo per i chip al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente. L'impresa comune «Chip» dovrebbe offrire opportunità per aumentare la disponibilità di finanziamenti per sostenere la crescita delle start-up e delle PMI nonché gli investimenti lungo l'intera catena del valore e nell'Unione, contribuendo al conseguimento della duplice transizione ecologica e digitale. Occorre fornire sostegno e orientamento, in particolare alle start-up e alle PMI, in merito alle modalità di accesso agli investimenti pubblici e privati, compreso il capitale di rischio, con l'obiettivo di accelerare non solo l'accesso, ma anche la procedura di presentazione della domanda e di approvazione.
- (3 quater) Le attività del fondo per i chip dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente. Il fondo per i chip dovrebbe offrire opportunità per aumentare la disponibilità di finanziamenti per sostenere la crescita delle start-up e delle PMI e gli investimenti lungo l'intera catena del valore. L'Unione dovrebbe cercare di migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato. A tale proposito dovrebbero essere forniti orientamenti chiari e punti di accesso per assistere le start-up e le PMI nell'accesso ai fondi pubblici e privati. Inoltre, dovrebbe essere prevista una strategia per far fronte a crisi di finanziamento eccezionali, come l'aumento significativo dell'inflazione.
- (3 quinques) Data l'importanza della collaborazione con terzi nel settore della RSI, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti chiari e facilmente accessibili sulle modalità di accesso nonché su software e hardware per la loro partecipazione ai progetti che rientrano

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L [...] del [...], pag. [...].

Mercoledì 15 febbraio 2023

nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nell'ambito delle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, dei consensi internazionali e di altri accordi e strategie dell'Unione con i paesi terzi, si dovrebbero fornire indicazioni per superare gli ostacoli esistenti alla cooperazione internazionale nel campo della RSI.

- (3 sexies) *La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e prontamente disponibili sui termini e le condizioni per lo sviluppo di linee pilota e l'accesso di terzi alle stesse, nonché sulla compatibilità e l'accessibilità delle piattaforme virtuali di progettazione, delle biblioteche di progettazione e dei centri di competenza dell'Unione.*
- (3 septies) *Il successo dell'iniziativa dovrà basarsi su uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, la prova e la sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. I nuovi concetti e le nuove ambizioni del... [il regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)] e dell'iniziativa dovrebbero essere sostenuti da nuove disposizioni finanziarie significative per la RSI e per la progettazione, la prova e la sperimentazione di tecnologie e prodotti esistenti avanzati e in evoluzione all'interno dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.*
- (3 octies) *L'iniziativa è una nuova iniziativa strategica dell'Unione e richiede nuove risorse di bilancio. Il finanziamento dell'iniziativa è esaminato durante la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine dell'iniziativa. Occorre garantire il proseguimento delle attività già previste nell'ambito di Orizzonte Europa. Le risorse finanziarie complessive assegnate al programma Orizzonte Europa non dovrebbero essere ridotte o riconvertite per il finanziamento di attività che esulano dalla RSI. Qualsiasi riduzione delle risorse finanziarie del programma volta a rafforzare la dotazione finanziaria del programma Europa digitale per contribuire all'iniziativa dovrebbe essere compensata da fonti di finanziamento supplementari.*
- (3 nonies) *L'impatto della spesa pubblica sull'iniziativa e sul settore RSI dell'Unione dovrebbe essere valutato e riesaminato prima del prossimo QFP. Le istituzioni pubbliche hanno la responsabilità di utilizzare i fondi pubblici in modo efficiente ed efficace in tutti i settori e di garantire la sana gestione finanziaria, il rapporto costi-benefici, la redditività degli investimenti pubblici e la prevenzione degli sprechi e degli errori. L'impresa comune «Chip» dovrebbe garantire che gli investimenti pubblici abbiano un impatto positivo sull'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e sui suoi cittadini. A tale riguardo, la definizione dei programmi di lavoro e la loro attuazione per l'impresa comune «Chip» dovrebbero rispettare il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».*
- (3 decies) *Il sostegno finanziario derivante dall'iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato e a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall'elevata intensità di capitale, dall'alto rischio e dalla complessità dell'ecosistema dei semiconduttori in modo proporzionato. Le azioni intraprese dall'impresa comune «Chip» non dovrebbero duplicare o escludere i finanziamenti privati né falsare la concorrenza nel mercato interno e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto per l'Unione.*
- (4) *Le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa dovrebbero essere finanziate dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ che istituisce il programma Orizzonte Europa e dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ che istituisce il programma Europa digitale. L'aumento del contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune «Chip» non dovrebbe comportare tagli ai programmi dell'Unione o ai progetti esistenti e dovrebbe essere stabilito conformemente al... [Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)], principalmente a partire dai margini non assegnati entro i massimali del QFP o mobilitati attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.*

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

Mercoledì 15 febbraio 2023

- (5) L'iniziativa punta a rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando *e diversificando* nel contempo la capacità di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori **in materia di RSI**, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati, **sostenibili e innovativi**. Tali obiettivi dovrebbero essere promossi colmando il divario tra le potenzialità avanzate dell'Unione **in materia di RSI** e il loro sfruttamento industriale *e investendo in tali sforzi*. L'iniziativa dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire l'integrazione **della RSI**, della progettazione, **della fabbricazione**, della produzione, **dell'imballaggio** e dei sistemi nelle tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione, *come la fotonica e le tecnologie quantistiche, nonché lo sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori esistenti*. Dovrebbe approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondendo alle esigenze dei settori industriali chiave e creando nuovi mercati.
- (5 bis) **Per ottenere il massimo impatto positivo possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell'Unione, l'impresa comune «Chip» e il fondo per i chip dovrebbero cercare di ottimizzare le potenzialità di partenariati privati e/o del settore pubblico. Tali partenariati dovrebbero comprendere l'industria, le organizzazioni di ricerca e tecnologiche, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di RSI, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.**
- (5 ter) L'impresa comune «Chip» e il fondo per i chip dovrebbero istituire insieme partenariati privati e/o del settore pubblico, ad esempio attraverso memorandum d'intesa al fine di conseguire più efficacemente taluni effetti specifici. Tali partenariati dovrebbero comprendere l'industria, le organizzazioni di RSI e tecnologiche, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di RSI.
- (5 quater) Per conseguire un'efficace autonomia strategica aperta, i beneficiari del sostegno finanziario dell'iniziativa dovrebbero adottare misure per prevenire trasferimenti indesiderati di tecnologie e conoscenze sviluppate nel quadro dell'iniziativa, utilizzando la gamma di strumenti disponibili a livello di Unione e nazionale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere informati e poter agire quando emerge il rischio di trasferimenti da soggetti nell'Unione a soggetti al di fuori dell'UE in seguito ad acquisizioni estere o ad altre misure intraprese da soggetti all'estero dell'Unione per forzare i trasferimenti di tecnologie o conoscenze.
- (5 quinques) Investire nei talenti e nelle competenze dovrebbe essere considerato una priorità fondamentale dell'iniziativa. La disponibilità di talenti è fondamentale per attrarre investimenti nei semiconduttori. L'Unione dovrebbe promuovere il potenziale umano e le competenze attraverso l'istruzione STEM, con particolare attenzione alle donne, che sono sottorappresentate in tali settori. Per massimizzare l'effetto dell'impresa comune «Chip», essa dovrebbe cercare di trovare sinergie con altri programmi e opportunità di finanziamento nel settore delle competenze e dell'istruzione. L'impresa comune «Chip» dovrebbe, laddove pertinente e opportuno nel quadro delle norme vigenti di Orizzonte Europa, cercare di rafforzare la sua cooperazione internazionale che è fondamentale per garantire l'accesso alle conoscenze, alle competenze e ai mercati a livello mondiale.
- (6) **L'iniziativa dovrebbe essere dotata dei finanziamenti adeguati e necessari per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.** L'iniziativa dovrebbe essere attuata mediante azioni fondate sulla solida base di conoscenze acquisita dall'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». All'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno finanziario alle azioni finanziate nel quadro dell'iniziativa, ricorrendo a qualsiasi strumento o procedura previsti nell'ambito di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale. L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe inoltre essere rinominata impresa comune «Chip». Lungo l'intera durata dell'impresa comune «Chip», almeno **2,5 miliardi di EUR** dovrebbero essere destinati a linee pilota, infrastrutture di progettazione, centri di competenza e altre attività di sviluppo delle capacità.
- (7) Le attività finanziate dall'impresa comune «Chip» dovrebbero essere contemplate all'interno di un programma di lavoro unico, che dovrebbe essere adottato dal consiglio di direzione. Prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, il comitato delle autorità pubbliche, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti **dell'industria, da esperti, dalle**

Mercoledì 15 febbraio 2023

pari sociali, dal consiglio dei membri privati e comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori (7), dovrebbe definire la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di **RSI**, comprese le relative previsioni di spesa. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Successivamente, sulla base di tale definizione, il direttore esecutivo dovrebbe preparare il programma di lavoro, comprese le attività di sviluppo delle capacità e di **RSI** e le relative previsioni di spesa.

- (8) **Tutti i membri del consiglio di direzione dovrebbero essere coinvolti nella preparazione del programma di lavoro e dovrebbero partecipare alle discussioni pertinenti e ricevere le informazioni necessarie.** Quando il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro, solo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero detenere diritti di voto per quanto riguarda la parte del programma di lavoro inerente lo sviluppo delle capacità. I diritti di voto relativi alla parte del programma di lavoro inerente le attività di ricerca e innovazione dovrebbero essere equamente condivisi dalla Commissione, dagli Stati partecipanti e dai membri privati. Qualora non sia possibile giungere a una decisione su una delle due parti del programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere adottato includendo solo la parte in merito alla quale è stata presa una decisione.
- (9) Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione dei progetti relativi alle attività di sviluppo delle capacità. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. **I membri del comitato delle autorità pubbliche dovrebbero possedere le competenze e l'esperienza necessarie per formulare raccomandazioni che tengano conto degli obiettivi dell'impresa comune «Chip». Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe puntare a migliorare l'equilibrio di genere all'interno delle sue strutture e dei suoi progetti e cercare di garantire l'equilibrio geografico dei progetti selezionati.**
- (10) Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione dei progetti relativi alle attività di ricerca e innovazione.
- (11) Nell'ottica di accelerare l'attuazione delle azioni dell'iniziativa e di rafforzare la cooperazione tra i soggetti giuridici, in particolare le organizzazioni di ricerca e tecnologia, talune proposte di azioni dovrebbero essere ammissibili a ricevere finanziamenti solo se l'azione è svolta da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio formato da almeno tre soggetti giuridici di tre Stati membri diversi, **che riflettano un equilibrio geografico in tutta l'Unione**. Tale consorzio potrebbe essere strutturato come il consorzio per un'infrastruttura dei chip europea proposto nella normativa sui chip o sulla base di un altro strumento giuridico disponibile a norma del diritto dell'Unione. Dato che le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa e attuate dall'impresa comune «Chip» sono finanziate dal programma Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune «Chip» di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio dovrebbe essere incrementato di conseguenza. Anche i costi amministrativi dell'impresa comune «Chip» dovrebbero essere incrementati di pari passo all'aumento dei compiti operativi. I membri privati non dovrebbero contribuire ai costi amministrativi supplementari.
- (12) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) 2021/694.
- (13) L'impresa comune «Chip» dovrebbe agevolare la cooperazione tra l'Unione e i **pertinenti** soggetti internazionali **che condividono gli stessi principi al fine di rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione e proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Dovrebbe definire** una strategia di cooperazione **fondata sulle complementarietà e le interdipendenze lungo la filiera dei semiconduttori**, che comprenda l'individuazione e la promozione di ambiti di cooperazione nel settore della **RSI** nel settore dello sviluppo delle competenze, nonché l'attuazione di azioni laddove è ravvisabile un vantaggio comune, principalmente sulla base del principio di reciprocità, **in linea con Orizzonte Europa e gli obblighi internazionali**.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(7) L'alleanza è menzionata nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa».

Mercoledì 15 febbraio 2023**Articolo 1**

Il regolamento (UE) 2021/2085 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

- «2. “membro fondatore”: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale identificata come membro di un'impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;
- 3. “membro associato”: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale che aderisce a un'impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all'articolo 7;
- 4. “Stato partecipante”: qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, previa notifica della sua partecipazione alle attività dell'impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) l'impresa comune “Chip”;»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa e, se del caso, del programma Europa digitale, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'impresa comune “Chip” contribuisce altresì **all'attuazione degli** obiettivi dell'iniziativa “Chip per l'Europa” e del programma Europa digitale.»;

4) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'importo del contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e, se del caso, al programma Europa digitale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/694, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

3. Il contributo dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento.»;

5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa o, nel caso dell'impresa comune “Chip”, all'articolo 18 del programma Europa digitale, il programma di lavoro **include**, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali, **compreso un contributo al conseguimento della duplice transizione verde e digitale.**»;

Mercoledì 15 febbraio 2023

- b) il terzo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune “**Chip**” la valutazione delle proposte conformemente al programma contributore dell'Unione.»;

- 6) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d), g) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l'importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.»;

- 7) l'articolo 126 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) stabilire l'eccellenza scientifica e la leadership nell'innovazione dell'Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico assegnato ad azioni di ricerca, **sviluppo** e innovazione (**RSI**) dovrebbe essere destinato a loro favore.»;

- b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) aumentare in tutta l'Unione le capacità █ nelle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione per rafforzare le potenzialità avanzate di progettazione, **fabbricazione, apparechiatura, sviluppo di materiali**, integrazione dei sistemi e produzione e **imballaggio** di semiconduttori dell'Unione. **Essa cerca nel contempo di prevenire** e limitare ove possibile **qualsiasi impatto negativo sull'ambiente e applica i principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio.**»;

- c) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) stabilire coerenza tra l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune “**Chip**”, i contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, e le politiche dell'Unione **in modo da attuare e raggiungere, in particolare, gli obiettivi dell'iniziativa;**»;

- d) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere █ seguenti:

«g) sviluppare capacità di progettazione █ per le tecnologie integrate dei semiconduttori, **le tecnologie quantistiche e altre tecnologie all'avanguardia come la fotonica;**

h) potenziare le linee pilota esistenti e svilupparne di nuove;

i) creare capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo di chip quantistici;

j) istituire una rete di centri di competenza in tutta Europa;

j bis) **sostenere la transizione verde garantendo che le considerazioni ambientali siano prese in considerazione nello sviluppo e nell'attuazione della RSI, ad esempio una maggiore efficienza energetica e idrica;**

j ter) **promuovere l'istruzione nelle discipline STEM, in particolare la partecipazione delle donne alla RSI;**

j quater) **promuovere la scienza aperta e la visibilità pubblica e garantire che le attività di RSIsiano volte a produrre un impatto positivo sulla società.»;**

Mercoledì 15 febbraio 2023

- 8) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune “**Chip**”, compresi gli stanziamenti SEE, è pari **ad almeno** 4 175 000 000 EUR, di cui fino a 50 174 000 EUR per i costi amministrativi, ripartiti come segue:

- a) fino a 2 650 000 000 EUR da Orizzonte Europa;
- b) fino a 1 525 000 000 EUR dal programma Europa digitale.

2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati a ciascun programma interessato.

3. I paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale possono assegnare all'impresa comune “**Chip**” fondi supplementari dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell'Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 129, paragrafo 1.

4. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l'impresa comune “**Chip**” al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2021/695, corrispondenti alle attività di **RSI**, dell'impresa comune “**Chip**”.

5. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo sviluppo di potenzialità per linee pilota e infrastrutture di progettazione in tutta l'Unione.»;

- 9) all'articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari **a un massimo di** 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell'impresa comune “**Chip**”. La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell'impresa comune “**Chip**” versata dai membri privati è pari al 35 %. **Se la portata o la composizione dell'impresa comune “**Chip**” cambia in modo significativo, i membri privati sono consultati in merito a eventuali modifiche del contributo finanziario.**»;

- 10) all'articolo 133 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Il consiglio di direzione comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri all'atto **della** votazione **¶**. La Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di voto degli Stati membri.»;

- 11) è inserito l'articolo 133 bis seguente:

«Articolo 133 bis

Norme applicabili alle attività finanziarie nell'ambito del programma Europa digitale

1. Il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziarie dall'impresa comune “**Chip**” nell'ambito del programma Europa digitale.

2. Il programma di lavoro e gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune “**Chip**” sono pubblicati sul sito web del programma Europa digitale.

3. L'impresa comune “**Chip**” effettua, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694, audit ex post della spesa per le attività finanziarie dal bilancio del programma Europa digitale.»;

Mercoledì 15 febbraio 2023

12) l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Limitazioni e condizioni della partecipazione ad azioni specifiche

1. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera l), laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695.

2. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694.

3. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di più di un programma contributore dell'Unione, il programma di lavoro stabilisce condizioni comuni, anche in merito alla limitazione della partecipazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in conformità delle norme dei programmi contributori dell'Unione.

4. Talune azioni possono essere svolte da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio strutturato sotto forma di consorzio per un'infrastruttura dei chip europea. Le azioni per le quali tale consorzio può essere necessario, gli specifici requisiti di ammissibilità per l'attuazione di azioni e compiti specifici e, se del caso, i requisiti operativi per la costituzione, l'esercizio e lo scioglimento sono definiti nel programma di lavoro.

4 bis. *Al fine di massimizzare l'impatto positivo dei finanziamenti e dei progetti dell'Unione e di proteggere da trasferimenti indesiderati di tecnologia e di conoscenze, si applica l'articolo 27 bis, paragrafo 2 bis, del... [Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)].»;*

13) è inserito l'articolo 134 bis seguente:

«Articolo 134 bis

Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 19, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Chip" prepara e, tenuto conto della definizione elaborata dalle autorità pubbliche di cui all'articolo 137, lettera f), e dei **pertinenti** contributi forniti dai portatori di interessi **e da esperti**, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, presenta per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro dell'impresa comune "**Chip**", ai fini dell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione.»;

14) l'articolo 136 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 137, lettere f) e g), il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»;

15) l'articolo 137 è così modificato:

a) sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

«f) prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, definisce la parte del programma di lavoro inherente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di **RSI**, comprese le relative previsioni di spesa, tenendo conto del parere **del consiglio dei membri privati** e del consiglio europeo dei semiconduttori e dei **pertinenti** contributi forniti da altri portatori di interessi **dell'industria, da esperti e dalle parti sociali**, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori;

g) seleziona le proposte corrispondenti alle attività di sviluppo delle capacità conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u).»;

Mercoledì 15 febbraio 2023

- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) seleziona le proposte corrispondenti alle attività di **RSI** conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u);»;
- 16) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 141
Tassi di finanziamento e norme di partecipazione
1. Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all'articolo 34 di tale regolamento, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune "Chip" può applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell'Unione erogato nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di finanziamento sono indicati nel programma di lavoro.
2. Laddove sia debitamente giustificato nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro, un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato o consorzi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 o all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694 sono ammessi a partecipare ad azioni finanziate dall'impresa comune "Chip".»;
- 17) i riferimenti all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» sono intesi come riferimenti all'impresa comune «Chip».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0045

Consultazione sulle disposizioni di esecuzione del Mediatore europeo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sul progetto di disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo (N9-0065/2022 — C9-0338/2022 — 2022/0903(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 283/28)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo (N9-0065/2022),
 - visto l'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo, del 24 giugno 2021, che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (⁽¹⁾), in conformità del quale il Mediatore europeo ha consultato il Parlamento (C9-0338/2022),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0010/2023),
1. approva il progetto di disposizioni di attuazione quale modificato;
 2. invita il Mediatore ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Mediatore di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la sua posizione al Mediatore europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Progetto di disposizioni di attuazione

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo proposto dal Mediatore europeo

Emendamento

2.3. Il Mediatore tratta come denunce le petizioni che rientrano nelle sue funzioni, come definite all'articolo 1, paragrafo 3, dello Statuto, e che sono trasferite dal Parlamento europeo con il consenso del firmatario.

soppresso

(¹) GU L 253 del 16.7.2021, pag. 1.

Mercoledì 15 febbraio 2023

Emendamento 2
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 3 — paragrafo 1

Testo proposto dal Mediatore europeo

3.1. Il Mediatore tratta le denunce in tutte le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il Mediatore comunica con il denunciante **in tale** lingua, a meno che quest'ultimo non accetti di ricevere comunicazioni in un'altra lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione.

Emendamento

3.1. Il Mediatore tratta le denunce in tutte le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il Mediatore comunica con il denunciante **nella** lingua **della denuncia**, a meno che quest'ultimo non accetti di ricevere comunicazioni in un'altra lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione.

Emendamento 3
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 3 — paragrafo 6

Testo proposto dal Mediatore europeo

3.6. Se lo ritiene opportuno, il Mediatore può adottare misure per garantire che una denuncia sia trattata in via prioritaria, tenendo conto degli **obiettivi** strategici o della particolare natura di una denuncia, anche in materie come le denunce di irregolarità e le molestie.

Emendamento

3.6. **In conformità dell'articolo 2 dello statuto**, se lo ritiene opportuno, il Mediatore può adottare misure per garantire che una denuncia sia trattata in via prioritaria, tenendo conto degli **argomenti di lavoro** strategici **definiti dal Mediatore nella relazione annuale** o della particolare natura di una denuncia, anche in materie come le denunce di irregolarità e le molestie.

Emendamento 4
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 3 — paragrafo 7

Testo proposto dal Mediatore europeo

3.7. Il Mediatore tratta le comunicazioni abusive e le denunce che costituiscono un abuso di procedura conformemente alle linee guida adottate a tal fine..

Emendamento

3.7. Il Mediatore tratta le comunicazioni abusive e le denunce che costituiscono un abuso di procedura conformemente alle linee guida adottate a tal fine. **Tali linee guida sono pubblicate sul sito web del Mediatore.**

Mercoledì 15 febbraio 2023

Emendamento 5
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 4 — paragrafo 3

Testo proposto dal Mediatore europeo

4.3. Su richiesta del Mediatore, le istituzioni forniscono a **quest'ultimo** informazioni o documenti ai fini delle indagini. Il gruppo d'indagine del Mediatore può **controllare documenti**, sia nelle sedi dell'istituzione interessata che per via elettronica. I **documenti classificati** UE sono **messi** a disposizione nei locali dell'istituzione interessata, salvo diverso accordo con il Mediatore.

Emendamento

4.3. Su richiesta del mediatore e **fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5 dello statuto**, le istituzioni forniscono a **quest'ultimo** informazioni, **anche sotto forma di** documenti ai fini delle indagini. Il gruppo d'indagine del Mediatore può **esaminare le informazioni**, sia nelle sedi dell'istituzione interessata che per via elettronica. Le **informazioni classificate** UE sono **messe** a disposizione nei locali dell'istituzione interessata, salvo diverso accordo con il Mediatore.

Emendamento 6
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 4 — paragrafo 4

Testo proposto dal Mediatore europeo

4.4. Le risposte dell'istituzione sulle questioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 sono formulate entro il termine, che di norma non supera i tre mesi, specificato dal Mediatore. Il termine esatto per presentare la risposta deve essere ragionevole, tenendo conto della complessità e dell'urgenza del caso. Se il Mediatore ritiene che l'indagine sia di **rilevanza pubblica**, il termine per la risposta deve essere il più breve possibile, secondo quanto è ragionevole attendersi. Se l'istituzione interessata non è in grado di fornire una risposta entro il termine stabilito, presenta una richiesta motivata di proroga.

Emendamento

4.4. Le risposte dell'istituzione sulle questioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 sono formulate entro il termine, che di norma non supera i tre mesi, specificato dal Mediatore. Il termine esatto per presentare la risposta deve essere ragionevole, tenendo conto della complessità e dell'urgenza del caso. Se il Mediatore ritiene che l'indagine sia di **interesse pubblico**, il termine per la risposta deve essere il più breve possibile, secondo quanto è ragionevole attendersi. Se l'istituzione interessata non è in grado di fornire una risposta entro il termine stabilito, presenta una richiesta motivata di proroga.

Emendamento 7
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 4 — paragrafo 10

Testo proposto dal Mediatore europeo

4.10. Il Mediatore resta in possesso di documenti o informazioni **ottenuti da un'istituzione o da uno Stato membro nel corso di un'indagine, e identificati come confidenziali da tale istituzione o Stato membro**, unicamente fintanto che l'indagine sia in corso e il periodo di tempo per trattare qualsiasi domanda di riesame non sia scaduto. Tali documenti o informazioni **saranno** distrutti dopo la chiusura dell'indagine e dopo la scadenza del termine per il trattamento delle eventuali richieste di riesame. Il Mediatore può chiedere a un'istituzione o a uno Stato membro di conservare tali documenti o informazioni per un periodo di almeno cinque anni a seguito di una notifica che attesti che i documenti o le informazioni non sono più conservati dal Mediatore.

Emendamento

4.10. Il Mediatore resta in possesso di documenti o informazioni di **cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello statuto** unicamente fintanto che l'indagine sia in corso e il periodo di tempo per trattare qualsiasi domanda di riesame **presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della presente decisione** non sia scaduto. Tali documenti o informazioni **sono** distrutti dopo la chiusura dell'indagine e dopo la scadenza del termine per il trattamento delle eventuali richieste di riesame. Il Mediatore può chiedere a un'istituzione o a uno Stato membro di conservare tali documenti o informazioni per un periodo di almeno cinque anni a seguito di una notifica che attesti che i documenti o le informazioni non sono più conservati dal Mediatore.

Mercoledì 15 febbraio 2023

Emendamento 8
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 5 — paragrafo 1

Testo proposto dal Mediatore europeo

5.1. Se ritiene che una denuncia possa essere risolta, il Mediatore cerca una soluzione con l'istituzione interessata *e il denunciante*.

Emendamento

5.1. Se ritiene che una denuncia possa essere risolta, il Mediatore cerca una soluzione con l'istituzione interessata *per eliminare il caso di cattiva amministrazione e risolvere così la denuncia*.

Emendamento 9
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 6 — paragrafo 2

Testo proposto dal Mediatore europeo

6.2. Qualora il Mediatore non ravvisi alcun caso di cattiva amministrazione, e rilevi che una soluzione è stata trovata o che non siano giustificate ulteriori indagini, l'indagine è archiviata con una decisione che espone le risultanze. Nella decisione che chiude l'indagine, il Mediatore può **formulare proposte di miglioramento** per quanto riguarda le questioni individuate nel corso dell'indagine. Il Mediatore trasmette la decisione al denunciante e all'istituzione interessata.

Emendamento

6.2. Qualora il Mediatore non ravvisi alcun caso di cattiva amministrazione, e rilevi che una soluzione è stata trovata o che non siano giustificate ulteriori indagini, l'indagine è archiviata con una decisione che espone le risultanze. Nella decisione che chiude l'indagine, il Mediatore può **suggerire miglioramenti** per quanto riguarda le questioni individuate nel corso dell'indagine. Il Mediatore trasmette la decisione al denunciante e all'istituzione interessata.

Emendamento 10
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 7 — paragrafo 2

Testo proposto dal Mediatore europeo

7.2. Il Mediatore può presentare al Parlamento europeo una relazione speciale su qualsiasi indagine in cui rilevi un caso di cattiva amministrazione e che ritenga di **rilevanza pubblica**.

Emendamento

7.2. Il Mediatore può presentare al Parlamento europeo una relazione speciale su qualsiasi indagine in cui rilevi un caso di cattiva amministrazione e che ritenga di **particolare interesse pubblico**.

Emendamento 11
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 8 — titolo

Testo proposto dal Mediatore europeo

Indagini di propria iniziativa

Emendamento

Indagini di propria iniziativa *e indagini di follow-up*

Mercoledì 15 febbraio 2023

Emendamento 12
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 8 — paragrafo 1

Testo proposto dal Mediatore europeo

8.1. Conformemente alle funzioni del mediatore definite all'articolo 1, paragrafo 3, dello Statuto, il Mediatore svolge indagini di propria iniziativa che considera giustificate.

Emendamento

8.1. Conformemente alle funzioni del mediatore definite all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafo 3, dello Statuto, il Mediatore svolge indagini di propria iniziativa che considera giustificate.

Emendamento 13
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 8 — paragrafo 2

Testo proposto dal Mediatore europeo

8.2. Le procedure applicabili a indagini avviate in seguito a una denuncia si applicano, nella misura in cui siano pertinenti, alle indagini di propria iniziativa.

Emendamento

8.2. Il Mediatore può altresì contattare per iscritto le istituzioni al fine di sensibilizzare, condividere osservazioni o raccogliere informazioni sulle pratiche amministrative. Nei limiti delle funzioni del Mediatore definite all'articolo 1, paragrafo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, il Mediatore può decidere di condurre indagini di propria iniziativa anche a seguito di tali contatti con le istituzioni.

Emendamento 14
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 8 — paragrafo 3

Testo proposto dal Mediatore europeo

8.3. Al di fuori dell'ambito delle indagini, il Mediatore può contattare per iscritto le istituzioni al fine di sensibilizzare, condividere osservazioni o raccogliere informazioni sulle pratiche amministrative. Nei limiti delle funzioni definite all'articolo 1, paragrafo 3, dello Statuto, il Mediatore può decidere di condurre indagini di propria iniziativa anche a seguito di tali contatti con le istituzioni, conformemente ai paragrafi 8.1 e 8.2.

Emendamento

8.3. Le procedure applicabili a indagini avviate in seguito a una denuncia si applicano a indagini di propria iniziativa conformemente ai paragrafi 8.1 e 8.2, nella misura in cui siano pertinenti a tali indagini.

Mercoledì 15 febbraio 2023

Emendamento 15
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 9 — paragrafo 3

Testo proposto dal Mediatore europeo

9.3. Il denunciante ha il diritto di chiedere un riesame di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 3.3 e 3.4 della presente decisione e di qualsiasi risultanza in una decisione che chiude un'indagine ad eccezione di una conclusione di cattiva amministrazione. Le norme dettagliate sulle modalità di trattamento delle domande di riesame da parte del Mediatore sono enunciate in una decisione di quest'ultimo.

Emendamento

9.3. Il denunciante ha il diritto di chiedere un riesame di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 3.3 e 3.4 della presente decisione e di qualsiasi risultanza in una decisione che chiude un'indagine ad eccezione di una conclusione di cattiva amministrazione. Le norme dettagliate sulle modalità di trattamento delle domande di riesame da parte del Mediatore sono enunciate in una decisione di quest'ultimo **e pubblicate sul sito web del Mediatore**.

Emendamento 16
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 9 — paragrafo 4

Testo proposto dal Mediatore europeo

9.4. Quando presenta una richiesta di riesame a norma **dell'articolo 9**, paragrafo 3, della presente decisione, il denunciante ha il diritto di chiedere l'accesso al fascicolo del Mediatore relativo alla denuncia, **conformemente alle disposizioni dello Statuto, ad eccezione dei documenti dichiarati riservati da un'istituzione, da uno Stato membro o dal Mediatore, così come di qualsiasi altra informazione riservata contenuta nel fascicolo. La divulgazione di informazioni contenute nel fascicolo al denunciante è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello Statuto**.

Emendamento

9.4. Quando presenta una richiesta di riesame a norma **del paragrafo 9.3**, della presente decisione, il denunciante ha il diritto di chiedere l'accesso al fascicolo del Mediatore relativo alla denuncia, **La divulgazione di informazioni contenute nel fascicolo al denunciante rispetta le norme dello Statuto e, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello Statuto**.

Emendamento 17
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 9 — paragrafo 5

Testo proposto dal Mediatore europeo

9.5. Per proteggere i legittimi interessi del denunciante o di terzi, il Mediatore può classificare come riservate le informazioni contenute in una denuncia o in altri documenti, e ne informa di conseguenza l'istituzione. In circostanze eccezionali, come quelle riguardanti denunce di irregolarità, il Mediatore può decidere di non comunicare l'identità del denunciante all'istituzione interessata.

Emendamento

9.5. Per proteggere i legittimi interessi del denunciante o di terzi, il Mediatore può classificare come riservate le informazioni contenute in una denuncia o in altri documenti, e ne informa di conseguenza l'istituzione. In circostanze eccezionali, come quelle riguardanti denunce di irregolarità, il Mediatore può decidere di non comunicare l'identità del denunciante all'istituzione interessata **o ad altri attori esterni**.

Mercoledì 15 febbraio 2023

Emendamento 18
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 9 — paragrafo 7 (nuovo)

Testo proposto dal Mediatore europeo

Emendamento

9.7. *Nei casi in cui al Mediatore venga chiesto di verificare se le misure adottate dall'autorità competente dell'istituzione, organo o organismo dell'Unione interessato garantiscano la protezione delle presunte vittime di molestie e ripristinino un ambiente di lavoro sano e sicuro, nel rispetto della dignità delle persone interessate, mentre è in corso un'indagine amministrativa, il Mediatore può consultare esperti esterni del settore per farsi assistere nella verifica e per eventuali raccomandazioni.*

Emendamento 19
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 10

Testo proposto dal Mediatore europeo

Emendamento

Il Mediatore provvede affinché le istituzioni siano tenute informate delle indagini del Mediatore e dei loro risultati e, **se del caso**, abbiano la possibilità di presentare osservazioni e prove come previsto dalla presente decisione e dallo Statuto.

Il Mediatore provvede affinché le istituzioni siano tenute informate delle indagini del Mediatore e dei loro risultati e abbiano la possibilità di presentare osservazioni e prove come previsto dalla presente decisione e dallo Statuto.

Emendamento 20
Progetto di disposizioni di attuazione
Articolo 13

Testo proposto dal Mediatore europeo

Emendamento

Il Mediatore può rendere pubbliche informazioni non riservate in merito ai progressi di un'indagine. In particolare, nelle indagini di **rilevanza pubblica**, il Mediatore può rendere pubblici gli scambi con le istituzioni o gli Stati membri, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello Statuto.

Fatti salvi gli articoli 6 e 9, paragrafo 1, dello Statuto, il Mediatore può rendere pubbliche informazioni non riservate in merito ai progressi di un'indagine. In particolare, nelle indagini di **interesse pubblico**, il Mediatore può rendere pubblici gli scambi con le istituzioni o gli Stati membri, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello Statuto.

Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0047

Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109 — 2016/0062R(NLE))**

(2023/C 283/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109),
- vista la decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale⁽¹⁾,
- vista la decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento⁽²⁾,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° agosto 2014⁽³⁾ e firmata dall'Unione europea il 12 giugno 2017,
- visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 10, 19, 83, 153 e 157,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), entrata in vigore unitamente al trattato di Lisbona nel dicembre 2009, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 21, 23 e 31,
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura⁽⁴⁾, nella quale sono definite e condannate le molestie e le molestie sessuali,
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego⁽⁵⁾, che definisce la discriminazione diretta e indiretta, le molestie e le molestie sessuali,
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI⁽⁶⁾ («direttiva sui diritti delle vittime»),
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 sulla violenza contro le donne⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13.

⁽³⁾ <https://rm.coe.int/168008482e>

⁽⁴⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

⁽⁷⁾ FRA, «Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati», 3 marzo 2014.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e segnatamente le sentenze relative alla violenza domestica e alla violenza contro le donne, in particolare Opuz contro Turchia ⁽⁸⁾, Y e altri contro Bulgaria ⁽⁹⁾, Landi contro Italia ⁽¹⁰⁾, M.C. contro Bulgaria ⁽¹¹⁾, Yazgül Yilmaz contro Turchia ⁽¹²⁾, V.C. contro Slovacchia ⁽¹³⁾, P. e S. contro Polonia ⁽¹⁴⁾ e J.L. contro Italia ⁽¹⁵⁾,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in particolare gli articoli 2, 3, 8 e 14 e il protocollo n. 12 della convenzione,
- viste le relazioni di valutazione di riferimento elaborate dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, e in particolare le relazioni riguardanti l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Italia, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Spagna e la Svezia, che includono gli elenchi delle proposte e dei suggerimenti presentati dal GREVIO e le raccomandazioni del Comitato delle parti,
- vista la raccomandazione generale n. 1 del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza contro le donne, adottata il 20 ottobre 2021,
- vista l'analisi orizzontale intermedia delle relazioni di valutazione di riferimento elaborate dal GREVIO ⁽¹⁶⁾ del febbraio 2022,
- vista la relazione esplicativa della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011,
- vista la relazione del Consiglio d'Europa intitolata «Overview of studies on the costs of violence against women and domestic violence» (Panoramica degli studi sui costi della violenza contro le donne e della violenza domestica),
- visto il documento tematico del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 4 dicembre 2017, sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e sui relativi diritti in Europa,
- visti la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, approvati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015), nonché la dichiarazione politica su Pechino + 25 (2020) della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (CSW),
- viste le disposizioni, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, quali la Carta delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento nonché la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
- viste le raccomandazioni generali 12, 19, 33 e 35 del CEDAW sulla violenza contro le donne,

⁽⁸⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92945>

⁽⁹⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216360>

⁽¹⁰⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216854>

⁽¹¹⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61521>

⁽¹²⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103214>

⁽¹³⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93532>

⁽¹⁴⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-7226>

⁽¹⁵⁾ <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13282>

⁽¹⁶⁾ Consiglio d'Europa, *Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation report* (Analisi orizzontale intermedia delle relazioni di valutazione di riferimento elaborate dal GREVIO), febbraio 2022.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, del 2018, sulla violenza online contro le donne e le ragazze da una prospettiva dei diritti umani,
- viste la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sulla violenza e le molestie, del 2019, entrata in vigore il 25 giugno 2021, e la relativa raccomandazione n. 206 sulla violenza e le molestie,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE è parte firmataria, ivi comprese le osservazioni conclusive del 2015 del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità rivolte all'UE, che invitano quest'ultima ad aderire alla convenzione di Istanbul al fine di proteggere dalla violenza le donne e le ragazze con disabilità,
- visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze,
- vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2020 sull'intensificazione degli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),
- vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)» (COM(2020)0258),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, presentata dalla Commissione l'8 marzo 2022 (COM(2022)0105),
- viste la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 2021 dal titolo «The cost of gender violence in the European Union» (Il costo della violenza di genere nell'Unione europea), nonché le relazioni concernenti l'indice sull'uguaglianza di genere pubblicate dall'EIGE dal 2013,
- visti gli impegni assunti in occasione del Forum Generazione uguaglianza del luglio 2021,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne⁽¹⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne⁽¹⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne⁽¹⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE⁽²⁰⁾,

⁽¹⁷⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

⁽¹⁸⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

⁽¹⁹⁾ GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.

⁽²⁰⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 19.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (21),
- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (22),
- vista la sua risoluzione del 4 aprile 2019 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati delle proposte di adesione dell'Unione europea alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e circa la procedura in vista di detta adesione (23),
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (24),
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (25),
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: oltre 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino (26),
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE (27),
- vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (28),
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (29),
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2018-2020 (30),
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (31),
- visto il parere 1/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea (grande sezione) del 6 ottobre 2021 sulla convenzione di Istanbul (32),
- visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0021/2023),

(21) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 16.

(22) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.

(23) GU C 116 del 31.3.2021, pag. 7.

(24) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.

(25) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.

(26) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 160.

(27) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 8.

(28) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 27.

(29) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 2.

(30) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 23.

(31) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 96.

(32) ECLI:EU:C:2021:198

Mercoledì 15 febbraio 2023

- A. considerando che l'uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell'UE, sancito dall'articolo 2 TUE e messo in evidenza dall'articolo 23 della Carta, che deve essere integrato in tutte le politiche, le attività e i programmi dell'UE; che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha rilevato che al ritmo attuale l'Unione europea avrà bisogno di circa 60 anni per raggiungere la parità di genere; che l'eliminazione della violenza di genere e, in particolare, della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze è una condizione fondamentale per conseguire una reale uguaglianza di genere;
- B. considerando che la violenza di genere è una forma di violenza contro una persona in ragione del suo genere o che colpisce in misura sproporzionata le persone di un determinato genere; che per «violenza nei confronti delle donne» si intende una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, che comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, strutturale o economica alle donne, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, conformemente alla definizione della convenzione di Istanbul; che la libertà e l'uguaglianza forniscono alle donne i mezzi per realizzare il loro vero potenziale;
- C. considerando che l'articolo 3 della convenzione di Istanbul definisce la violenza di genere come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato, e il genere come i ruoli, i comportamenti, le attività e gli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- D. considerando che nell'UE una donna su tre, per un totale di circa 62 milioni di donne, ha subito violenze fisiche e/o sessuali e che oltre la metà delle donne nell'UE (il 55 %) ha subito molestie sessuali almeno una volta dall'età di 15 anni⁽³³⁾; che è in corso una nuova indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per aggiornare tali dati; che le ultime stime del costo della violenza di genere e della violenza da parte del partner nell'Unione europea sono aumentate di circa un terzo e che si stima che il costo della violenza di genere ammonti a 366 miliardi di EUR all'anno⁽³⁴⁾; che per molte tipologie e molti aspetti della violenza di genere i dati disponibili sono ancora insufficienti; che, nell'indice sull'uguaglianza di genere 2022⁽³⁵⁾, l'EIGE ha rilevato che i dati non rispecchiano ancora la portata della violenza di genere nell'UE;
- E. considerando che la violenza di genere, in particolare quella perpetrata contro le donne e le ragazze, è sia una causa che una conseguenza delle disuguaglianze strutturali radicate negli stereotipi di genere e nelle asimmetrie di potere che interessano la sfera privata, sociale, pubblica ed economica; che la violenza di genere, sia online che offline, è la manifestazione più grave della disuguaglianza e della discriminazione di genere e ha un grave impatto diretto e indiretto sulle vittime e sui loro figli, con possibili conseguenze fisiche, sessuali, emotive e psicologiche a lungo termine, e in tal senso costituisce un problema di salute pubblica e genera danni economici e finanziari; che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti umani delle donne nonché un grave ostacolo alla partecipazione delle donne alla vita sociale, pubblica e politica e al mercato del lavoro e impedisce loro di godere pienamente dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali;
- F. considerando che la violenza di genere può pregiudicare molti diritti fondamentali sanciti dagli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresa la Carta, quali il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), il diritto all'integrità della persona (articolo 3), la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il diritto alla non discriminazione, anche fondata sul sesso (articolo 21), e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
- G. considerando che la violenza di genere, in particolare quella perpetrata contro le donne e le ragazze, è un problema strutturale e diffuso ovunque in Europa e nel mondo, che coinvolge vittime e colpevoli di ogni età, livello di istruzione, reddito, posizione sociale e ambiente culturale e che, per quanto chiunque possa essere vittima indiretta della violenza di genere, le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato da tutte le forme di tale violenza;

⁽³³⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2014.

⁽³⁴⁾ Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, «The costs of gender-based violence in the European Union» (I costi della violenza di genere nell'Unione europea), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

⁽³⁵⁾ EIGE, Indice sull'uguaglianza di genere, 2022.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- H. considerando che le donne e le ragazze in particolare, in tutta la loro diversità, sono colpite dalla violenza di genere e subiscono forme di discriminazione variabili e intersezionali, che hanno un impatto negativo aggravante; che alcuni gruppi di donne e ragazze, quali donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, donne e ragazze con disabilità e donne rom, sono a rischio di discriminazioni multiple e sono pertanto ancora più vulnerabili alla violenza; che occorre prendere in considerazione l'eterogeneità delle donne e i rischi delle forme intersezionali di discriminazione; che le persone LGBTIQ+ possono essere vittime della violenza di genere a motivo dell'orientamento sessuale, del genere, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali; che, inoltre, la convenzione di Istanbul stabilisce che tutte le sue disposizioni, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, devono essere garantite senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censimento, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione;
- I. considerando che tali forme di discriminazione intersezionali e multiple dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto dell'accesso alla giustizia e ai servizi connessi; che le donne dovrebbero beneficiare di servizi di sostegno specialistico nell'attuazione di misure di protezione;
- J. considerando che la cultura dello stupro, che consiste in una serie di credenze che incoraggiano l'aggressione sessuale maschile e sostengono la violenza di genere, è ancora un problema diffuso in tutta l'Europa e nel mondo, che si manifesta nella normalizzazione o nella banalizzazione della violenza sessuale, dello stupro o delle molestie sessuali ed è radicato negli stereotipi di genere, nel sessismo, nella misoginia e nella distribuzione iniqua del potere tra i generi;
- K. considerando che il livello di parità di genere è spesso indicativo e funge da primo campanello di allarme del peggioramento della situazione dei diritti e dei valori fondamentali di una determinata società, compresi la democrazia e lo Stato di diritto; che nell'attuale decennio si assiste a un attacco e una a una reazione oppressiva, visibili e sempre più organizzati, nei confronti della parità di genere, dei diritti delle donne e delle ragazze e dei diritti delle persone LGBTIQ+, che si sta manifestando in particolare in alcuni Stati membri e in altre parti del mondo e che ha portato a un evidente aumento della violenza online e offline contro le donne e le persone LGBTIQ+;
- L. considerando che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie a promuovere e tutelare il diritto di tutte le donne e le ragazze di vivere libere dalla violenza; che la pandemia di COVID-19 ha portato a un aumento della violenza domestica e della violenza contro le donne; che oltre il 45 % delle donne a livello mondiale ha riferito di aver subito in prima persona o di conoscere una donna che ha subito una forma di violenza e il 65 % delle donne ha riferito di averla subita nel corso della propria vita; che i paesi europei hanno registrato un aumento, brusco o costante, dei casi segnalati di femminicidi; che l'accesso a servizi essenziali quali gli alloggi di emergenza e l'assistenza telefonica è diminuito e ciò conferma la necessità ancora più urgente di adottare misure concrete per combattere tali violenze alla luce degli insegnamenti tratti dalla pandemia;
- M. considerando che la violenza di genere, commessa in particolare nei confronti delle donne e delle ragazze, può assumere molte forme quali l'aggressione fisica, la violenza sessuale, tra cui lo stupro, la mutilazione genitale femminile, il femminicidio, la tratta di donne e ragazze a fini di sfruttamento sessuale, le molestie sessuali, i «reati d'onore» e i matrimoni forzati, la prigione coniugale, la sterilizzazione forzata, l'aborto forzato nonché la negazione dell'aborto sicuro e legale, la violenza ostetrica e ginecologica, la violenza istituzionale, la violenza vicaria, la violenza economica che si verifica all'interno della famiglia e/o dell'unità domestica, gli atti persecutori, il bullismo e le molestie, l'incitamento all'odio, sia online che offline, e varie forme di violenza online; che la violenza di genere contro le donne LGBTIQ+ include ulteriori forme di violenza sessuale, come lo stupro e le molestie sessuali «correttivi», le mutilazioni genitali femminili e intersessuali, la sterilizzazione forzata delle persone transgender e intersessuali e la terapia di conversione;
- N. considerando che le differenze tra le normative e le politiche degli Stati membri hanno portato a una divergenza nella misura in cui le donne sono protette dalla violenza di genere, cosicché le donne non beneficiano della medesima protezione dalla violenza di genere in tutta l'UE; che in alcuni Stati membri la negazione dell'aborto sicuro e legale ha

Mercoledì 15 febbraio 2023

portato alla morte di diverse donne negli ultimi anni⁽³⁶⁾; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito in diverse occasioni che le limitazioni dell'accesso all'aborto, ove sia previsto dal diritto nazionale, e la mancata attuazione dell'accesso consentito legalmente violano i diritti umani e costituiscono pertanto una forma di violenza di genere in tale contesto; che in alcuni Stati membri le organizzazioni per i diritti delle donne sono oggetto di vessazioni e persecuzioni per aver assistito le vittime di leggi disumane sull'aborto⁽³⁷⁾;

- O. considerando che la violenza di genere continua a essere un reato non sufficientemente denunciato nell'Unione europea; che il 67 % delle donne intervistate nell'ambito dell'indagine della FRA del 2014 ha dichiarato di non aver segnalato alla polizia né ad altre organizzazioni gravi episodi di violenza da parte del partner⁽³⁸⁾;
- P. considerando che gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel sistema giudiziario, unitamente alla mancanza di procedimenti giudiziari, quadri giuridici, sistemi giudiziari e misure di protezione, sostegno e riparazione che siano attenti alle questioni di genere, efficaci e rapidi compromettono l'accesso delle donne alla giustizia e promuovono la mancanza di fiducia nelle attività di contrasto, e che la mancanza di informazioni su come agire e denunciare tali eventi nonché la mancanza di servizi sociali e medici adeguati sono spesso i motivi della mancata denuncia della violenza di genere;
- Q. considerando che gruppi specifici soggetti alla violenza di genere, come le donne oggetto di discriminazioni razziali, le donne con disabilità, le donne migranti e le persone LGBTIQ +, incontrano ulteriori ostacoli nell'accesso alla giustizia;
- R. considerando che, in molti casi, la vittima può essere oggetto di commenti degradanti nonché essere esposta ripetutamente all'autore del reato, colpevolizzata e interrogata ripetutamente da parte dei funzionari delle autorità di contrasto o della polizia, e che ciò aggrava il timore di denunciare la violenza subita e aumenta il rischio di rivittimizzazione o forme secondarie di vittimizzazione;
- S. considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 e la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite hanno definito la violenza contro le donne come qualsiasi atto di violenza fondato sul genere che si traduce, o può tradursi, in sofferenze o danni fisici, sessuali o psicologici per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata; che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) delle Nazioni Unite definisce la violenza di genere come qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato; che il CEDAW sottolinea che la violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei propri diritti e delle proprie libertà su una base di parità con gli uomini e costituisce pertanto una violazione dei loro diritti umani;
- T. considerando che l'eliminazione della violenza di genere è stata inclusa dalla Commissione, quale priorità fondamentale, nella strategia per la parità di genere 2020-2025, con una serie di proposte concrete per garantire una prevenzione efficace della violenza di genere e della violenza domestica, tra cui la conclusione dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e la sua rapida ratifica e attuazione da parte degli Stati membri dell'UE;
- U. considerando che soltanto un insieme di politiche che unisca misure legislative e misure non legislative nonché misure intese ad agevolare l'accesso delle vittime a un alloggio e all'occupazione, inclusa la messa a disposizione di case rifugio per le vittime, come pure l'autonomia finanziaria e la partecipazione paritaria delle donne in tutti gli ambiti della società può ridurre in modo significativo la violenza contro le donne e le ragazze nonché altre forme di violenza, come quelle contro le persone LGBTIQ+, e le loro conseguenze;
- V. considerando che la società civile e, in particolare, le organizzazioni delle donne e quelle che si adoperano per la parità di genere apportano un contributo molto importante alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza e che il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato, sostenuto e finanziato adeguatamente, anche mediante la possibilità di chiedere e ricevere finanziamenti dello Stato e dell'UE, affinché possa essere svolto nel miglior modo possibile;

⁽³⁶⁾ <https://www.hrw.org/news/2022/10/22/two-years-polands-abortion-crackdowns-and-rule-law>

⁽³⁷⁾ <https://www.hrw.org/news/2019/02/06/poland-womens-rights-activists-targeted>

⁽³⁸⁾ FRA, «Violence against Women: every day and everywhere» (Violenza contro le donne: ogni giorno e in ogni luogo), 5 marzo 2014.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- W. considerando che la convenzione di Istanbul è lo strumento più efficace, potente e completo finora disponibile per prevenire e combattere svariate forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica a livello europeo e oltre; che la convenzione fornisce orientamenti agli Stati che ne sono parte e alle rispettive autorità nazionali per dare una risposta multidisciplinare adeguata alla violenza contro le donne e alla violenza domestica attraverso i quattro pilastri seguenti: prevenzione, protezione dei superstiti e risarcimento, perseguimento dei responsabili e politiche integrate; che i paesi che hanno ratificato la convenzione hanno intensificato gli sforzi di prevenzione e migliorato le indagini e le azioni penali nonché i servizi di protezione per le donne e le ragazze vittime di violenza⁽³⁹⁾; che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla convenzione di Istanbul contribuirebbe allo sviluppo di una politica integrata, garantendo così la medesima protezione mediante uno strumento vincolante che ovvi alle differenze tra le politiche e le normative dei vari Stati membri, e alla promozione della cooperazione internazionale nella lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, che è particolarmente importante nel contesto di guerre e crisi umanitarie e di sfollamento, come è evidenziato dalla situazione delle donne e delle ragazze in fuga dall'Ucraina;
- X. considerando che la convenzione di Istanbul è un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella dei suoi Stati membri; che ciò è stato confermato dal parere della Corte di giustizia dell'Unione europea⁽⁴⁰⁾ (CGUE);
- Y. considerando che l'adesione di tutti gli Stati membri alla convenzione di Istanbul sosterrebbe un approccio coordinato alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, assieme alle relative misure attuali o future a livello di UE, come la proposta di direttiva dell'UE sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché la direttiva sui diritti delle vittime;
- Z. considerando che la violenza nei confronti delle donne, inclusa la violenza domestica, è spesso considerata una questione privata e pertanto viene tollerata troppo facilmente; che, in realtà, essa costituisce una violazione transfrontaliera e sistematica dei diritti fondamentali nonché un reato grave che deve essere prevenuto e perseguito e che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per combatterla insieme; che tutte le donne e le ragazze nell'Unione europea dovrebbero beneficiare dello stesso livello di protezione contro la violenza di genere indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano; che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma che soltanto 21 di essi l'hanno ratificata; che sei Stati membri (Bulgaria, Cecchia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia) non hanno ancora ratificato la convenzione; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esenta gli Stati membri dalla ratifica nazionale; che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie, in cooperazione con i suoi Stati membri, per proteggere e promuovere il diritto di tutte le donne e le ragazze a vivere senza subire violenze di genere; che nel 2020 il governo polacco ha annunciato l'intenzione di recedere dalla convenzione e che la questione è ancora all'esame della Corte costituzionale polacca;
- AA. considerando che l'impunità per gli autori di reati contro le donne persiste e deve essere eliminata garantendo che gli autori di reati siano perseguiti e siano soggetti a pene detentive adeguate, il che è necessario per interrompere il circolo vizioso del silenzio per le vittime di violenza e che le donne e le ragazze sopravvissute alla violenza ricevano il sostegno, i mezzi di ricorso e il riconoscimento di cui necessitano da parte delle autorità di contrasto e del sistema giudiziario, in particolare nel caso di coloro che vivono in zone rurali in cui i servizi di protezione per le vittime non esistono o sono molto limitati; che è importante garantire un accesso adeguato ai servizi specializzati, compresi i servizi sanitari o di alloggio sicuro, indipendentemente dalla fase del procedimento penale; che è fondamentale fornire formazioni, procedure e orientamenti adeguati e attenti ai diritti e alla dimensione di genere agli operatori e ai funzionari delle autorità di contrasto, compresi giudici, pubblici ministeri, personale giudiziario, esperti forensi, fornitori di servizi, dirigenti sul luogo di lavoro e altri professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza di genere al fine di evitare la discriminazione e la rivittimizzazione;

⁽³⁹⁾ «Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls» (Verso un'Europa libera dalla violenza maschile contro donne e ragazze), Lobby europea delle donne (riferimento: <https://womenlobby.org/IMG/pdf/ic-2.pdf>)

⁽⁴⁰⁾ ECLI:EU:C:2021:832.

Mercoledì 15 febbraio 2023

- AB. considerando che la violenza di genere, in particolare quella commessa contro le donne e le ragazze, è stata riconosciuta dalla comunità internazionale e dovrebbe essere affrontata in modo globale e che, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalle organizzazioni internazionali, dalla società civile e dalle autorità statali per eliminare la violenza di genere, essa rimane diffusa e si manifesta in nuove forme, quali la violenza online, le molestie online, lo stalking online e la condivisione non consensuale di materiale intimo attraverso i social media; che la violenza online contro le donne e la violenza online da parte del partner sono diventate sempre più frequenti negli ultimi anni, in particolare dopo la pandemia di COVID-19; che nell'Unione europea una percentuale di donne compresa tra il 4 e il 7 % ha subito molestie online, mentre una percentuale tra l'1 e il 3 % ha subito atti persecutori online⁽⁴¹⁾; che, a livello globale, l'indagine della World Wide Web Foundation⁽⁴²⁾ condotta nel 2020 con la partecipazione di intervistati di 180 paesi ha rivelato che il 52 % delle giovani donne e delle ragazze aveva subito abusi online come la condivisione di immagini, video o messaggi intimi senza il loro consenso, messaggi ostili e umilianti, linguaggio offensivo e minaccioso, molestie sessuali e contenuti falsi, e che il 64 % degli intervistati ha dichiarato di conoscere qualcuno che aveva subito molestie, abusi o violenze;
- AC. considerando che gli sforzi volti a eliminare la violenza di genere, in particolare quella perpetrata contro le donne e le ragazze, sono spesso contestati o indeboliti in nome della tradizione, della cultura, della religione o delle ideologie fondamentaliste e populiste o dei movimenti di estrema destra, e che si diffondono narrazioni false e disinformazione, ad esempio presentando affermazioni in merito alla convenzione di Istanbul che mira a «cancellare la famiglia tradizionale» e «promuovere l'ideologia di genere e l'omosessualità»; che tali gruppi utilizzano la disinformazione e la retorica populista per esercitare pressione sui politici e diffondere false paure tra i cittadini;
- AD. considerando che l'esposizione a violenze e abusi di natura fisica, sessuale, psicologica o socioeconomica ha gravi ripercussioni sulle famiglie, sulle loro famiglie e sulla società nel suo complesso; che le leggi nazionali in materia di affidamento dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore dei minori nel determinare se agli autori di reati debbano essere concessi diritti di affidamento o di visita⁽⁴³⁾;
- AE. considerando che la Turchia, che è stata il primo paese a firmare e a ratificare la convenzione, ha deciso di ritirarsi sei anni dopo e non è uno Stato parte della convenzione dal 1º luglio 2021; che le istituzioni europee hanno condannato tale passo indietro, che costituisce un pericoloso precedente per gli altri Stati parte della convenzione; che nel giugno 2022 l'Ucraina è diventata il 36º Stato a ratificare la convenzione, difendendo nel contempo il suo territorio dalla guerra di aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia; che lo stupro e la violenza sessuale contro donne e ragazze sono utilizzati come armi di guerra durante il conflitto; che la convenzione è entrata in vigore il 1º novembre 2022 e che la sua rapida attuazione dovrebbe sostenere gli sforzi delle autorità ucraine per trattare le atrocità commesse da soldati russi nei confronti di donne e bambini e di affrontare la violenza di genere; che la ratifica da parte dell'Ucraina mentre si trova in guerra dovrebbe servire da esempio per tutti gli Stati membri che rifiutano di ratificare la Convenzione o non la considerano una priorità;

1. si compiace che il 4 marzo 2016 la Commissione abbia proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, lo strumento giuridicamente vincolante più completo per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica, a livello internazionale;

2. accoglie con favore la firma della convenzione di Istanbul da parte dell'Unione europea il 13 giugno 2017; deploра che, sei anni dopo, l'UE non abbia ancora ratificato la convenzione a causa del rifiuto di alcuni Stati membri in seno al Consiglio dell'UE; rileva tuttavia che l'incertezza giuridica causata dalla limitazione della futura adesione dell'UE a determinate disposizioni della convenzione, segnatamente le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento, come pure le preoccupazioni riguardanti la procedura interna in vista della ratifica della convenzione sono state affrontate dalla CGUE nel suo parere del 6 ottobre 2021; esorta il Consiglio ad agire conformemente a tale decisione e a non ritardare ulteriormente l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul; ribadisce che la convenzione di Istanbul dovrebbe essere intesa come uno standard minimo necessario per l'eliminazione della violenza di genere e che l'Unione dovrebbe adottare anche misure legislative e non legislative a tale riguardo;

⁽⁴¹⁾ Studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo «Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment» («Lotta contro la violenza di genere: la violenza online — Valutazione del valore aggiunto europeo»).

⁽⁴²⁾ World Wide Web Foundation, «Survey — Young people' experience of online harassment» (Indagine — L'esperienza dei giovani in materia di molestie online), 2020.

⁽⁴³⁾ GREVIO, «3rd General Report on GREVIO's Activities» (3ª relazione generale sulle attività del GREVIO), giugno 2022.

Mercoledì 15 febbraio 2023

3. ribadisce il proprio impegno a perseguire un approccio globale per chiedere l'eliminazione a livello dell'UE di tutte le violenze di genere perpetrata contro le donne e le ragazze in tutta la loro diversità e contro le persone LGBTIQ + sulla base del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali e garantire che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, proposte in una serie di risoluzioni;

4. condanna fermamente tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze e nei confronti delle persone LGBTIQ +; afferma con forza che negare i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza nei confronti di donne e ragazze; ribadisce che donne e ragazze devono avere pieno controllo sul proprio corpo e sulla propria sessualità; sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in diverse occasioni che le leggi restrittive sull'aborto e la mancata applicazione violano i diritti umani delle donne; osserva con profonda preoccupazione e condanna il fatto che, in alcuni Stati membri, come la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria, i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, in particolare il diritto all'aborto sicuro e legale, sono costantemente minacciati; sottolinea che in Italia si assiste a un lento deterioramento dell'accesso all'aborto, che in Polonia, il 22 ottobre 2020, il Tribunale costituzionale illegittimo ha di fatto vietato l'aborto, che l'aborto è vietato a Malta e che l'aborto medico nelle prime fasi della gravidanza non è legale in Slovacchia e non è disponibile in Ungheria; accoglie con favore le iniziative di alcuni Stati membri, come la Francia, volte a sancire il diritto all'aborto nelle loro costituzioni al fine di tutelare tale diritto fondamentale; ribadisce il suo invito a includere il diritto all'aborto sicuro e legale nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; invita tutti gli Stati membri a garantire un accesso universale all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, tra cui un'educazione sessuale completa e adeguata all'età, la pianificazione familiare, metodi contraccettivi moderni e l'aborto legale e in condizioni di sicurezza;

5. ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla conclusione della convenzione di Istanbul da parte dell'Unione europea e deplora il fatto che donne e ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, stalking, violenza sessuale, stupro, matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile, aborto forzato, sterilizzazione forzata, tratta a fini di sfruttamento sessuale e altre forme di violenza; sottolinea che la convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possono giustificare alcun atto di violenza nei confronti delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a fare riferimento di conseguenza alla definizione di violenza contro le donne contenuta nella convenzione di Istanbul nella loro legislazione pertinente;

6. ricorda che la convenzione di Istanbul si applica sia in tempi di pace sia in situazioni di conflitto armato; ricorda che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 17 luglio 1998, qualifica come crimini contro l'umanità e crimini di guerra diverse forme di violenza sessuale;

7. ricorda che, secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso mediante firma e che le parti di un accordo internazionale non possono invocare le disposizioni del loro diritto nazionale per giustificare la mancata esecuzione di un trattato;

8. sottolinea che anche le donne con disabilità e i genitori di bambini con disabilità hanno incontrato ostacoli nel denunciare violenze e nell'accedere al sistema giudiziario, compresi, come riferito dal GREVIO, l'inaccessibilità dei locali della polizia, la mancanza di formazione sugli stereotipi tra i funzionari delle autorità di contrasto, nonché la mancanza di informazioni in formati accessibili sull'assistenza alle vittime di violenza e sui servizi a disposizione;

9. invita la Commissione a garantire la piena integrazione della convenzione nel quadro legislativo e politico dell'UE; invita tutti gli Stati membri a garantire la piena attuazione delle misure derivanti dalla convenzione nelle rispettive legislazioni e politiche nazionali; condanna fermamente i tentativi in atto in alcuni Stati membri di revocare le misure già adottate per attuare la convenzione di Istanbul e contrastare la violenza contro le donne; invita inoltre gli Stati membri a garantire una corretta attuazione e lo stanziamento di risorse finanziarie e umane sufficienti per prevenire e combattere la violenza di genere, come pure per emancipare le donne e le ragazze e per proteggere le vittime, consentendo loro di ricevere un risarcimento, in particolare nel caso di persone che vivono in zone in cui i servizi di protezione alle vittime non esistono o sono molto limitati;

Mercoledì 15 febbraio 2023

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare in modo adeguato, attraverso iniziative legislative e non legislative, tra le altre cose, i diritti di affidamento e di visita dei minori, le conseguenze civili dei matrimoni forzati, lo stalking, la negazione dei diritti riproduttivi e l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva e a proteggere le vittime, che possono subire gravi traumi che talvolta possono condurre persino al suicidio;

11. invita gli Stati membri ad attuare misure preventive, tra cui una maggiore prevenzione primaria della violenza di genere, che deve iniziare con una programmazione dell'istruzione sensibile alla dimensione di genere rivolta sia alle ragazze che ai ragazzi fin dalla più tenera età e proseguire attraverso un'istruzione mirata lungo tutto l'arco della vita, nonché un approccio incentrato sulle vittime per quanto riguarda i servizi di sostegno e le misure di protezione per i sopravvissuti, quali l'assistenza finanziaria, il sostegno psicologico, le linee telefoniche di assistenza, i centri di accoglienza e l'accesso agli alloggi sociali e il «congedo sicuro», nonché misure che aiutino le vittime a continuare a vivere nelle loro case in sicurezza, come i provvedimenti restrittivi per gli autori di reati e il sostegno specialistico per i minori;

12. sottolinea l'importanza di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di violenza di genere attraverso lo scambio delle migliori pratiche; invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare e attuare campagne di informazione sulla convenzione di Istanbul e sulle sue disposizioni, a sostenere i partenariati tra autorità e le organizzazioni della società civile e a gestire congiuntamente i programmi al fine di facilitarne l'attuazione;

13. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire formazioni, procedure e orientamenti adeguati che tengano conto della dimensione di genere, nonché misure di sostegno e protezione specialistiche, con un approccio incentrato sulle vittime per tutti i professionisti coinvolti, comprese le autorità di contrasto, la magistratura e i pubblici ministeri, al fine di garantire l'individuazione precoce delle vittime, evitare valutazioni dei rischi carenti, nonché prevenire la discriminazione, la traumatizzazione o la rivictimizzazione durante i procedimenti giudiziari, medici e di polizia; chiede, in particolare, norme minime a livello dell'UE per l'applicazione della legge in questo settore; sottolinea il ruolo chiave della convenzione di Istanbul nel rafforzare le capacità degli Stati membri in questo settore; invita a realizzare i miglioramenti necessari al fine di incrementare la denuncia di tali reati;

14. ricorda che la convenzione di Istanbul rimane la norma internazionale e uno strumento chiave per eliminare la violenza contro le donne e altre forme di violenza di genere, compresa la violenza domestica; sottolinea che la giustizia penale può costituire solo una parte di una risposta globale e integrata alla violenza nei confronti delle donne e ad altre forme di violenza di genere, che comprenda la prevenzione, la protezione e l'azione penale; sottolinea i vantaggi della struttura della convenzione di Istanbul, che segue una metodologia globale, onnicomprensiva e coordinata per affrontare le questioni della violenza nei confronti delle donne e della violenza di genere, compresa la violenza domestica, in tutte le sue forme fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche, sulla base di su un approccio a quattro pilastri che include tutti gli aspetti, vale a dire la prevenzione, la protezione, l'azione penale e le politiche coordinate; osserva che gli Stati membri hanno la responsabilità di combattere l'impunità nei casi di violenza contro le donne e altre forme di violenza di genere, compresa la violenza domestica, e di preservare la funzione dissuasiva delle pene e delle azioni penali;

15. sottolinea l'approccio della convenzione di Istanbul che pone al centro le vittime, affrontando la violenza contro le donne e la violenza domestica da molteplici prospettive, prevedendo misure quali la prevenzione della violenza e programmi trattamento che insegnano agli autori di reati di violenza domestica ad adottare un comportamento non violento nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire ulteriori atti di violenza, la lotta contro la discriminazione, attraverso la protezione e il sostegno delle vittime, la protezione dei minori, la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, nonché attraverso misure di diritto penale per combattere l'impunità, introducendo procedure di valutazione del rischio e stima dei rischi e migliorando la raccolta dei dati, nonché attraverso campagne e programmi di sensibilizzazione, anche in cooperazione con gli organismi nazionali per i diritti umani e le pari opportunità, la società civile e le organizzazioni non governative;

16. prende atto che la convenzione di Istanbul beneficia di dieci anni di funzionamento e pratica attraverso il suo sistema unico di monitoraggio e attuazione da parte del GREVIO; sottolinea l'importanza di tale processo di scambio interattivo tra il GREVIO e i membri partecipanti; prende atto dell'enorme mole di lavoro svolto dal GREVIO nel monitoraggio dell'attuazione della convenzione e invita tutte le parti a seguire le loro raccomandazioni specifiche per paese; esorta gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni del GREVIO e a rafforzare la loro legislazione allineandola alle disposizioni della convenzione di Istanbul;

Mercoledì 15 febbraio 2023

17. invita gli Stati membri a tenere conto delle conclusioni e delle buone pratiche contenute nell'analisi intermedia delle sue relazioni di valutazione di riferimento da parte del GREVIO⁽⁴⁴⁾ e a utilizzarle per imprimere nuovo slancio alla corretta attuazione e applicazione della convenzione al fine di migliorare i quadri nazionali degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere, comprese le rispettive legislazioni nazionali;

18. ricorda che, al fine di garantire un'attuazione efficace della convenzione di Istanbul, è stato istituito un meccanismo di monitoraggio a due pilastri composto dal GREVIO, che elabora una relazione paese per paese, e dal Comitato delle parti;

19. riconosce l'importanza della convenzione di Istanbul durante la pandemia di COVID-19 per aiutare gli Stati membri ad affrontare l'allarmante aumento della violenza di genere, che è stato considerato una «pandemia sommersa»; elogia gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri per introdurre ulteriori misure di prevenzione e istituire servizi di protezione e sostegno durante la pandemia; invita tuttavia, a tale proposito, a istituire un protocollo specifico dell'UE sulla violenza contro le donne in tempi di crisi e di emergenza, per integrare le misure sancite dalla convenzione di Istanbul e per migliorare la preparazione dell'Unione europea ad affrontare la violenza di genere in tali situazioni specifiche;

20. prende atto del parere della CGUE del 6 ottobre 2021, emesso a seguito di una richiesta del Parlamento, che consente al Consiglio di procedere alla ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'Unione europea senza un accordo comune preliminare; ritiene che ora l'Unione europea possa e debba ratificare la convenzione;

21. sottolinea che l'adesione dell'UE assicurerà un quadro giuridico europeo coerente per le politiche interne ed esterne dell'UE intese a prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze, la violenza domestica e altre forme di violenza di genere, a proteggere e sostenere le vittime e a prevedere un effettivo risarcimento, nonché a migliorare il monitoraggio, l'interpretazione e l'attuazione della normativa, dei programmi e dei fondi dell'UE pertinenti per la convenzione, come pure la raccolta di dati disaggregati comparabili a livello di UE; ritiene inoltre che, aderendo alla convenzione, l'UE darà l'esempio e contribuirà a promuovere in modo più efficace i diritti delle donne a livello mondiale;

22. sottolinea che l'adesione dell'UE consentirà anche una raccolta più completa di dati sulla violenza di genere a livello dell'UE; osserva che il GREVIO ha sottolineato la dimensione della violenza di genere e in particolare l'importanza di elaborare politiche basate su dati concreti e sottolinea l'importanza di istituire un sistema per raccogliere regolarmente dati e condurre indagini in relazione a tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze; apprezza gli attuali sforzi di Eurostat volti a coordinare un'indagine sulla violenza di genere nell'UE previsti per il 2023 al fine di aggiornare gli ultimi dati dell'Unione europea sulla violenza di genere a partire dal 2014 e, a tale riguardo, chiede a tutti gli Stati membri parti della convenzione di cooperare e parteciparvi;

23. deplora e condanna fermamente la strumentalizzazione politica della convenzione da parte di alcuni Stati membri; chiede un dialogo costruttivo e una collaborazione efficace a breve, medio e lungo termine con varie istituzioni, autorità e soggetti della società civile, come pure con il Consiglio e gli Stati membri, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, per trattare le riserve, le obiezioni e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e chiarire le interpretazioni false e fuorvianti della convenzione di Istanbul all'interno di molti Stati membri, quali la presunta promozione di «ideologie di genere distruttive», al fine di realizzare progressi in tale ambito e rendere la ratifica della convenzione di Istanbul da parte di tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE una realtà; esorta gli Stati membri ad accelerare i negoziati sulla ratifica e l'attuazione della convenzione di Istanbul e a condannare fermamente tutti i tentativi di revocare le misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta alla violenza nei confronti delle donne;

24. invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul in seguito all'adesione dell'UE alla stessa; sottolinea l'importanza di procedere rapidamente a concordare un codice di condotta relativo alla cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri per l'attuazione della convenzione, che coinvolga anche le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne;

⁽⁴⁴⁾ GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation report (Analisi orizzontale intermedia delle relazioni di valutazione di riferimento elaborate dal GREVIO), febbraio 2022.

Mercoledì 15 febbraio 2023

25. ricorda che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non esonerà gli Stati membri dalla ratifica nazionale della convenzione; sottolinea che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano firmato la convenzione di Istanbul, sei di essi non l'hanno ancora ratificata, ossia Bulgaria, Cecchia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia; condanna il regresso in materia di uguaglianza di genere, diritti delle donne e della convenzione di Istanbul in alcuni Stati membri, in particolare in Polonia, dove il Primo ministro ha chiesto un esame della costituzionalità della convenzione dinanzi al Tribunale costituzionale, condanna fermamente il tentativo di denunciare la convenzione di Istanbul mediante la presentazione di una richiesta formale di lavorare al ritiro dalla convenzione da parte del ministro della Giustizia polacco; osserva che in Slovacchia il Consiglio nazionale ha rifiutato la ratifica della Convenzione nel 2020 e ha chiesto al Presidente slovacco di ritirare la firma del paese, ma che il Presidente ha deciso di non procedere al ritiro; invita le autorità nazionali a combattere la disinformazione e a lanciare campagne di sensibilizzazione al fine di fugare ogni dubbio sulla convenzione e sui suoi benefici per la società nel complesso; sottolinea che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non esenta gli Stati membri dalla ratifica nazionale e pertanto esorta vivamente i sei Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la convenzione senza indugio; condanna fermamente qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di ritirarsi dalla ratifica;

26. condanna fermamente tutte le iniziative volte a sostituire la convenzione di Istanbul con qualsiasi alternativa, come il cosiddetto trattato sulla famiglia in Polonia, che si basa su valori che divergono fondamentalmente dai diritti umani e dai diritti alla parità di genere e che non fungerebbe da strumento efficace per combattere la violenza domestica e la violenza da parte del partner;

27. condanna la crescente opposizione nei confronti della convenzione di Istanbul in alcuni Stati membri e dei tentativi di screditare la convenzione e il suo impatto positivo sull'eliminazione della violenza di genere; condanna fermamente tutte le campagne di disinformazione sulla convenzione di Istanbul volte a suscitare timori nella società circa il suo presunto «impatto distruttivo sulla famiglia»; sottolinea che tali campagne di disinformazione sono spesso coordinate, finanziate e organizzate da gruppi ultra conservatori e movimenti di estrema destra, tra gli altri, nonché da movimenti anti-genere provenienti dall'esterno dell'UE; ribadisce, a tale proposito, la sua ferma condanna delle campagne diffamatorie contro la convenzione che esprimono il rifiuto della norma dell'intransigenza totale nei confronti della violenza contro le donne e di altre forme di violenza di genere concordata a livello internazionale; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero intensificare ulteriormente i loro sforzi per contrastare le false narrazioni riguardanti la convenzione;

28. sottolinea che non vi sono ostacoli giuridici che impediscono al Consiglio di procedere alla ratifica della convenzione, dal momento che per la sua adozione è sufficiente una maggioranza qualificata; ribadisce il suo invito al Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'ampia adesione senza limitazioni e a promuovere la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a confermare la loro volontà politica di combattere la violenza contro le donne e le ragazze e pertanto a prendere tale decisione e a non consentire a pochi Stati membri di influenzare l'agenda per la parità di genere in seno al Consiglio; ricorda inoltre l'impegno della Presidente della Commissione a difendere la ratifica nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2021 e sui risultati della riunione UE-Turchia del 6 aprile 2021;

29. apprezza la proposta di direttiva della Commissione sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e sottolinea la necessità di garantire perlomeno le norme previste dalla convenzione di Istanbul; rileva che sarà il primo atto dell'UE ad affrontare in modo specifico la violenza di genere, contribuendo in tal modo ad armonizzare i diversi approcci degli Stati membri nei confronti della violenza contro le donne e della violenza domestica e a stabilire norme minime comuni per la relativa prevenzione, la protezione delle vittime e delle sopravvissute alla violenza di genere e per garantire il loro accesso alla giustizia; sottolinea che tale atto legislativo integra la convenzione e non la sostituisce, in quanto copre solo alcune parti di essa e la convenzione rimane uno strumento essenziale della strategia dell'UE per affrontare la violenza di genere;

30. denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; osserva che l'attuazione della convenzione dovrebbe essere seguita da misure legislative specifiche sulla violenza di genere online, riconoscendo e prevenendo questa forma specifica di violenza di genere e configurando come reato gli atti di violenza di genere perpetrati nello spazio online; accoglie con favore, a tale proposito, l'inclusione di alcune forme di violenza di genere online come reati nella proposta di direttiva della Commissione sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in particolare la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, il cyberstalking, le molestie online e l'incitamento online alla violenza o all'odio;

Mercoledì 15 febbraio 2023

31. chiede alla Commissione di elaborare una strategia globale dell'UE in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, che comprenda un piano onnicomprensivo per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di disparità di genere, integrando tutti gli sforzi dell'UE tesi a eliminare la violenza nei confronti delle donne;

32. osserva che l'inclusione della violenza di genere come reato particolarmente grave con una dimensione transfrontaliera («eurocrimine»), il che costituisce anche una delle priorità degli orientamenti politici della Presidente della Commissione, sarebbe stata una base giuridica più adeguata ed efficace per la proposta di direttiva della Commissione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; reitera la sua richiesta al Consiglio di attivare la «clausola passerella», mediante l'adozione di una decisione unanime che identifichi la violenza basata sul genere come una delle categorie di reati figuranti all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

33. in considerazione della portata e della gravità della violenza di genere e delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, invita gli Stati membri a ratificare e attuare la convenzione n. 190 dell'OIL sulla violenza e sulle molestie;

34. riconosce il ruolo cruciale e l'incredibile mole di lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti umani delle donne e altre organizzazioni per i diritti umani, comprese le organizzazioni che si adoperano per tutelare i diritti delle donne appartenenti a minoranze o altri gruppi vulnerabili, nella prevenzione e nella lotta contro la violenza contro le donne e le ragazze e le altre forme di violenza di genere e i loro sforzi per fornire assistenza alle vittime della violenza di genere; invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere tali attività fornendo risorse umane sufficienti, affidabili e sostenibili e risorse finanziarie a lungo termine, anche attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV), al fine di sostenere gli attori della società civile che forniscono sostegno alle vittime della violenza di genere, che si adoperano per eliminare la violenza di genere e prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, nonché i servizi specifici che aiutano le vittime, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e ai centri di accoglienza specializzati di cui alla relazione esplicativa della convenzione di Istanbul e all'analisi orizzontale intermedia del GREVIO;

35. invita gli Stati membri a proseguire e rafforzare la protezione dei minori vittime o testimoni di episodi di violenza domestica e di violenza da parte di un partner intimo; condanna in particolare l'uso, l'affermazione e l'accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento per ridurre al minimo la violenza domestica nei procedimenti civili, negare l'affidamento del minore alla madre e concederlo al padre accusato di violenza di genere;

36. esorta il Consiglio a garantire la rapida ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE senza ulteriori indugi; esorta inoltre il Consiglio a garantire un'ampia adesione di tutti gli Stati membri dell'UE alla convenzione senza alcuna limitazione;

37. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Giovedì 16 febbraio 2023

P9_TA(2023)0052

Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnosticci in vitro

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnosticci in vitro (COM(2023)0010 — C9-0003/2023 — 2023/0005(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2023/C 283/30)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0010),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0003/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 gennaio 2023 (¹),
 - previa consultazione del Comitato delle regioni;
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1º febbraio 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2023)0005

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnosticci in vitro

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/607.)

^(¹) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

